

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
GIUSTIZIA (II)	»	37
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	149
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	160

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro-Impegno civico: IPF-IC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Italia C'è: IV-IC'È; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	<i>Pag.</i> 163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	» 169
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 172

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	5
Sul quinto turno di Presidenza del Comitato	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 15 settembre 2022. – Presidenza del presidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3704-A e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 44 articoli per un totale di 136 commi, risulta incrementato a 72 articoli per un totale di 210 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alle distinte finalità di contenere il costo dell'energia e dei carburanti, di contrastare l'emergenza idrica, di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione, accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali e, infine, di contrastare gli effetti della crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive; al riguardo, si segnala in primo luogo la difficoltà di individuare un perimetro del provvedimento, in ragione del concorso delle diverse finalità sopra richiamate; in secondo luogo, si invita co-

munque ad approfondire la coerenza con le finalità del provvedimento dell'art. 22-*bis* (disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco); dell'art. 28 (misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissioni televisive); dell'art. 34, commi 3 e 4 (Olimpiadi Milano – Cortina 2026); art. 35-*bis* (stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza); art. 37-*bis* (disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare); art. 40 (edilizia penitenziaria); 41-*bis* (disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria); 42-*bis* (disposizioni in materia di internalizzazione del *contact center* multicanale dell'INPS); nel testo trasmesso dal Senato era inoltre presente una disposizione (articolo 41-*bis* dell'AC 3704), relativa al trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni, per la quale pure sarebbe stato necessario un approfondimento sulla coerenza con le finalità del provvedimento ma che è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 210 commi, 26 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 6 DPCM; 11 decreti ministeriali e 9 provvedimenti di altra natura; in sei casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e in due casi è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 7 dell'articolo 14 prevede che, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-

legge n. 77 del 2021; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della locuzione "ove sia messo a rischio", al fine di disciplinare in modo più preciso i presupposti cui è collegato l'esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche facendo riferimento a valori oggettivi o precise scadenze; analoghe considerazioni valgono con riguardo al comma 7 dell'articolo 32, che prevede che in caso di "ritardo o inerzia da parte delle regioni o degli enti locali, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma", il Presidente del Consiglio dei ministri può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere e, in caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari; l'articolo 27-*bis* autorizza il Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un *master plan* per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire l'effettiva portata normativa della disposizione ed in particolare se il Commissario straordinario non possa procedere all'adozione di un *master plan* anche in assenza di un'apposita previsione legislativa; l'articolo 37-*ter*, comma 1, lettera *b*), nel prevedere l'istituzione, per la fase di avvio della Legislatura, di un Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica, dispone che di tale organo facciano parte "i membri del Comitato [parlamentare per la sicurezza della Repubblica] della precedente Legislatura che siano stati rieletti in una delle due Camere"; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento solo ai componenti del Comitato in carica alla fine della Legislatura o anche a parlamentari che siano stati componenti del Comitato in precedenza nel corso della Legislatura;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che rimane allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; in particolare, il comma 1 dell'articolo 32 prevede l'adozione di un DPCM, "anche su eventuale proposta del Ministero (*rectius*: Ministro) dello sviluppo economico", mutuando così una procedura tipica dei regolamenti; il successivo comma 5 prevede che il Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area di interesse strategico nazionale, sia nominato con DPCM, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il medesimo comma prevede inoltre che il Commissario unico delegato del Governo operi in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14, comma 7; dell'articolo 27-bis, dell'articolo 32, comma 7 e dell'articolo 37-ter, comma 1, lettera b);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 32, commi 1 e 5;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, "evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei". »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Presidenza del presidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sul quinto turno di Presidenza del Comitato.

Carlo SARRO, *presidente*, avverte che è in distribuzione e che sarà pubblicato sul sito Internet della Camera il rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione nel quinto turno di presidenza, turno che è stato ricoperto dal collega Butti.

Ringrazia il collega Butti, oggi purtroppo impossibilitato a partecipare alla seduta, per il lavoro svolto, che, come si evince dal rapporto, è stato proficuo. Lo testimonia in primo luogo il sostanziale aumento del tasso di recepimento dei pareri: il 37,5 per cento delle condizioni e il 21,55 per cento delle osservazioni risultano recepite. Sul tasso di recepimento influisce peraltro la circostanza che dei 33 pareri espressi 13 sono stati espressi in « ultima lettura », cioè in seconda lettura su testi che non hanno conosciuto un'ulteriore lettura al Senato. Calcolato al netto di questi il tasso di recepimento sale al 42,85 per cento per le condizioni e al 27,06 per cento per le osservazioni. Si tratta di valori prevalentemente in crescita rispetto a quelli del precedente turno di presidenza (32,14 per cento delle condizioni e 24,6 per cento delle osservazioni recepite in generale e 39,13 per cento delle condizioni e 31,95 per cento delle osservazioni recepite al netto dei provvedimenti in « ultima lettura »).

All'attività consultiva, inoltre, il Comitato ha affiancato, nel quinto turno di presidenza, un'attività conoscitiva, dedicata al tema « qualità della legislazione ed emergenza », attraverso lo svolgimento di un ampio e approfondito ciclo di audizioni cui hanno preso parte numerosi esperti in materia e che hanno confermato, in molti casi, le posizioni espresse dal Comitato nel corso di tutta la Legislatura.

Coglie infatti l'occasione, in questa che dovrebbe essere l'ultima seduta del Comitato nella XVIII Legislatura, per ringraziare tutti i colleghi per questa felice esperienza di impegno comune sui temi della qualità della legislazione.

Nella prossima Legislatura a questa attività si assocerà anche l'istituendo Comitato per la legislazione del Senato; confida che fra i due organi si instaurerà un dialogo proficuo e fruttuoso magari anche ricorrendo, in modo congiunto, ad attività conoscitive su temi di comune interesse.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022. Atto n. 411 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	7
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	11

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Praga in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (4-5 settembre 2022)	10
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	13

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Intervengono la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022.

Atto n. 411.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni avviano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che, in pendenza del tempo di *prorogatio*, l'esame del provvedimento in oggetto costituisce un atto dovuto.

Inoltre, segnalando che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni III e IV e della Commissione Bilancio è scaduto il 29 agosto scorso, precisa che, considerata la avvenuta definitiva scadenza del termine, è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Governo ad attendere fino alla data odierna l'espressione del parere anche da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati. Fa presente, altresì, che le omologhe Commissioni del Senato si sono già espresse sull'atto in titolo con parere favorevole approvato il 13 settembre scorso.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore per la III Commissione*, illustra il prov-

vedimento per le parti di competenza segnalando che, per quanto riguarda le risorse gestite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in relazione alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza e agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, le risorse passano da 343,8 milioni, previsti nella scorsa annualità, a 408,7 milioni nel 2022: un incremento significativo, anche alla luce del fatto che nel computo complessivo dello scorso anno era previsto uno specifico stanziamento – pari a 120 milioni di euro – per interventi di risposta alla situazione in Afghanistan.

L'aumento delle risorse previsto dal provvedimento in esame è riconducibile agli stanziamenti per progetti di cooperazione e di sminamento umanitario (+155 milioni), sostegno ai processi di pace (+26 milioni) e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (+5,4 milioni). Restano, invece, inalterate le risorse destinate agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, pari a 48,5 milioni di euro.

Le attività di cooperazione verranno distribuite nei Paesi individuati dalla Deliberazione missioni e in quelli limitrofi, tenendo conto dei Paesi prioritari per la cooperazione italiana individuati dal Documento triennale di programmazione e indirizzo 2021-2023.

Inoltre, coerentemente con l'adozione da parte italiana della raccomandazione dell'OCSE/DAC del 2 febbraio 2019, si cercherà, per quanto possibile, di rendere complementari tra loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari, adottando il criterio del «triplice nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace», con l'obiettivo di ridurre efficacemente le esigenze, i rischi e le vulnerabilità degli individui, sostenendo in particolare l'aspetto della prevenzione, e quindi il passaggio dalla semplice erogazione di assistenza umanitaria all'eliminazione delle cause profonde che ne sono all'origine.

Evidenzia che, peraltro, tale approccio è coerente con gli impegni assunti dal nostro Paese nell'ambito dell'Agenda 2030: il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, infatti, implica necessariamente il contrasto ai fattori che determinano le situazioni di instabilità politica, economica ed ambientale, anche nella prospettiva di scongiurare l'insorgere di conflitti locali e ridurre i fenomeni di migrazione forzata.

Osserva che nel 2022 la cooperazione italiana continuerà a concentrarsi sulle sfide strutturali e di lungo periodo, imperniando la sua strategia sulle tre priorità individuate nel periodo di presidenza del G20 – Popolazione, Pianeta e Prosperità – che mirano a costruire una nuova economia globale che assicuri un futuro equo, inclusivo e sostenibile per tutti.

Rileva che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di cooperazione sono suddivisi, come di consueto, per aree geografiche e prevalentemente indirizzati ai Paesi dell'Asia (84 milioni) – anche in risposta al nuovo scenario di crisi in Afghanistan – e dell'Africa (76 milioni).

Tuttavia, considerata l'imprevedibilità del quadro internazionale, saranno possibili rimodulazioni sia tra le diverse aree geografiche sia rispetto alle somme assegnate allo sminamento umanitario, nel rispetto del limite complessivo dell'importo assegnato alla scheda in esame (290 milioni di euro).

Sottolinea che, alla luce delle esigenze di sicurezza e tutela dei beni e del personale incaricato di svolgere i programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi oggetto del decreto, una quota non superiore al 4,5 per cento dello stanziamento per interventi (escluse le operazioni di sminamento) sarà assegnata alla copertura delle maggiori spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione, incluse quelle destinate a lavori, forniture e servizi volti ad allineare gli *standard* di sicurezza dei suoi uffici. Rileva che l'incremento dal 4 al 4,5 per cento rispetto allo scorso anno è dovuto proprio all'esigenza di potenziare le misure di protezione alla luce dell'accresciuta complessità della situazione internazionale e della conseguente esigenza di garantire, in tale contesto, l'operatività

di un crescente numero di sedi all'estero dell'Agenzia che operano in contesti a forte rischio di sicurezza o addirittura interessati da conflitti.

Segnala, infine, che a tali stanziamenti si aggiungono 110 milioni di euro, a titolo di reintegro nella disponibilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo delle somme erogate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 27 febbraio 2022 alla Tesoreria dello Stato ucraino quale sostegno al bilancio generale dell'Ucraina stessa. Ai fini del reintegro dei suddetti 110 milioni concorrerà lo stanziamento di 70 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 73 del 2022.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore per la IV Commissione*, associandosi alle considerazioni del collega, ricorda che l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 (legge quadro sulle missioni internazionali) prevedono che le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della medesima legge, siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Rileva che lo schema in esame – composto di due articoli e da un Allegato, che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione – reca la citata ripartizione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, anche se una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2023.

Entrando nel merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – programma 5.8, cap. 3006/1 – tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 e autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni

approvate, rispettivamente, il 27 luglio 2022 e il 26 luglio 2022, nelle misure stabilite dall'allegato 1 per complessivi 1.182.125.071 euro per l'anno 2022, e 499.082.284 euro per il 2023, per un fabbisogno finanziario complessivo di 1.681.207.355 euro, derivante dalle proroghe delle missioni internazionali in corso (1.149.001.694 euro per obbligazioni esigibili nel 2022 e 480.582.284 nel 2023) e dalle nuove missioni (33.123.377 euro per obbligazioni esigibili nel 2022 e 18.500.000 nel 2023). Al riguardo, segnala che il totale degli oneri correlati alla prosecuzione delle missioni in corso è di 1.171.307.698 euro per il Ministero della difesa, 3.709.942 euro per il Ministero degli Interni, 15.698.913 euro per il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro per la Presidenza del Consiglio dei ministri, 176.196 euro per il Ministero della giustizia e 408.691.229 euro per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Evidenzia che il totale degli oneri relativi alle nuove missioni deliberate nel 2022 è, invece, di 51.623.377 euro, interamente riferiti al Ministero della difesa.

Osserva, quindi, che l'articolo 2, considerato il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le missioni internazionali, conferma anche per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la possibilità, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale delle Forze armate inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente, come disposto anche dai precedenti schemi di decreti di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali.

Infine, evidenzia che il decreto è corredato della prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Alla luce delle considerazioni svolte, anche a nome del collega Battilocchio, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che nel frattempo la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Pino CABRAS (MISTO-A) preannuncia il voto contrario della sua componente alla proposta di parere avanzata dai relatori.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE) preannuncia il voto di astensione della sua componente alla proposta di parere avanzata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano il parere favorevole proposto dai relatori.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sugli esiti della missione svolta a Praga in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (4-5 settembre 2022).

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che lo scorso 4 e 5 settembre si è svolta, a Praga, la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), a cui hanno preso parte il Presidente della IV Commissione, Gianluca Rizzo, insieme ai colleghi Ermellino e Migliore, componenti della III Commissione.

Avverto che per la Conferenza in titolo è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione, e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni prendono atto.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022. Atto n. 411.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, indicati nella Deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 (atto n. 411);

premesso che:

lo schema di decreto in esame attua la risoluzione n. 8-00175, approvata il 27 luglio 2022 dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera dei deputati, e le risoluzioni nn. Doc. XXIV n. 66 e Doc. XXIV n. 67, approvate il 26 luglio dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica, con le quali, secondo l'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state autorizzate le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5) e alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al

fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5);

il fabbisogno complessivo delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione indicati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 e autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni sopra richiamate, pari a 1.681.207.355, viene coperto per 1.182.125.071 euro mediante lo stanziamento corrente del Fondo per le missioni per l'anno 2022, pari a 1.189.027.141, e per euro 499.082.284 mediante obbligazioni esigibili per il 2023;

l'Allegato 1 allo schema di decreto evidenzia la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione delle Amministrazioni dello Stato coinvolte, in modo da evidenziare, per ciascun intervento, il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, quello coperto mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2022 e quello coperto mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2023;

in particolare, l'onere correlato alla prosecuzione delle missioni in corso è di 1.171.307.698 euro per il Ministero della difesa, 3.709.942 euro per il Ministero degli interni, 15.698.913 euro per il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro per la Presidenza del Consiglio dei ministri, 176.196 euro per il Ministero della giustizia e 408.691.229 euro per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, mentre il totale degli oneri relativi alle nuove missioni deliberate nel 2022 è di 51.623.377 euro, interamente riferiti al Ministero della difesa;

quanto agli oneri relativi al totale delle missioni, le risorse passano da 1.258.688.451, previsti nella scorsa annualità, di cui 1.245.420.530 relativi alla proroga delle missioni in corso e 13.267.921 relativi alle nuove missioni deliberate a 1.222.931.075 euro nel 2022, di cui 1.171.307.698 relativi alla proroga delle missioni in corso e 51.623.377 relativi alle nuove missioni deliberate;

quanto agli oneri per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza e agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, le risorse passano da 343,8 milioni, previsti nella scorsa annualità, a 408,7 milioni nel 2022, riconducibili agli stanziamenti per progetti di cooperazione e di sminamento umanitario (+155 milioni), per sostegno ai

processi di pace (+26 milioni) e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (+5,4 milioni);

tali risorse dovranno essere impiegate in coerenza con l'adozione da parte italiana della raccomandazione dell'OCSE/DAC del 2 febbraio 2019, al fine di rendere complementari tra loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari, adottando il criterio del « triplice nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace »;

considerato il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le missioni internazionali ed esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato rendono necessario, anche per il 2022, confermare le disposizioni stabilite per l'anno 2021 quanto al trattamento di missione spettante al personale impegnato nelle missioni internazionali, calcolando l'indennità sulla diaria giornaliera di una località diversa di quella di destinazione, purché nello stesso continente,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta a Praga in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (4-5 settembre 2022).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il 4 e 5 settembre si è svolta a Praga la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), alla quale hanno partecipato il Presidente Rizzo per la IV Commissione e i colleghi Migliore ed Ermellino per la III Commissione.

La Conferenza, svoltasi interamente nella giornata del 5 settembre, è stata preceduta dalla consueta riunione informale del cosiddetto Gruppo MED, che riunisce i rappresentanti dei parlamenti dell'Europa del Sud (Italia, Spagna, Francia, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo) dove ci si è confrontati sulle nuove sfide che interessano il Mediterraneo e i Paesi che su di esso affacciano. L'On. Migliore ha sottolineato come risulti fondamentale avere delle buone relazioni con i Paesi del Nord Africa, al fine di definire specifici accordi, non solo sulla gestione dei flussi migratori, ma anche sulla sicurezza alimentare e l'approvvigionamento energetico. Su proposta della Presidenza maltese, il Gruppo MED ha, altresì, concordato di inviare una lettera congiunta alla Presidenza Svedese della prossima Conferenza interparlamentare sulla PESC e PSDC, proponendo una modifica al regolamento della Conferenza stessa, che preveda l'obbligatorietà e non più, come attualmente, l'eventualità, di adottare, per consenso delle varie delegazioni, delle conclusioni a conclusione dei suoi lavori.

Successivamente ha avuto avvio la Conferenza, il cui programma era articolato in quattro specifiche sessioni, cui sono seguiti gli interventi delle delegazioni parlamentari degli Stati membri, dei Paesi candidati e del Parlamento europeo.

La prima è stata dedicata alla definizione delle prossime priorità di politica di sicurezza e difesa comune, con particolare riguardo a quanto previsto nella Bussola Strategica lo scorso marzo.

In tale ambito, l'Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa comune, Joseph Borrell Fontelles, ha ricordato le decisioni assunte nell'ultima riunione del Consiglio UE Affari Esteri e Difesa del 30 e 31 agosto (sospensione totale dell'accordo tra l'UE e la Russia per la facilitazione dei visti dei cittadini russi per l'ingresso nell'area Schengen, coordinamento dei Paesi dell'UE per poter cooperare con i *partner* africani, nonché definizione di un accordo per l'istituzione di una missione UE di addestramento per l'esercito ucraino). Ha, quindi, fatto presente che il prossimo marzo sarà pubblicato il primo rapporto sull'attuazione della Bussola Strategica ed ha anticipato come la guerra in corso in Ucraina richiederà una revisione di tale strumento per aggiornarlo ai nuovi scenari geopolitici.

Per l'Italia è intervenuto l'On. Migliore, il quale ha sottolineato come occorra sviluppare le relazioni con i Paesi del Nord Africa, non solo attraverso rapporti bilaterali, ma anche con strumenti che coinvolgano l'Unione europea nel suo complesso.

Nella seconda sessione è stata sviluppata la tematica inerente le modalità di supporto all'Ucraina, anche in relazione alle prospettive di una sua ricostruzione.

Sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, il quale ha ricordato come il suo Paese è al primo posto nel sostegno pro-capite al popolo ucraino attraverso la concessione di visti temporanei, e il Presidente della Commissione

Esteri dell'Ucraina, Oleksandr Merezhko, il quale ha sottolineato come occorra che la Russia venga giudicata per i crimini contro l'umanità e che venga estromessa dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. In ordine alla prospettiva di ricostruzione, lo stesso ha rilevato come l'Ucraina ambisca a diventare un Paese attrattivo per i giovani, ritenendo, a tal fine, di fondamentale importanza riformare il sistema di istruzione e prevedere la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la collaborazione con università e aziende di carattere internazionale. L'On. Migliore ha rilevato come l'Italia supporta l'adesione dell'Ucraina nell'Unione europea e che nei suoi confronti occorra evitare di commettere gli stessi errori compiuti in relazione alle domande di adesione nell'Unione da parte dei Paesi dell'area balcanica. Ha, altresì, sottolineato l'opportunità che l'Unione europea, in relazione all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, studi la possibilità di applicare strumenti già esistenti in Italia, quali la confisca dei beni appartenenti alla criminalità organizzata, per aggredire i patrimoni degli oligarchi russi.

La terza sessione si è occupata di quale politica l'Unione europea debba perseguire in riferimento, appunto, al suo allargamento ad Est, e se l'aggressione all'Ucraina non richieda un'accelerazione delle relative procedure.

Sono intervenuti, al riguardo, il Direttore Generale per le politiche di vicinato e di allargamento della Commissione europea, Maciej Popowski, l'Ambasciatrice della Repubblica ceca nel Montenegro, Janina Hrebickova e la Direttrice delle politiche "Futuro del programma di sicurezza GLOBSEC" Helena König. In tale contesto sono state analizzate quali potrebbero essere le migliori soluzioni adottabili, individuate nella revisione dei Trattati - che richiede, comunque, un periodo di non trascurabile lunghezza - nella possibilità di passare dal requisito del voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata per deliberare l'ingresso dei nuovi Paesi richiedenti o, infine, nell'istituzione di speciali *memberships* in relazione allo *status* di ciascun Paese. Nel corso del dibattito la possibilità di prevedere un'accelerazione delle procedure è stata analizzata anche alla luce della necessità di preservare i capisaldi che contraddistinguono l'Unione europea, consistenti nel riconoscimento di valori e principi comuni, rispetto ai quali si chiede agli Stati aderenti un impegno fattivo. L'On Ermellino ha espresso una posizione favorevole ad un allargamento dell'Europa che includa anche i Balcani, ritenendo che la procedura ipotizzata dalla Francia di istituire una Comunità politica europea possa essere seguita anche per rilanciare un dialogo condiviso e aperto con i Paesi della sponda del Nord Africa.

Infine, l'ultima sezione ha affrontato le problematiche della disinformazione, dei pericoli ibridi e della difesa *cyber*.


Hanno svolto le proprie relazioni la Presidente della Sottocommissione Difesa del Parlamento europeo, Nathalie Loiseau, il Capo di Stato maggiore della Forze armate della Repubblica ceca, Karel Rehka, e il Capo della Divisione per le comunicazioni strategiche e l'analisi informativa del Servizio Relazioni Esterne, Lutz Guller.

In tale occasione sono stati sottolineati i rischi per la democrazia derivanti da un uso distorto dell'informazione, mentre con riguardo agli attacchi ibridi - di cui non sono ancora chiari i contorni - e cibernetici si è sottolineata la necessità di ben individuare chi è l'autore e come gli stessi sono realizzati, considerando che le novità non consistono tanto nella narrazione, ma in ciò che l'accompagna, cioè la strumentazione e il progresso tecnologico. Occorrono, quindi, sistemi di allerta rapida e l'adozione di apposite strategie di difesa, anche in ragione dell'importante effetto deterrente che esse sono capaci di attivare. Risulta, inoltre, fondamentale avere strumenti di cooperazione serrata, in quanto l'approccio è di natura globale, e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, da realizzare attraverso percorsi formativi e di istruzione capaci di rendere più consapevoli i cittadini della realtà che li circonda. A tal fine è

stato ricordato come in Svezia sia stata attivata, attraverso una discussione pubblica in Parlamento, la creazione di specifiche reti di supporto.

Il Presidente Rizzo è intervenuto ricordando l'importanza di avviare una seria e strutturata cooperazione per la protezione degli ambienti sottomarini, destinati a divenire i principali bersagli della sfida cibernetica, ed ha auspicato— in ragione di un istituendo polo della subacquea in Italia - che vi sia la possibilità di coordinare le iniziative che verranno assunte dai vari Paesi europei per far fronte a tale sfida.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI COPRESIDENTI



EU2022.CZ
Parliamentary Dimension



POSLANECKÁ
SNĚMOVNA
PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY



Noi, co-presidenti della XXI Conferenza interparlamentare per la PESC e la PSDC:

1. Accogliamo con favore l'ambizione e le iniziative dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel porsi alla guida della promozione di partenariati globali e nel rafforzare l'ordine multilaterale fondato su regole e valori attraverso una riforma delle istituzioni e delle organizzazioni basilari. Rileviamo che tali iniziative consentono alla comunità internazionale, retta dal diritto internazionale, di affrontare efficacemente le sfide globali come il cambiamento climatico, le pandemie, la crisi energetica e le minacce terroristiche, nonché di lottare contro l'influenza di attori autoritari malevoli. Evidenziamo la necessità che l'UE difenda e promuova la democrazia a livello globale con l'esempio.
2. Sottolineiamo il ruolo cruciale dei Parlamenti nel controllo, nella supervisione e nell'indirizzo dell'azione e degli strumenti esterni dell'UE e auspichiamo un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo al fine di fare un uso pieno ed efficace del potere duro e morbido dell'UE nel mondo. Rileviamo la necessità di una politica estera e di sicurezza dell'UE più energica ed efficace, che si avvalga anche delle attuali procedure decisionali più efficienti.
3. Ribadiamo la nostra condanna, nei termini più vigorosi, della guerra di aggressione e d'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, non provocata, illegale e ingiustificata, nonché del coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione, ed esortiamo la Federazione russa a porre subito fine a tutte le attività militari in Ucraina e a ritirare

incondizionatamente tutte le forze e gli equipaggiamenti militari dall'intero territorio ucraino internazionalmente riconosciuto.

4. Esprimiamo la nostra totale solidarietà con il popolo ucraino e sosteniamo le indagini sui crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina, anche attraverso la richiesta di un tribunale speciale delle Nazioni Unite per garantire che gli autori dei crimini di guerra e delle violazioni dei diritti umani siano chiamati a risponderne, e chiediamo all'UE di assistere l'Ucraina nelle sue indagini internazionali sui crimini di guerra nonché di raccogliere le prove dei crimini di guerra commessi nelle giurisdizioni penali rispettive degli Stati membri dell'UE. Chiediamo la sollecita fornitura di armi, in conformità con le esigenze formulate dalle autorità ucraine, specie ricorrendo allo Strumento europeo per la pace e al meccanismo di coordinamento, come pure nell'ambito degli accordi bilaterali degli Stati membri con l'Ucraina, e lo studio di modalità per rafforzare la sicurezza e la resilienza dei partner associati dell'UE utilizzando le possibilità aperte dalla Bussola strategica e aumentando l'assistenza alla Georgia e alla Moldavia nel quadro dello Strumento europeo per la pace.
5. Sottolineiamo, in vista della prossima legge per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni, che l'UE sta così ovviando a una grave carenza della difesa europea e sforzandosi di migliorare l'efficienza della spesa pubblica per la difesa e di aumentare la solidarietà e la coesione nella protezione e nella difesa dell'Unione e dei suoi cittadini. Diamo atto dell'efficace attuazione del Fondo europeo per la difesa da parte della Commissione europea. Ricordiamo che il controllo parlamentare delle questioni di difesa a livello UE è di gran lunga inferiore a quello di altri ambiti politici e a ciò che suggeriscono le norme democratiche.
6. Sottolineiamo la necessità di fare della sovranità strategica dell'UE un obiettivo che abbracci tutti i settori, facendola evolvere verso un approccio d'insieme alla politica estera, di sicurezza e di difesa, nonché all'azione esterna in generale, dando così all'UE la capacità di agire da sola quando occorre e con partner affini quando è possibile. Invitiamo a creare strumenti per contrastare la coercizione economica e raggiungere quanto prima la sovranità alimentare e la piena sicurezza delle forniture di energia onde ridurre le dipendenze energetiche, nonché per garantire ulteriormente la diversificazione delle catene di approvvigionamento al fine di contrastare le dipendenze strategiche dalle materie prime.
7. Accogliamo con favore la Bussola strategica quale strumento per rafforzare la capacità dell'Unione di agire come partner strategico sempre più credibile e come attore globale a favore della pace. Invitiamo a lavorare celermente all'attuazione degli aspetti più urgenti della Bussola strategica, tenendo conto del quadro costituzionale e degli accordi di sicurezza specifici di tutti gli Stati membri. Sottolineiamo l'importanza di adoperarsi congiuntamente per ovviare alle carenze di capacità, specie nell'ambito degli abilitanti strategici, dell'addestramento e della formazione militare comuni, di un maggiore impegno nel potenziamento della comunicazione strategica e di un rafforzamento dell'arsenale di contrasto alle minacce ibride e informatiche e di lotta contro la disinformazione, esplorando ogni possibile opzione per combattere le interferenze straniere malintenzionate nella politica interna degli Stati membri dell'UE. Invitiamo a progredire rapidamente nell'instaurazione di un'Unione della Difesa con obiettivi più

ambiziosi a breve, medio e lungo termine, attuando le azioni concrete definite nella Bussola strategica, il che servirebbe come punto di partenza per l'attuazione della difesa comune dell'UE, conformemente alla disposizione di cui all'art. 42, paragrafo 2, del TUE. A tale proposito riconosciamo anche il ruolo positivo che possono svolgere i Parlamenti nazionali nel fornire un quadro legislativo solido e robusto per le attività legate alla difesa a livello nazionale.

8. Salutiamo l'adesione alla Politica di sicurezza e di difesa comune della Danimarca, che ha così posto fine al suo opt-out, e alla presentazione ufficiale, da parte della Finlandia e della Svezia, della loro domanda di adesione alla NATO il 18 maggio 2022. Sottolineiamo l'importanza di una rapida ratifica dei loro protocolli di adesione da parte di tutti gli alleati della NATO. Salutiamo l'adozione del Concetto strategico della NATO durante il Vertice di Madrid e rileviamo la necessità di far sì che la Bussola strategica e il Concetto strategico della NATO portino a una crescente complementarità strategica. Ricordiamo la necessità di adoperarsi per una piena convergenza tra l'UE e la NATO nelle questioni di sicurezza e difesa ed evidenziamo il ruolo della NATO quale partner strategico ai fini della fornitura di sicurezza e della promozione del rafforzamento delle capacità.
9. Sottolineiamo la necessità di premere sulla Federazione russa affinché rispetti il diritto e i trattati internazionali. Invitiamo a adottare un approccio d'insieme verso la Federazione russa, abbandonando qualsiasi coinvolgimento settoriale con Mosca davanti alle atrocità e ai crimini di guerra orchestrati dalla dirigenza politica russa e commessi dalle truppe russe e dai loro emissari e mercenari in Ucraina e altrove. Chiediamo il rafforzamento dell'azione congiunta degli Stati membri dell'UE volta a congelare i beni dei cittadini russi e dei loro familiari o intermediari. Raccomandiamo la revoca dei regimi di concessione della cittadinanza in cambio di investimenti nell'UE o dei permessi di soggiorno nell'UE. Raccomandiamo la limitazione del numero di visti Schengen rilasciati ai cittadini russi e bielorusi, utilizzando direttamente le tasse di visto per aiutare le vittime ucraine dell'aggressione militare russa. Deploriamo l'uso delle risorse energetiche da parte russa quale strumento geopolitico e chiediamo che sia ridotta al minimo la dipendenza energetica dalla Russia, incentivando la diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche. Sollecitiamo il rafforzamento della sicurezza energetica europea e sottolineiamo la necessità di una cooperazione internazionale sulle problematiche della sicurezza alimentare.
10. Condanniamo il coinvolgimento diretto e indiretto della Federazione russa e di altri soggetti esterni in conflitti armati e in attacchi ibridi, occupazioni e ammassamenti di forze militari all'interno della regione o ai confini della Russia con la regione stessa. Rileviamo con seria preoccupazione le interferenze russe nella regione dei Balcani occidentali, portate avanti mediante tattiche ibride che comprendono campagne di disinformazione tese a minare il ruolo dell'UE e l'impegno dei singoli Paesi per un futuro europeo, compresa la cooperazione economica ed energetica e la diplomazia vaccinale.
11. Chiediamo un monitoraggio complessivo delle sanzioni dell'UE e della loro attuazione e applicazione da parte degli Stati membri. Auspichiamo un'apertura ai Paesi candidati all'adesione all'UE ed esortiamo a un maggiore allineamento con le misure restrittive dell'UE. Chiediamo uno stretto coordinamento con gli alleati transatlantici e con i partner

internazionali che condividono le stesse idee per conseguire la massima efficacia delle sanzioni.

12. Riaffermiamo l'impegno a favore dell'allargamento, che è più che mai un investimento geostrategico in un'UE stabile, forte e unita. Invitiamo gli Stati membri a dare nuovo impulso al processo di allargamento e a mantenere le promesse fatte mediante passi concreti e positivi nei processi di adesione dei Paesi che intendono entrare nell'Unione. Accogliamo con favore la concessione dello status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia e ne chiediamo la concessione alla Georgia una volta che le priorità specificate nel parere della Commissione saranno state pienamente affrontate.
13. Ribadiamo il fermo sostegno alla prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali e ribadiamo quindi la richiesta di offrire un percorso chiaro ai Paesi che intendono aderire all'UE. Sottolineiamo che ogni Paese che rientra nell'allargamento dovrebbe essere giudicato in base ai propri meriti, e che il processo di allargamento rimane saldamente fondato sul soddisfacimento di tutti i criteri pertinenti, con un forte accento sul rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e delle minoranze, nonché sulla promozione della riconciliazione e del progresso economico quali precondizioni di una pace, una stabilità e una prosperità durature. Invitiamo gli Stati membri a rinnovare il loro impegno a favore dell'allargamento, onorando gli obblighi dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali. Chiediamo pertanto l'abolizione dell'obbligo di visto per i cittadini del Kosovo. Plaudiamo all'apertura dei negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord, nonché alla disponibilità del Consiglio europeo ad accordare lo status di candidato alla Bosnia-Erzegovina. Ricordiamo che l'UE dovrebbe essere il primo "partner elettivo" per promuovere la pace, la sicurezza e il progresso nella regione e auspichiamo passi decisi nella comunicazione strategica per controbilanciare le interferenze straniere malevole. Sottolineiamo che i Paesi dei Balcani occidentali dovrebbero beneficiare delle formule di cooperazione in tema di sicurezza e difesa a livello UE, quali la Cooperazione strutturata permanente e il Fondo europeo per la difesa.
14. Ribadiamo l'appello a riportare la trasformazione democratica e lo Stato di diritto al centro del processo di adesione all'UE. Sottolineiamo che i fondi dello Strumento di assistenza preadesione (IPA III) dovrebbero essere più mirati per poter registrare progressi in tali settori, nonché nel miglioramento della visibilità dei finanziamenti dell'UE nella regione e produrre un impatto tangibile sul territorio tramite una maggiore condizionalità. Incoraggiamo un maggiore impegno per garantire che i cittadini della regione siano più strettamente associati all'UE e beneficino contemporaneamente del processo di allargamento e invitiamo l'UE ad accelerare il coinvolgimento dei Paesi della regione nelle politiche di coesione e nelle questioni di politica estera.
15. Riaffermiamo l'indefettibile sostegno ai Paesi del Partenariato orientale (PO), in particolare per quanto attiene alla loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale all'interno dei loro confini internazionalmente riconosciuti, nonché al rispetto della volontà dei popoli di decidere il proprio futuro e la propria politica estera senza interferenze esterne. Riconosciamo che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina sta avendo un impatto negativo soprattutto sui Paesi del PO. Esortiamo l'UE a rivedere la politica

europea di vicinato allo scopo di valutare approfonditamente l'impatto della guerra mossa dalla Russia all'Ucraina sulla cooperazione all'interno del Partenariato orientale

16. Sosteniamo la pace, la stabilità, la prosperità e i principi democratici nel Vicinato meridionale. Auspichiamo un rafforzamento del dialogo e della cooperazione dell'UE con i Paesi del Vicinato meridionale negli ambiti politici pertinenti e promuoviamo la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la lotta alla pirateria, la sicurezza marittima e la lotta contro il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo.
17. Sottolineiamo l'importanza della piena attuazione dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, ivi compresi il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Consideriamo importante lavorare con il Regno Unito per massimizzare le future possibilità di cooperazione e coordinamento nei settori della politica estera e di sicurezza e della difesa, anche nel quadro della cooperazione UE-NATO.
18. Auspichiamo il rafforzamento della cooperazione transatlantica UE-USA sulla base di un partenariato tra pari, fondato su valori e obiettivi condivisi e sul principio del partenariato nella leadership e nella responsabilità, nel rispetto dell'autonomia, degli interessi e delle aspirazioni dell'altra parte. Sosteniamo appieno e ci impegniamo a perseguire sinergie e obiettivi comuni in materia di politica estera e di sicurezza approfondendo la cooperazione nel quadro del dialogo transatlantico UE-USA sulle principali sfide globali quali il cambiamento climatico, la minaccia rappresentata dai regimi autoritari e totalitari, il terrorismo e la radicalizzazione e la tutela e conservazione del patrimonio culturale, in particolare nelle zone di conflitto. Salutiamo il livello di coordinamento senza precedenti tra l'UE e gli Stati Uniti sulle sanzioni e gli aiuti all'Ucraina.
19. Accogliamo con favore la Comunicazione congiunta dell'UE su un "partenariato strategico con il Golfo" del 18 maggio 2022. Sottolineiamo che un partenariato rafforzato con i Paesi del Golfo è fondamentale e opportuno, specie in una fase di cambiamenti geopolitici radicali. Insistiamo sul fatto che la priorità dell'UE è il rilancio del Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) poiché ciò costituisce una questione di sicurezza per l'Europa e la regione. Ricordiamo che il JCPOA rimane l'unico modo per fermare le preoccupanti attività nucleari dell'Iran.
20. Plaudiamo al rinnovato impegno dell'UE nei confronti della regione indo-pacifica e sottolineiamo che la nuova Strategia indo-pacifica dell'UE deve essere attuata rapidamente, poiché offre ai partner della regione la possibilità di affrontare insieme le sfide comuni. Invitiamo tutte le parti a promuovere un'architettura di sicurezza regionale dell'Indo-Pacifico aperta, stabile e fondata su regole, conforme ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto internazionale, e in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Siamo per una maggiore cooperazione con i Paesi della regione, segnatamente con il Giappone, l'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (ASEAN), l'Australia, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea e Taiwan.

21. Prendiamo atto degli esiti del Vertice UE-Cina. Auspichiamo una maggiore unità fra gli Stati membri dell'UE in merito all'adozione di misure volte ad affrontare la politica antidemocratica e il comportamento aggressivo della Cina, che mette in pericolo la sovranità dei suoi vicini e la stabilità della regione indo-pacifica. Sottolineiamo la necessità di garantire che qualsiasi sostegno alla guerra di aggressione della Russia in Ucraina da parte cinese e qualsiasi elusione degli effetti delle sanzioni contro la Russia abbiano delle conseguenze sui rapporti della Cina con l'UE.
22. Riaffermiamo l'importanza del partenariato UE-Africa, che può avere successo solo se è davvero un partenariato tra pari, costruito sulla responsabilità e solidarietà di ognuno e su una visione comune del nostro futuro. Chiediamo la rigorosa attuazione degli SDGs [*Obiettivi di sviluppo sostenibile*] in tutti gli ambiti delle relazioni UE-Africa e salutiamo la stipula dell'Accordo post-Cotonou nell'aprile 2021, il rafforzamento dei legami dell'UE con i Paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'aumento della cooperazione nelle sedi multilaterali sull'Agenda per lo sviluppo sostenibile e l'azione climatica. Condanniamo la presenza in Africa di società militari e di sicurezza private, in particolare il gruppo russo Wagner, sostenuto dal Cremlino.
23. Rimaniamo seriamente preoccupati per il crescere dell'instabilità nella regione del Sahel e sottolineiamo l'impegno dell'UE per un coinvolgimento a tutto campo nella regione in termini di sostegno politico, assistenza tecnica e finanziaria, specie per le riforme del settore della sicurezza, l'addestramento militare e l'appoggio alla protezione e al rafforzamento della società civile, tutti aspetti essenziali per affrontare le minacce alla sicurezza. Invitiamo l'ECOWAS e gli Stati membri dell'UE ad attuare efficacemente il memorandum d'intesa sulla pace, la sicurezza e la *governance*, nonché a rendere pienamente operativo il G5 Sahel e a far sì che gli Stati membri dell'UE collaborino strettamente con esso sui temi della sicurezza.
24. Ricordiamo la grande importanza di una forte relazione dell'UE con l'America Latina e i Caraibi (ALC) e chiediamo che venga rafforzata la cooperazione con i partner della regione, particolarmente in materia di difesa dell'ordine multilaterale fondato sulle regole. Invitiamo l'UE e gli Stati membri ad attuare politiche più assertive nei confronti dei regimi autoritari che hanno tratto vantaggio dai loro rapporti con l'UE e hanno smantellato, violato o direttamente soppresso i diritti e le libertà dei loro cittadini.
25. Riconosciamo che la tecnologia, la connettività e i flussi di dati sono importanti dimensioni delle relazioni esterne e degli accordi di partenariato dell'UE e hanno considerevoli implicazioni geopolitiche. Sosteniamo l'ambiziosa e poliedrica iniziativa dell'UE "Global Gateway" [*Portale globale*], mirante a creare collegamenti anziché dipendenze investendo in reti digitali e infrastrutture di qualità con partner di tutto il mondo in modo equo e sostenibile. Auspichiamo la cooperazione con i Paesi del sud del mondo attraverso il *Global Gateway* per promuovere e difendere la pace, i principi democratici, i diritti umani e i valori che l'UE sostiene.

Marek Ženíšek
Presidente
Commissione
Affari esteri,
Camera dei deputati

Lubomír Metnar
Presidente
Commissione
Difesa,
Camera dei deputati

Pavel Fischer
Presidente
Commissione
Affari esteri, difesa
e sicurezza, Senato

David McAllister
Presidente
Commissione
Affari esteri,
Parlamento europeo

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. – Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto

legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 431). Ricorda che il termine per l'espressione del parere è il 28 ottobre prossimo.

Dà la parola al relatore per la VII Commissione, on. Valente, per la relazione introduttiva sugli aspetti di competenza della Commissione Cultura.

Simone VALENTE (IPF), *relatore per la VII Commissione*, riferisce che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 431 è stato presentato dal Governo alle Camere per apportare disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 36 del 2021 emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Ricorda che lo schema si compone di 31 articoli e avverte che nella presente rela-

zione viene illustrato il contenuto degli articoli da 1 a 12 nonché, per la parte di competenza della VII Commissione, degli articoli da 29 a 31. Degli altri, che riguardano per la grandissima parte il lavoro sportivo, parlerà la deputata Mura, relatrice per la XI Commissione.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 36, modificando le forme giuridiche che l'ente sportivo dilettantistico può assumere. In particolare, dal perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili vengono anzitutto eliminate le società di persone, poiché – come si legge nella relazione illustrativa – si è inteso contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società; rilevante, nell'ottica dell'intervento, è stato poi il fatto che le società di persone non possono godere delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002; entro detto perimetro vengono invece incluse sia le cooperative che gli enti del terzo settore.

Quanto alle cooperative, nella relazione illustrativa si osserva come tale forma giuridica – la quale può beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 – sia ampiamente diffusa nella realtà ordinamentale, e dunque si è ritenuto opportuno di mantenere e confermare questa opzione.

Per quel che attiene agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, la disposizione consente di svolgere, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. A tali enti si applicano le disposizioni del decreto n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Come si legge nella relazione illustrativa, con questo intervento il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro ca-

ratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.

L'articolo 2 aggiunge all'articolo 7 due nuovi commi contenenti ulteriori disposizioni in tema di atto costitutivo e statuto. L'intervento opera in due direzioni. In primo luogo, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità – invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche – di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica. Come si legge nella relazione illustrativa, la *ratio* è evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività principale. In secondo luogo, si prevede che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la specifica forma societaria adottata, con ciò confermandosi che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del Libro V del codice civile. Rimane invece esclusa l'applicazione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2021, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento: ciò in coerenza con l'assenza di fine di lucro che caratterizza – salve espresse deroghe – gli enti sportivi dilettantistici.

L'articolo 3 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2021, relativamente alla destinazione degli utili. Anzitutto, si prevede anche per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme della società cooperativa la regola già prevista per quelli costituiti in forma di società di capitali, secondo cui una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche me-

dante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci. Dal campo di applicazione di tale previsione vengono però espressamente esclusi gli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, per le quali restano fermi gli specifici vincoli previsti dall'articolo 2514 del medesimo codice civile. In deroga alla regola generale appena illustrata, il nuovo comma 4-bis introduce la possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari di innalzare dal 50 per cento all'80 per cento la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi. Si tratta di una previsione pro-concorrenziale, volta a introdurre forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. La scelta di tale platea di beneficiari è motivata alla luce del fatto che, per un verso, si tratta dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, per altro verso dalla loro maggiore potenzialità di innescare uno sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2021, dedicato alle attività secondarie e strumentali esercitabili dagli enti sportivi dilettantistici, prevedendo che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, di promozione pubblicitaria, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei limiti da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, cui lo stesso articolo 9 affida la perimetrazione di tali attività. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la *ratio* dell'intervento risiede nell'evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso producono l'intero ricavo di una società sportiva.

L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante le disposizioni tributarie, estendendo anche alle Discipline Sportive Associate la previsione dettata per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, secondo cui gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2021 con una formulazione della nozione di tesseramento quale atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo stato di soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Si aggiunge, poi, che il tesserato ha diritto a di partecipare non solo alle attività organizzate dalle realtà di cui è parte, ma anche da quelle riconosciute da esse.

L'articolo 7 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di età per il tesseramento, elevando da 12 a 14 gli anni compiuti i quali diviene necessario acquisire l'assenso personale del soggetto ai fini del tesseramento.

L'articolo 8 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di tecnici e dirigenti sportivi, prevedendo che tali figure debbano osservare, oltre alle norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, come attualmente previsto, anche quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate.

L'articolo 9 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 36 del 2021 per precisare che compete agli organismi affilianti, vale a dire le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, l'obbligo di verificare e controllare l'esistenza di una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali impiegati in attività sportive.

L'articolo 10 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante la definizione del « cavallo atleta », al fine di aggiornare al regolamento di esecuzione UE n. 2021/963 – che attiene all'identificazione e registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali – il richiamo alla disciplina europea di riferimento.

L'articolo 11 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, operando una correzione di pura forma all'articolo 23 del decreto concernente la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante.

L'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, sancendo che esse, ove si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec- Ante o da un Ente di Promozione Sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

L'articolo 29, modifica l'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante norme transitorie. In particolare, sono aggiornati i riferimenti contenuti nel Testo unico delle imposte sui redditi alle modifiche intervenute nella normativa sul lavoro sportivo.

L'articolo 30, modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante abrogazioni. Oltre ad alcune disposizioni di coordinamento, viene prevista la reviviscenza dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo n. 36 del 2021, di cui in precedenza si prevedeva l'abrogazione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tale disposizione, che dunque non sarà abrogata, esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI dalla norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Pertanto, anche se caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed eterodirette, continueranno a non essere sottoposte alla normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese alle associazioni e società sportive di cui sopra.

L'articolo 31 valuta in 230.000 euro per l'anno 2023 e in 330.000 euro a decorrere dal 2024 gli oneri derivanti dall'articolo 13, che prevede la possibilità per i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche e, previa autorizzazione, di essere retribuiti, beneficiando dell'esclusione di tali compensi, fino a 15.000 euro, dalla formazione del reddito imponibile. Sono, invece, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per il 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027 gli oneri derivanti dall'articolo 23, che rimodula le aliquote contributive applicabili a regime ai rapporti di lavoro sportivo prevedendo però, in alcuni casi, la riduzione del 50 per cento della contribuzione fino al 2027 (anziché il graduale aumento delle aliquote nel tempo). Infine, sono valutati in 24,4 milioni di euro nel 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 gli oneri derivanti dalle forme di detassazione previste all'articolo 24, che prevede l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei compensi fino a 15.000 euro e una ritenuta d'acconto del 20 per cento sui premi riconosciuti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive. La copertura finanziaria

è individuata, quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 34 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 la copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili ed urgenti.

Vittoria CASA, *presidente*, invita quindi la relatrice per la XI Commissione, on. Mura, ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Lavoro.

Romina MURA (PD), *relatrice per la XI Commissione*, con riferimento alle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, ricorda che in premessa lo schema fa riferimento alla necessità di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale. Alla luce di tale intendimento, pertanto, l'articolo 13, comma 1,

modificando l'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che definisce la figura del lavoratore sportivo, dispone, tra l'altro: l'estensione della fattispecie ai tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (lettera *a*); l'esplicitazione della funzione del lavoro sportivo quale presidio a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport (lettera *b*); l'eliminazione della presunzione della natura subordinata del rapporto prevista dalla normativa vigente per le collaborazioni coordinate e continuative, in caso di modalità di esecuzione organizzate dal solo committente (lettere *c* e *d*); l'esclusione delle prestazioni di collaborazione occasionale dal novero delle attività di lavoro sportivo (lettera *e*); la modificazione della disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro (lettera *f*); il rinvio ai contratti individuali stipulati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva della disciplina applicabile al contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (lettera *g*).

L'articolo 14, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021, reca limitate modifiche alla disciplina del lavoro subordinato sportivo, mentre l'articolo 15, che modifica l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, condiziona l'efficacia del contratto di lavoro subordinato sportivo all'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata. Come si legge nella relazione illustrativa, con la norma in esame vengono risolte alcune perplessità emerse in sede giurisprudenziale e dottrinale sulla natura della mancanza di approvazione.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, introduce la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, disponendo, in primo luogo, che esso si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente (durata della prestazione non superiore a diciotto ore settimanali e coordinamento delle attività sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva). La relazione illustrativa precisa che le disposizioni sono volte a ridurre i margini legati alla autonomia delle parti nell'inquadramento dei lavoratori, inserendo criteri per identificare la tipologia di rapporto e trasferendo al dilettantismo un principio già presente per il professionismo, sulla base del quale una minore continuità temporale nella prestazione è di per sé stessa indice di autonomia nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in cui il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo è una necessità imprescindibile dello sport.

La norma prevede inoltre: l'obbligo di comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche, i cui effetti sono equiparati a quelli della comunicazione al centro per l'impiego, anche con riferimento alle sanzioni in caso di inosservanza; le modalità di adempimento dell'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro; il rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti introdotti dalla disposizione in esame. Come si legge nella relazione illustrativa, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa il perno dell'intero mondo dello sport, con l'obiettivo di ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti e consentire un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società.

L'articolo 17 modifica la disciplina delle prestazioni sportive amatoriali, recata dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 36 del 2021, estendendola a tutte le società e le associazioni sportive, a prescindere dalla loro qualificazione dilettantistica, agli enti paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute s.p.a., modificandone la definizione in prestazioni sportive volontarie e dettagliando la tipologia delle spese che possono essere rimborsate.

L'articolo 18, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, riguardante la formazione dei giovani atleti, fissa a 15 anni il limite minimo di età dei lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società sportive professionistiche, fermo restando il limite massimo di 23 anni. Come si legge nella relazione illustrativa, sulla base di tale disposizione le società sportive possono proporre dei contratti « anticipati » di lavoro sportivo a giovani promesse che, tutelate dalla protezione del contratto, potranno decidere se proseguire o meno la loro attività nel mondo dello sport.

L'articolo 19, che modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, rinvia al 31 luglio 2023 l'eliminazione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo. La norma, inoltre, estende alle Discipline Sportive Associate i poteri regolamentari in materia attribuiti alle Federazioni Sportive Nazionali, applicabili a ulteriori tipologie di rapporto di lavoro a contenuto formativo.

Gli articoli 20 e 21 introducono modifiche, rispettivamente, alla disciplina dei controlli sanitari degli atleti, recata dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 36 del 2021, e a quella in materia di tutela della salute e della sicurezza, di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo. La relazione illustrativa precisa che le disposizioni sono volte anche a evitare sovrapposizioni tra la figura del medico competente e quella del medico specialista in medicina dello sport. L'articolo 22 introduce modifiche alla disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni recata dall'articolo 34 del decreto legislativo, volte ad ampliare per i lavoratori sportivi e per

i volontari tesserati le garanzie previste tramite le coperture assicurative.

Con riferimento alla disciplina del trattamento pensionistico recata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, l'articolo 23 fissa al 25 per cento l'aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, eliminando la previsione di un aumento graduale dal 20 per cento nel 2022 al 33 per cento nel 2025. Analogamente, per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome, la norma fissa l'aliquota contributiva al 25 per cento già dal 2022, eliminando la progressività dell'aumento dal già previsto 15 per cento in tale anno fino al 25 per cento nel 2025. La norma dispone, inoltre, l'applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l'importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 per cento delle aliquote fino al 31 dicembre 2027, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo.

L'articolo 24 modifica il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo, esclusi dalla base imponibile fino all'importo annuo di 15.000 euro.

L'articolo 25 introduce modificazioni alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati ma garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segreteria dei corsi e l'associato di supporto al funzionamento delle strutture tecniche.

L'articolo 26 dispone modifiche alla normativa recata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 36 del 2021 che distingue l'area delle discipline professionistiche da quella delle discipline praticate dai dilettanti, identificando il discrimine nelle finalità lucrative perseguite dalle società sportive e riconducendo all'area del dilettantismo le società e gli enti, compresi quelli del

terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

L'articolo 27 introduce disposizioni volte a chiarire le aree di competenza delle figure professionali del chinesologo di base, del chinesologo sportivo e del *manager* dello sport, disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Analogamente, l'articolo 28, che modifica l'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, chiarisce che la figura alternativa al chinesologo deve essere in possesso di una equipollente abilitazione professionale e che il chinesologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.

Di interesse per la XI Commissione è anche l'abrogazione, disposta dall'articolo 30, dell'articolo 67, primo comma, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, in conformità alle ripetute pronunce della Corte di cassazione, in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera *m*), del TUIR non possono essere riconosciuti. La relazione illustrativa precisa che la Corte di giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una Federazione Sportiva Nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata.

Andrea ROSSI (PD), dopo aver rilevato che oggi giunge a conclusione un percorso normativo avviato da lungo tempo con un testo che, purtroppo, non ha potuto beneficiare di un approfondimento sufficiente a causa della conclusione anticipata della legislatura, chiede ai relatori di inserire nel parere un'osservazione volta a posticipare l'efficacia delle disposizioni del decreto legisla-

tivo n. 36 del 2021 al 1° luglio 2023, data coincidente con l'inizio dell'anno sportivo.

Vincenzo SPADAFORA (IPF-IC) si associa alle considerazioni del deputato Rossi in merito all'accelerazione impressa al testo del decreto in esame il cui *iter* era stato caratterizzato da un proficuo spirito collaborativo pur avendo attraversato il susseguirsi di diversi Governi. Coglie l'occasione per esprimere rammarico per la riduzione di 50 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori sportivi anche se tali risorse sono state destinate dal decreto-legge n. 115 (cosiddetto Aiuti *bis*) alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Federico MOLLICONE (FDI), concordando con i deputati Rossi e Spadafora, preannuncia l'astensione dal voto su un provvedimento che, pur contenendo spunti positivi, avrebbe meritato un maggiore approfondimento prima di essere presentato alle Camere.

Romina MURA (PD), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VII Commissione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 1*).

Andrea ROSSI (PD) chiede chiarimenti in merito al mancato accoglimento della sua richiesta.

Simone VALENTE (IPF), *relatore per la VII Commissione*, pur condividendo le motivazioni della richiesta del deputato Rossi, ritiene di non poterla accogliere. Valuta infatti prioritario concludere la lunga fase di gestazione di norme attese da diversi anni da parte degli operatori del settore sportivo. Una valutazione nel senso voluto dal deputato Rossi potrà senz'altro essere rimessa al prossimo Governo e al prossimo Parlamento.

Andrea ROSSI (PD) si dichiara perplessa per la presa di posizione del relatore

rispetto all'inserimento di un'osservazione, peraltro non vincolante per il Governo. Sottolinea che la sua richiesta faciliterebbe i tanti operatori del settore che, trovandosi di fronte a nuove disposizioni, riuscirebbero meglio ad attuarle nella fase della nuova contrattazione che si aprirà, appunto, il 1° luglio 2023.

Vittoria CASA, *presidente*, interrompe brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Vittoria CASA, *presidente*, illustra una nuova proposta di parere formulata dai relatori nella quale viene aggiunta un'osservazione nel senso richiesto del deputato Rossi.

La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI, dopo avere sottolineato l'importanza della conclusione del percorso legislativo, che ha visto l'impegno di tutte le organizzazioni sportive e di tutte le forze politiche, ringrazia coloro che si sono particolarmente spesi per il raggiungimento del risultato nell'arco dei tre Governi che si sono succeduti nel corso della legislatura, con particolare riferimento ai sottosegretari Giorgetti e Spadafora. Esprime, quindi, il suo rammarico per l'astensione preannunciata dal gruppo Fratelli d'Italia, che mal si accorda con l'impegno profuso insieme alle altre forze politiche per il raggiungimento dell'importante sintesi delle posizioni di partenza, che assicurerà dignità a tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport e che dà un seguito legislativo alle numerose pronunce della Corte di cassazione, che – come chiarito anche nella relazione introduttiva – avevano evidenziato il rischio per il lavoratore sportivo di essere inquadrato nella fattispecie del lavoro subordinato. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, prende atto della proposta di parere delle Commissioni e assicura il suo impegno a valutare le osservazioni in esso contenute con i competenti uffici del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VII e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

ricordato che in premessa lo schema di decreto fa riferimento alla necessità di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

rilevato che l'articolo 24 modifica il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, esclusi dalla base imponibile fino all'importo annuo di 15.000 euro e considerato, in particolare, il nuovo comma 6-ter dell'articolo 36 che introduce un'agevolazione fiscale per favorire il graduale inserimento nel settore professionistico di atlete e atleti di età inferiore a 23 anni limitando tale agevolazione a società sportive professionistiche con specifici limiti di fatturato;

tenuto conto che l'articolo 28 introduce la previsione per il tecnico sportivo del possesso di una abilitazione professionale equipollente a quella richiesta ai chinesiologi e che, sulla base dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i criteri per il riconoscimento dei titoli equi-

pollenti sono definiti con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 28, il Governo recepisca integralmente i contenuti della posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, assicurando in ogni caso che le ipotesi di equipollenza di abilitazioni professionali di cui al novellato articolo 42, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rispondano ai criteri indicati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 33 e che al comma 1, lettera a), le parole « Il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria. » siano sostituite dalle seguenti « l'istruttore non svolge attività sanitaria. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'agevolazione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, per le squadre sportive professionistiche femminili;

b) valuti il Governo l'opportunità di correggere nel testo vigente del decreto legislativo n. 36 del 2021 l'errato riferimento alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sostituendolo con il corretto riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, modificando l'articolo 21 dello schema di

decreto legislativo in oggetto che già interviene sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021:

c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare sotto il profilo formale e so-

stanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge e 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

ricordato che in premessa lo schema di decreto fa riferimento alla necessità di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

rilevato che l'articolo 24 modifica il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, esclusi dalla base imponibile fino all'importo annuo di 15.000 euro e considerato che, in particolare, il nuovo comma 6-ter, introdotto dallo schema di decreto in esame nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede un'agevolazione fiscale per favorire il graduale inserimento nel settore professionistico di atlete e atleti di età inferiore a 23 anni limitando tale agevolazione a società sportive professionistiche con specifici limiti di fatturato;

tenuto conto che l'articolo 28 introduce la previsione per il tecnico sportivo del possesso di una abilitazione professionale equipollente a quella richiesta ai chinesiologi e che, sulla base dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i criteri per il riconoscimento dei titoli equi-

pollenti sono definiti con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 28, il Governo recepisca integralmente i contenuti della posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, assicurando in ogni caso che le ipotesi di equipollenza di abilitazioni professionali di cui al novellato articolo 42, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rispondano ai criteri indicati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 33 e che al comma 1, lettera a), le parole: « Il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria » siano sostituite dalle seguenti: « l'istruttore non svolge attività sanitaria »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'agevolazione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, per le squadre sportive professionistiche femminili;

b) valuti il Governo l'opportunità di correggere nel testo vigente del decreto legislativo n. 36 del 2021 l'errato riferimento alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sostituendolo con il corretto riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, modificando l'articolo 21 dello schema di

decreto legislativo in oggetto che già interviene sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021;

c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la

coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

d) valuti il Governo l'opportunità di posticipare l'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dallo schema di decreto legislativo in oggetto, entro il 1° luglio 2023.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 413 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Emendamenti C. 3704-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 413.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Elisa Tripodi, ha illustrato il contenuto del prov-

vedimento. Dà quindi la parola alla relatrice stessa per formulare la proposta di parere.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI) rileva l'opportunità di rivedere, anche nel prossimo futuro, la qualificazione di associazioni combattentistiche attribuita alle associazioni cui lo schema di decreto si riferisce, atteso che esse rappresentano vittime civili di guerra, perseguitati politici ed ex deportati politici, e non personale combattente o familiari superstiti di tale personale, senza peraltro incidere sull'ammontare degli stanziamenti in favore delle associazioni medesime.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato come la seduta odierna sia presumibilmente l'ultima della Legislatura, rin-

grazia gli uffici per il costante e qualificato supporto prestato all'attività della Commissione (*Applausi*).

Ringrazia, inoltre, tutti i membri della Commissione per lo spirito di collaborazione, che ha consentito di gestire al meglio anche fasi delicate, quale, ad esempio, quella della pandemia.

Dichiara, a conclusione della sua esperienza parlamentare, di considerare un onore l'aver svolto le funzioni di Presidente della Commissione e rivolge un cordiale saluto a tutti i commissari e un augurio particolare ai commissari candidati alle imminenti elezioni (*Applausi*).

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Emendamenti C. 3704-A

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3704, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. (Atto n. 413).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 413);

richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, se-

guendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2021, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione della composizione della Commissione	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
Sui lavori della Commissione	43
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	56
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 12.05.

Variazione della composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Cataldi, appartenente al gruppo Movimento 5 Stelle, cessa di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte l'onorevole Vittorio Ferraresi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 407.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 2 ottobre prossimo, ricorda altresì che nella seduta dell'8 settembre si è svolta la discussione generale e che è stata inviata per le vie brevi questa mattina ai membri della Commissione la proposta di parere predisposta dalle relatrici.

Lucia ANNIBALI (IV-IC'E'), *relatrice*, sottolinea che la proposta di parere predisposta, che sarà presentata e illustrata dall'altra relatrice, onorevole Cristina, ricalca il lavoro svolto dalla Commissione Giustizia presso l'altro ramo del Parlamento. Evidenzia che tale lavoro è stato il frutto di un confronto intervenuto anche con l'Esecutivo e che il Senato ha espresso all'unanimità il parere, recante condizioni su alcuni temi che richiedono chiarimenti rispetto ai principi e ai criteri direttivi di delega.

Mirella CRISTINA (FI), *relatrice*, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (MISTO-A) manifesta preliminarmente il proprio disappunto nel constatare che nessuno dei sottosegretari di Stato per la giustizia sia presente alla seduta odierna. A suo avviso tale assenza è determinata dall'imbarazzo che gli

stessi provano per gli schemi di decreto all'esame della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolineando come i sottosegretari cui fa riferimento il collega Colletti siano assenti per concomitanti impegni istituzionali, evidenzia che in seduta è presente un rappresentante del Governo. Invita quindi il collega Colletti ad attenersi al tema del proprio intervento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che la giustizia civile, che già non funziona a causa dei tempi e delle modalità in cui è strutturata, con il provvedimento in esame non potrà che peggiorare. A suo avviso, pertanto, lo schema in esame sarebbe da rigettare per la quasi totalità del suo contenuto. Sottolinea in primo luogo che il provvedimento introduce una modifica dei riti che non sarà in grado di migliorare l'efficienza del processo civile. Una riforma dei riti presuppone, a suo avviso, che inizialmente i procedimenti siano più lunghi e che si crei contenzioso sulla procedura. Stigmatizza quindi l'aspirazione di ogni Ministro della giustizia di intervenire sul procedimento civile al fine di intestarsi un nuovo rito. Rileva quindi che lo schema in discussione introduce un nuovo processo civile che in parte ricalca il rito societario, ma rammenta che quest'ultimo, dopo un breve periodo di prova, non ha funzionato. Si domanda in proposito per quale ragioni si perseveri sempre nei medesimi errori e ritiene che gli esperti del Ministero, nonostante le loro competenze, non siano riusciti a dissuadere la Ministra dall'effettuare un simile errore. Ritiene inoltre che il nuovo rito sarà foriero di ulteriori confusioni e che, a causa della ristrettezza del termine previsto di 50 giorni dalla notifica, non consentirà una difesa compiuta alla parte convenuta. Per quanto attiene alle competenze per valore, per le quali la legge delega prevedeva una mera rideterminazione, osserva che con il provvedimento in discussione si torni indietro rispetto alla follia prevista dalla cd. « riforma Orlando »: stigmatizza quindi il previsto aumento della competenza del giudice di pace rammen-

tando che in tale ambito non è prevista alcuna digitalizzazione. Con riferimento alla redazione degli atti, che lo schema prevede debbano essere scritti « in maniera chiara », si domanda quale sia il significato giuridico di tale locuzione e quale sarebbe la sanzione da applicare in caso di redazione di atti in maniera non chiara. Nel sottolineare in proposito che gli avvocati saranno costretti ad essere sintetici nella predisposizione degli atti, ricorrendo a modelli precompilati, ricorda che la Cassazione rigetta gli atti troppo sintetici. Rammentando che per accedere alla giustizia è necessario versare il contributo unificato e delle tasse, ritiene che la previsione di una nuova condanna in favore della cassa delle ammende costituisca una ulteriore sovrattassa che graverà sui cittadini italiani e sottolinea come in proposito la Ministra Cartabia avesse manifestato l'intenzione di non voler intervenire. Con riferimento all'introduzione del nuovo articolo 127-ter del codice di procedura civile, relativo al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sottolinea come il vero confronto tra le parti si instaura con il contraddittorio orale. A suo avviso quindi la nuova disposizione rappresenta una follia che renderà più difficile la comprensione del processo per il magistrato. Fa quindi presente che il citato articolo 127-ter dispone inoltre che il giudice provveda entro trenta giorni dalla scadenza del deposito delle note. A suo avviso tale previsione non farà però altro che allungare i tempi dei processi. Non condivide neanche l'obbligo di comparizione personale delle parti di cui al nuovo articolo 183 del codice di procedura civile. In proposito osserva che tale disposizione aumenterà i costi per le parti e si domanda, in caso di gratuito patrocinio, se anche le spese di trasferta siano a carico dello Stato o se invece tale norma non finirà per limitare l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti. In merito al passaggio di rito da ordinario a semplificato, manifesta le sue perplessità, chiedendosi quale sia la *ratio* di un rito semplificato in considerazione del fatto che, se il procedimento non necessita di una ampia discussione, il giudice può andare direttamente a

decisione. Con riferimento all'ordinanza di accoglimento della domanda prevista dal nuovo articolo 183-ter del codice di procedura civile, sottolinea come essa sia già prevista dall'articolo 186-*quater* del medesimo codice. Sottolinea inoltre che, in caso di accoglimento del reclamo, i tempi della causa saranno più lunghi rispetto a quelli di un procedimento normale.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Colletti a concludere il proprio intervento, rammentando che, ai sensi del Regolamento, i deputati hanno la facoltà di parlare, in dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene, pur avendo esaurito il tempo a sua disposizione, di poter continuare ad intervenire in considerazione del suo ruolo di avvocato per sottolineare gli errori contenuti nel provvedimento in discussione, al fine di evitare i gravi danni che potrebbero intervenire nel processo civile.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadendo che la Commissione si trova nella fase di dichiarazione di voto, sottolinea come il collega Colletti abbia già ampiamente utilizzato il tempo a sua disposizione. Invitando quindi il collega ad avviarsi celermente alla conclusione del suo intervento, precisa che, in considerazione dell'importanza del dibattito in corso, non è sua intenzione togliergli la parola.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che la formulazione del nuovo articolo 275-bis del codice di procedura civile sia la dimostrazione della mancanza di conoscenza, da parte di chi scrive le leggi, di come funziona la giustizia in Italia, poiché le sentenze, di fatto, vengono scritte dal giudice prima della discussione orale della causa in udienza. A suo avviso ci si sta avvicinando sempre di più alla giustizia americana che non prevede l'obbligo di motivazione. Rileva inoltre, che il nuovo rito dinanzi al giudice di pace sia molto confuso e che i termini utilizzati dal decreto legislativo non siano univoci.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita nuovamente il collega Colletti a concludere il proprio intervento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che prevedere la citazione per l'appello di un procedimento di primo grado che inizia con ricorso, non costituisce una semplificazione. Sottolinea inoltre che la previsione, al nuovo articolo 350-*bis* del codice di procedura civile, di una motivazione sintetica mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto contribuirà ad aumentare i ricorsi in Cassazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadendo che la Commissione si trova in fase di dichiarazione di voto, reitera l'invito al collega Colletti a concludere il proprio intervento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) precisa di non comprendere le ragioni per le quali si è ritenuto di sopprimere, nel nuovo articolo 360 del codice di procedura civile, la locuzione « omissione di fatto decisivo », così come incomprendibile gli appare la previsione, all'articolo 363-*bis* del medesimo codice, che le parti possano depositare « brevi memorie », domandandosi chi debba valutare tale brevità.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadendo nuovamente che la Commissione si trova in fase di dichiarazione di voto, fa presente che la collega D'Orso ha chiesto di intervenire.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene inoltre che sarebbe più opportuno sopprimere l'attuale normativa sulla Cassazione per tornare alla precedente.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, se il collega Colletti continuerà ad intervenire senza essere autorizzato, si troverà costretto a sospendere la seduta.

Catello VITIELLO (IV-IC'E'), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il collega Colletti sembra intenzionato

a proseguire il suo intervento ad ogni costo, per ragioni per certi versi comprensibili. Ritiene pertanto che con la prospettata sospensione dei lavori della Commissione si finirebbe per offrire un'occasione a chi vuole strumentalizzare la situazione a fini elettorali. Invita piuttosto il presidente a convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di concordare i tempi per il prosieguo dell'esame degli atti del Governo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al collega Vitiello di essersi sempre dimostrato tollerante e paziente nei confronti di tutti e di essersi oggi limitato ad applicare le norme del Regolamento che prevedono una durata massima di dieci minuti per gli interventi in dichiarazione di voto. Precisa inoltre che il collega Colletti, cui ha consentito di parlare per ben più di dieci minuti, non ha inteso interrompere il proprio intervento nonostante i ripetuti inviti in tal senso, dimostrando con il suo comportamento scarso rispetto del Regolamento e della presidenza. Pertanto, ritiene di sospendere brevemente la seduta non avendo altro strumento per indurre i colleghi a rispettare le norme.

La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 12.35.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sull'ordine dei lavori per chiarire al collega Vitiello – purtroppo al momento assente dalla seduta – che, non essendo personalmente in campagna elettorale, non ha alcuna ragione di utilizzare a fini strumentali il presente dibattito. Sottolinea al contrario che, in qualità di avvocato, la sua aspirazione è quella di non vedere peggiorata la giustizia civile in Italia, ritenendo che analogo interesse dovrebbe essere condiviso anche dal collega.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Colletti a concludere il precedente intervento in dichiarazione di voto.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) con riguardo agli ulteriori aspetti critici della

riforma del processo civile, si domanda infine per quale ragione, invece di affidarsi alla decisione del giudice, si sia incentivato il ricorso alla mediazione delegata, sottolineando che tale soluzione comporta, da un lato, l'allungamento dei tempi del procedimento e, dall'altro, trattandosi di organismi privati, di un ulteriore onere finanziario a carico delle parti. Considerando irragionevole la scelta operata, ventila l'ipotesi che qualcuno dei collaboratori della Ministra Cartabia possa avere interessi personali nel settore degli istituti di mediazione. Ritiene in conclusione che lo schema di decreto in esame sia totalmente da rigettare, rilevando come esso sia stato scritto evidentemente da chi non ha alcuna contezza del funzionamento reale della giustizia italiana.

Valentina D'ORSO (M5S), rivendicando l'autonomia dei lavori della Commissione Giustizia della Camera rispetto all'omologo organo del Senato, rammenta che si era concordato un metodo di lavoro per cui i gruppi avrebbero sottoposto all'attenzione delle relatrici le proprie osservazioni, in esito ad un doveroso approfondimento dei temi più rilevanti posti dal provvedimento. Fa presente che, sulla base di tale accordo, il Movimento 5 Stelle, svolto tale approfondimento pur con una certa fatica, considerata la ristrettezza dei tempi e la situazione contingente, ha formulato una serie di rilievi correttivi, volti ad intervenire su aspetti puntuali dello schema con l'unica finalità di eliminare alcune contraddizioni del testo, di operare i necessari chiarimenti e di alleggerire le incombenze a carico degli avvocati, rilevato peraltro che alcune norme finiscono per contrarre gli spazi della difesa. Per citare soltanto alcuni dei rilievi sottoposti all'attenzione delle relatrici, segnala in primo luogo l'opportunità di mantenere inalterata la tempistica intercorrente tra la data della notifica della citazione e il termine assegnato al convenuto per la costituzione al fine di garantire un tempo congruo per lo studio e l'elaborazione della difesa da parte del convenuto. In materia di notificazioni, con riferimento all'articolo 3, comma 11, lettera d), dello schema, rileva inoltre l'esigenza di stabilire

che anche le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata siano effettuate dalle 7 di mattina fino (e non oltre) le 21 della sera, al fine di garantire chiarezza, uniformità e certezza sui tempi della notifica. Quanto al nuovo testo dell'articolo 183 del codice di procedura civile in materia di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, introdotto dal medesimo articolo 3 dello schema, ravvisa la necessità di sopprimere la previsione secondo cui le parti devono comparire personalmente, in quanto sarebbero estremamente ricorrenti i rinvii disposti dal giudice, con ciò confliggendo con l'intento acceleratorio sotteso alla riforma del processo civile. Aggiunge che anche la modifica introdotta all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, che consente al giudice di depositare la sentenza entro trenta giorni, confligge con la finalità acceleratoria che dovrebbe caratterizzare la riforma del processo civile e che peraltro ha sempre caratterizzato l'istituto del citato articolo. Relativamente alla nuova versione dell'articolo 171-*ter* del codice di procedura civile – introdotta dall'articolo 3, comma 12, lettera i) dello schema di decreto –, segnala l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano alle parti di rinunciare al decorso dei termini previsti, nonché di prevedere, verificata la mancata costituzione del convenuto, l'anticipazione da parte del giudice dell'udienza. Quanto poi alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, rilevando l'eccesso di discrezionalità attribuito al giudice con riguardo all'ascolto del minore, ritiene necessario intervenire sul nuovo articolo 473-*bis*.4 del codice di procedura civile, sopprimendo il comma 3 nonché la locuzione « manifestamente superfluo » del comma 2. Nel chiedere alle relatrici perché abbiano ritenuto di non accogliere, neanche parzialmente, i rilievi proposti dal suo gruppo, richiama le osservazioni sollecitate anche dagli addetti ai lavori e volte a garantire il funzionamento dell'istituenda procura presso la Procura della Repubblica per le persone, i minorenni e le famiglie. Sottolinea a tale proposito l'esigenza che l'ufficio venga dotato degli applicativi informatici

necessari per l'utilizzo e la partecipazione al processo civile telematico e che il pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie possa partecipare alle udienze delle sezioni circondariali mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Stigmatizza inoltre la scelta di garantire la copertura dei nuovi oneri finanziari derivanti dall'attuazione della riforma attraverso l'incremento del contributo unificato, ritenendo che non sia la strada giusta da percorrere. Ad integrazione dei rilievi avanzati dal suo gruppo, chiede chiarimenti alle relatrici e alla rappresentante del Governo in ordine a tre aspetti di natura tecnica. Con riguardo al primo, chiede che venga verbalizzata l'esatta natura del citato tribunale, considerate le molte ambiguità presenti nel testo, anche ad avviso degli addetti ai lavori. In secondo luogo, chiede di sapere che cosa si intenda esattamente per servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Infine chiede se il cosiddetto rito Fornero debba intendersi implicitamente abrogato o se al contrario continuerà ad essere applicato.

Pietro PITTALIS (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia, dando atto del lavoro egregio svolto dalla relatrici con la proposta di parere, nella quale vengono evidenziati alcuni aspetti che possono contribuire a migliorare il testo definitivo del decreto.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere delle relatrici.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega, che condivide le condizioni poste, sottolineando nel contempo che la proposta di parere è il frutto di un lavoro coordinato con l'omologa Commissione del Senato.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere delle relatrici.

Eugenio SAITTA (M5S) ricorda la richiesta rivolta dalla collega D'Orso alle

relatrici e alla rappresentante del Governo in merito ad alcune questioni di natura tecnica. Chiede quindi se vi sia un riscontro a tale richiesta.

Mario PERANTONI, *presidente*, rileva che né le relatrici né la rappresentante del Governo manifestano l'intenzione di fornire i richiesti riscontri.

Eugenio SAITTA (M5S), in assenza delle richieste precisazioni, annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalle relatrici.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 405.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che il parere dovrà essere espresso dalla Commissione entro domani, venerdì 16 settembre, secondo la disponibilità in tal senso manifestata dal Governo con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 4 agosto scorso, rammenta che nella seduta dell'8 settembre si è svolta la discussione generale e che è stata inviata ai membri della Commissione la proposta di parere predisposta dal relatore.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, in ragione di concomitanti impegni della rappresentante del Governo, i lavori della Commissione Giustizia dovranno interrompersi alle ore 13, per riprendere alle ore 14. Preannuncia pertanto che prima della sospensione si procederà esclusivamente all'esame dell'Atto del Governo n. 406, rinviando il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 414 alla seduta delle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Atto n. 406.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° ottobre prossimo, rammenta altresì che nella seduta dell'8 settembre si è svolta la discussione generale e che è stata inviata ai membri della Commissione la proposta di parere predisposta dei relatori.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome della collega Cristina, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che l'ufficio per il processo oggetto dello schema in esame presenta problemi rilevanti in particolare per quanto riguarda le incombenze attribuite ai vincitori del relativo concorso, considerato che in molti tribunali tali soggetti stanno di fatto svolgendo ruoli di aiuto cancellieri invece di fungere da assistenti ai magistrati. A suo parere, la criticità delle norme in materia di ufficio del processo risiede nel fatto che esse sono state riprodotte, anche malamente, da realtà completamente diverse, richiamando a tale proposito i *clerk* del Regno Unito o gli assistenti ai magistrati previsti dal diritto austriaco. Se veramente si fosse voluto sostenere il lavoro dei giudici, con particolare riguardo allo smaltimento del contenzioso, ma anche alla normale attività giurisdizionale, si sarebbe dovuto, a suo avviso, affiancare a ciascun magistrato un funzionario stabile, invece di destinare risorse alla formazione di persone che allo scadere dei tre anni torneranno a condizioni di precariato. Pertanto la legge di delega avrebbe dovuto istituire la figura del funzionario di carriera, eventualmente richiedendo requisiti di professionalità per l'accesso al concorso, quale per esempio il superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense, in modo da garantire che tali soggetti possano assistere il giudice nelle ricerche giurisprudenziali o nella gestione dell'udienza. Ritiene quindi che l'istituzione dell'ufficio del processo risponda all'unica finalità di utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza in alcun modo contribuire al miglioramento della giustizia italiana. Rammenta a proposito dei fondi del PNRR che si tratta per due terzi di prestiti, che andranno quindi restituiti, e per un terzo di risorse a fondo perduto, che tuttavia i cittadini italiani hanno versato in precedenza in qualità di contribuenti netti dell'Unione europea. Sollecitando quindi ad utilizzare al meglio le risorse del PNRR, ribadisce che si sarebbe dovuto puntare al funzionario di carriera destinato alla collaborazione diretta con il magistrato. Per tali motivi preannuncia il proprio voto con-

trario alla proposta di parere favorevole dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Atto n. 414.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole).

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà l'8 ottobre prossimo, fa presente che sono pervenuti i pareri della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali e pertanto la Commissione è nella condizione di esprimere il prescritto parere.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, annuncia di aver predisposto una proposta di parere favorevole, che è stata messa già a disposizione dei colleghi per le vie brevi e che illustra (*vedi allegato 4*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che è pervenuta una proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Movimento5Stelle (*vedi allegato 5*), che sarà posta in votazione solo nel caso di rie-

zione della proposta di parere presentata dal relatore.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia che il Gruppo Fratelli d'Italia si asterrà sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S) facendo presente, come annunciato dal Presidente, che il gruppo del Movimento5stelle ha presentato una proposta di parere alternativa, evidenzia come in tale proposta vi siano anche le ragioni per cui il proprio gruppo voterà contro la proposta di parere formulata dal relatore, le quali sono state già annunciate nella scorsa seduta. In particolare, ritiene che uno degli aspetti più critici dello schema di decreto in esame riguarda il tema della confisca, come evidenziato negli ultimi giorni anche da associazioni antimafia, come ad esempio l'associazione Libera. Ritenendo sbagliato che l'improcedibilità possa colpire anche provvedimenti patrimoniali, si sarebbe aspettato un intervento diverso su questo tema, come peraltro richiesto anche da esperti e magistrati.

Inoltre, ritenendo che alcuni punti della riforma, individuati nella proposta di parere alternativo, siano da perfezionare, giudica negativamente, in materia di condizioni di procedibilità, il passaggio, disposto dal decreto, dalla procedibilità d'ufficio a quella a querela di parte per alcuni reati. In particolare, ritiene sbagliata tale modifica nel caso di reati che si ripercuotono in maniera negativa sulla volontà di agire da parte della vittima, e soprattutto nel caso di reati che prevedono, come evidenziato da alcuni recenti casi di cronaca, minacce e violenze nei confronti della vittima del reato, con comportamenti arroganti e prevaricatori. Analoga criticità riguarda, a suo avviso, i reati informatici, poiché in alcuni casi le vittime non vengono nemmeno a sapere di essere stati colpiti da un reato del genere.

Ritenendo insufficienti le novità riguardanti l'istituto del lavoro di pubblica utilità, evidenzia come la previsione di poche ore settimanali di lavori socialmente utile non abbia un adeguato contenuto di deterrenza

e afflittività. Inoltre, ritiene sbagliata sia l'introduzione di nuovi reati, come quelli di terrorismo, mafia e violenza sessuale, tra quelli per i quali è possibile ricorrere al concordato in appello, sia la possibilità di ottenere uno sconto di pena nel caso in cui non si appelli la sentenza di primo grado, poiché in questo caso non si tratterebbe di una velocizzazione del procedimento bensì di una rimozione dell'oggetto del contendere.

Ritiene egualmente erronea la previsione in virtù della quale a seguito di patteggiamento si prevede la possibilità di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca e l'impossibilità di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili. Ciò a suo avviso è particolarmente problematico nel caso di reati contro donne e minori, nel caso di violenze delle forze dell'ordine o nel caso di reati corruttivi. A tal proposito, rammentando quanto già detto in passato, ritiene che in tali casi sarebbe meglio prevedere un anno di pena in meno, ma non consentire ai soggetti condannati per determinati reati, il lavoro, nel caso di dipendenti pubblici, o la possibilità di vedere i figli, nel caso di reati riguardanti maltrattamenti familiari, o ancora il ritiro della patente nel caso di reati stradali, poiché così si allontanerebbe il soggetto dagli ambienti delittuosi.

Inoltre, in merito alla giustizia riparativa fa notare che la relazione al decreto parla di « equa » considerazione dei comportamenti dell'imputato mentre nello schema di decreto si parla di « eguale » considerazione. In merito al diritto all'oblio, come segnalato anche da *Google* Italia e dal Garante per la protezione dei dati personali, ritiene che la richiesta di deindicizzazione non possa riguardare tutti i dati riguardanti processo penale, poiché deve essere garantito in ogni caso il diritto di informazione dei cittadini qualora vi sia un interesse pubblico.

Segnalando che il decreto pone ulteriori problemi soprattutto in materia di improcedibilità e di sospensione dei termini, ritiene che un decreto così formulato non

possa avere l'accoglimento del Gruppo del Movimento 5stelle, poiché le questioni sollevate non afferiscono al giustizialismo ma al buon andamento della giustizia, che deve essere presa in considerazione da tutti i cittadini, riguardando sia la tutela dell'imputato ma anche delle vittime dei reati. Pertanto si dichiara contrario a un eccessivo acceleramento dei procedimenti penali a discapito della tutela della verità, dell'accertamento dei fatti e delle vittime, che invece sono stati gli obiettivi delle misure adottate nel corso dei due Governi guidati dal presidente Conte, grazie all'azione del Ministro Bonafede. Ricorda che i primi provvedimenti in materia di giustizia voluti dal M5S hanno previsto degli investimenti in tale campo. In conclusione, rammentando il voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore, auspica che almeno le correzioni tecniche evidenziate nella proposta di parere alternativo possano essere accolte.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) annuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere presentata.

Enrico COSTA (MISTO), ritenendo che questa riforma costituisca un grande passo in avanti – date le condizioni politiche e le posizioni diametralmente opposte all'interno della maggioranza di Governo, come è dimostrato dalla proposta di parere alternativo presentato dal M5S – evidenzia come i punti che lui valuta molto positivamente della riforma siano gli stessi che sono duramente criticati nel parere alternativo del gruppo M5S, che ritiene un manifesto semi-giustizialista.

In particolare, tra gli altri, ritiene un grande passo avanti quanto fatto in merito alla previsione della procedibilità per alcuni reati, rimettendo nella disponibilità della persona offesa del reato la decisione se iniziare o meno un procedimento penale. Condividendo l'opinione espressa di recente da un candidato togato al CSM, ritiene che il processo penale possa essere paragonato a una autostrada estremamente trafficata a causa degli eccessivi procedimenti pendenti, dovuti al fatto che ne-

gli ultimi anni si è cercato di risolvere questioni di attualità attraverso il ricorso al diritto penale. Pertanto, ritenendo condivisibile il rafforzamento dei riti alternativi, così da incentivare gli indagati a scegliere percorsi diversi rispetto al rito ordinario, evidenzia come nel parere alternativo presentato si ritiene che le persone dovrebbero scegliere riti alternativi senza effettivi benefici. In merito alla giustizia riparativa, così come evidenziato in un proprio rilievo non preso in considerazione per la stesura della proposta di parere, ritiene non opportuna l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale su tale valutazione, potendo costituire un contrasto con alcuni principi costituzionali. Ritenendo molto importante la previsione del requisito della ragionevole probabilità di condanna per portare una persona a giudizio, poiché per una persona il processo già costituisce una pena, si domanda quali potrebbero essere le conseguenze per un PM che, in assenza di tale requisito, mandi a processo una persona poi assolta, ritenendo opportuno che tale condotta sia presa in considerazione nelle valutazioni di professionalità.

In merito al tema del diritto all'oblio sollevato nella proposta di parere alternativo, rammentando che se da un lato lo Stato ha il dovere di indagare attraverso gli inquirenti, esso ha anche il dovere di restituire alla società una persona innocente, se dimostratasi tale nel corso del giudizio, ritiene che nella stessa direzione va la sua proposta in merito alle spese legali delle persone assolte. Inoltre, segnala che la deindicizzazione non comporta l'intera cancellazione delle notizie, ma la sua rimozione dai primi risultati dei motori di ricerca, precisando che l'interesse pubblico tutelato dalla norma è che un soggetto non resti « infangato » anche dopo aver ottenuto un'assoluzione. Infine, con riguardo alle norme riguardanti le modalità di svolgimento degli interrogatori, ritiene che gli interrogatori dovrebbero essere sempre filmati, e non solo in caso di disponibilità degli strumenti, e, in riferimento al procedimento a distanza, ritiene che vi siano atti che andrebbero espressamente elencati che devono essere fatti di persona.

Catello VITIELLO (IV-IC'E'), ritenendo di non potersi esimere da brevi considerazioni, precisa di condividere totalmente le osservazioni del collega Costa e preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere testé presentata dal relatore. Per quanto attiene alla proposta di parere alternativo presentata dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ricordando che gli stessi hanno sostenuto con il proprio voto la legge delega per l'efficienza del processo penale, ritiene che tale proposta, che mette in discussione i principi contenuti nella legge delega, sia strumentale rispetto alla campagna elettorale in corso. In particolare, rileva come le osservazioni di cui ai numeri *a)*, *f)* e *g)* facciano della propaganda contro l'efficienza il loro marchio di fabbrica, così come ritiene che le osservazioni di cui ai numeri *c)* e *e)* mettano in discussione il principio ottocentesco dell'*habeas corpus*. Con riferimento inoltre alla contrarietà manifestata in tale proposta di parere alternativo nei confronti della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, sottolinea come il recepimento di tale direttiva fu votato favorevolmente anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Relativamente alle osservazioni di cui ai punti *d)* e *i)*, infine, rileva come esse siano contrarie al disposto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede la funzione rieducativa della pena.

Alfredo BAZOLI (PD) evidenzia come ci si trovi alla conclusione di un percorso di riforme condivise nel loro *iter*. A suo avviso lo schema di decreto legislativo in discussione consegna al Paese un processo penale più efficiente e pertanto rappresenta un grande passo in avanti. Per tale ragione, preannuncia il voto convintamente favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Pietro PITTALIS (FI) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, ritiene che il provvedimento in discussione, sebbene rappresenti un passo importante in avanti, non costituisca una effettiva riforma del processo penale. Auspica per-

tanto che nella prossima legislatura ci sia la possibilità di intervenire ulteriormente, precisando comunque che il provvedimento segna una rilevante inversione di marcia rispetto ad un periodo di costante violazione dei principi costituzionali, come ricordato da alcuni colleghi.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega, rammenta comunque le perplessità già espresse nel corso dell'esame della legge di delega, sottolineando come il suo gruppo abbia ritenuto di considerare accettabile il compromesso raggiunto tra le diverse posizioni. Analogamente a quanto dichiarato dal collega Pittalis, fa presente la necessità di

intervenire ulteriormente nella prossima legislatura a correggere la riforma, augurandosi che sia il centro destra a farlo.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (AG 407);

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame persegue l'obiettivo della riforma del processo civile (prevista dalla legge n. 206 del 2021), incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, inserita tra le « riforme orizzontali » previste nel Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, e in particolare l'obiettivo posto dalla *milestone* M1C1-36 del PNRR (entrata in vigore degli atti delegati per la riforma, tra l'altro, del processo civile), da raggiungersi entro il quarto trimestre (T4) del 2022;

la legge n. 206 del 2021 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi ai fini del riassetto « formale e sostanziale » della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di « semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo ci-

vile » e nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, il provvedimento insiste sia sul sistema processuale, nelle forme del processo ordinario di cognizione e degli ulteriori riti e modelli speciali, sia al di fuori del sistema processuale strettamente inteso, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare, al fine dell'effettività della tutela giurisdizionale;

ritenuto che:

la legge n. 206 del 2021 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile sulla base di principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento che ha visto anche il coinvolgimento di numerosi esperti del settore nel corso dell'attività istruttoria;

tale legge è stata approvata da un'ampia maggioranza parlamentare;

valutato che:

la legge delega, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per le modifiche alla disciplina della procedura della mediazione e della negoziazione assistita, all'articolo 1, comma 4, lettera q), prevede, per le controversie individuali di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte

sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *d*), capoverso Art. 2-*ter* dello schema di decreto, ha esteso l'istituto della negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione e prevedendo, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, comma quattro, c.c.;

l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto modifica l'articolo 2113, comma quarto del codice civile, aggiungendo che le disposizioni di tale articolo non si applicano anche nel caso di conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte;

andrebbe quindi modificato l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, provvedendo a eliminare le parole « o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte »;

la peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (*rectius* il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinuncia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest'ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell'atto transattivo;

sarebbe necessario, offrendo una soluzione mediana utile a temperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), prevedere una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

pertanto all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto, andrebbe aggiunto in fine, il seguente periodo: « L'accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »;

la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, prevede, tra l'altro, una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

l'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, eleva a quindicimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

tale previsione determinerebbe un aumento degli oneri per logistica, personale e dotazioni a cui sarebbe difficile far fronte, anche in considerazione del fatto che le spese di alcuni uffici del giudice di pace sono a carico di comuni;

l'aumento del valore della competenza generale per il giudice di pace dovrebbe essere quindi contenuto a diecimila euro con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativamente a disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, all'articolo 1, comma 1, lettere *l*) e *m*), prevede la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le

udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

L'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3, comma 10, lettera *b*), dello schema di decreto, prevede la possibilità dello svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza e ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza;

andrebbe garantito che adempimenti più importanti, come la discussione finale, avvengano alla presenza delle parti;

andrebbe quindi integrato il nuovo articolo 127-*bis* del codice di procedura civile precisando che il giudice decide sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza di tale presenza in relazione agli adempimenti da svolgere in udienza;

la legge n. 206 del 2021, all'articolo 1, comma 23, lettera *f*), nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato denominato « procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie », prevede che con « il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77 »;

L'articolo 473-*bis*.42 del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto in esame, disciplina il procedimento in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, prevedendo, al comma 3, che « quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare »;

L'articolo 473-*bis*.43 del codice di procedura civile, introdotto dallo schema di decreto in esame, in merito alla mediazione familiare prevede che « è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale per le condotte di cui all'articolo 473-*bis*.40, nonché quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa »;

mentre la legge delega fa decadere il dovere informativo del giudice in merito alla mediazione familiare solo nel caso dell'emissione di provvedimenti di con-

danna, anche non definitiva, o cautelari, lo schema di decreto, al contrario, stabilisce che tale dovere informativo debba venir meno anche con la semplice pendenza di un procedimento, in assenza di un provvedimento, costituendo così, non solo, un limite all'applicazione dell'istituto della mediazione familiare, ma anche un possibile caso di eccesso di delega da parte del legislatore delegato;

andrebbe quindi modificato l'articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che « quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare »; andrebbe altresì coordinato con tale nuova formulazione anche l'articolo 473-bis.43 c.p.c.;

l'articolo 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021, prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in merito all'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di « tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie », composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

l'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema di de-

creto, costituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ed è articolato in: una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello (o della sezione distaccata di Corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario;

andrebbe modificata la parte del nuovo articolo 49 dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui prevede una o più sezioni circondariali distaccate, eliminando il riferimento alla natura distaccata di tali sezioni, al fine di chiarire che non è facoltativa l'istituzione di esse presso ciascun tribunale ordinario, ma solo il numero delle stesse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2113, quarto comma c.c., come modificato dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, si eliminino le parole « o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte »; conseguentemente all'articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si aggiunga in fine, il seguente periodo: « L'accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »;

2) all'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si modifichi a diecimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

3) all'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 3 comma 10, lettera *b*) dello schema di decreto, si preveda che il giudice decide sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo alla presenza delle parti « tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza »;

4) si modifichi l'articolo 473-*bis*.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che « quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena,

anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-*bis* c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare »; preveda inoltre il Governo a coordinare anche l'articolo 473-*bis*.43 con tale nuova formulazione;

5) all'articolo 49, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 30, lettera *b*), dello schema di decreto, si sopprima la parola « distaccate ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Atto del Governo 405);

premesso che:

la direttiva (UE) 2017/1371 (cosiddetta direttiva PIF) è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse, e quindi impegnando gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea e facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;

il recepimento della direttiva – avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – ha rappresentato quindi un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari

dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;

lo schema in esame è volto ad apportare interventi correttivi al sopra citato decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive;

al fine di realizzare i necessari interventi integrativi e correttivi, lo schema apporta modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 89, nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo
in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27
settembre 2021, n. 134. Atto n. 406.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (A.G. 406);

osservato che:

al fine di ridurre i tempi dei giudizi, la piena attuazione dell'ufficio per il processo figura tra le priorità nel settore della giustizia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che l'obiettivo dell'intervento è quello di offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, attraverso il potenziamento dello *staff* del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare, così da poter determinare un rapido miglioramento della *performance* degli uffici giudiziari per favorire l'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali;

l'ufficio per il processo è stato inizialmente istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), con l'introduzione dell'articolo 16-*octies* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, abrogato dall'articolo 18 dello schema di decreto in esame che prevede, «al fine di garantire la ragionevole durata del processo», nonché allo scopo di assicurare «un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», la costituzione presso le Corti d'appello e i Tribunali ordinari di strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», in attuazione sia della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, sia della

legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale;

considerato che:

la citata legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi volti alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti di appello, prevede la sua istituzione anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione, modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative di tale organo;

la medesima legge n. 206 del 2021, con riferimento all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, reca, tra gli altri, principi e criteri direttivi finalizzati a: stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione di tale tribunale siano assegnati all'Ufficio per il processo già esistente presso il Tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare composizione e attribuzioni dell'Ufficio per il processo secondo quelle previste per l'Ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'Ufficio, oltre alle funzioni previste per l'Ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

la legge n. 134 del 2021 delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'Ufficio per il processo penale istituito presso i Tribunali, le Corti d'appello e la Cassazione, prevedendo una compiuta disciplina dell'Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, mediante individuazione dei requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

tale legge delega il Governo a prevedere altresì che agli addetti alla struttura siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati, non solo per quanto riguarda gli atti utili all'esercizio della funzione giudiziaria (studio di fascicoli, giurisprudenza e dottrina; raccolta di precedenti), ma anche con riguardo all'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica

e all'incremento della capacità produttiva dell'ufficio;

il Governo è inoltre delegato dalla legge n. 134 del 2021 a prevedere l'istituzione dell'Ufficio per il processo penale anche presso la Corte di cassazione nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati;

preso atto che:

lo schema di decreto legislativo in questione dà piena e completa attuazione ai sopra richiamati principi e criteri direttivi previsti dalla legge n. 206 del 2021 e dalla legge n. 134 del 2021;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale che dà attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto del Governo n. 414);

osservato che:

la legge delega n. 134 del 2021 persegue finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e a tal fine prevede principi e criteri direttivi, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento, che ha visto anche l'espletamento di un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, con il coinvolgimento di numerosi esperti del settore della giustizia penale;

lo schema di decreto legislativo in esame dispone, in conformità con quanto

previsto dalla legge delega, la riforma del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

quest'ultimo è adottato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega e in conformità con quanto stabilito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La II Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

premessi che:

lo schema di decreto all'esame prevede – nel contesto del più ampio disegno di riforma volto, da intenzioni, ad incrementare l'efficienza del sistema del processo e della giustizia penale – modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali, introducendo nell'ordinamento, altresì, l'istituto della giustizia riparativa, in attuazione dei principi di delega contenuti all'articolo 1, comma 18, della legge n. 134 del 2021;

considerato che:

le disposizioni di cui al decreto in esame, in tema di procedibilità, di giustizia riparativa – e accesso ai relativi programmi – di patteggiamento in riferimento a pene accessorie e confisca, di messa alla prova, di concordato in appello, di pena, di diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, nonché di lavoro di pubblica utilità presentano alcune criticità che rischiano di rendere meno efficiente la nostra giustizia penale rispetto alle giustificate esigenze degli utenti del servizio Giustizia, i cittadini, nonché di

indebolire, di fatto, il contrasto di reati particolarmente gravi nel nostro ordinamento;

considerato, in particolare, che:

all'articolo 2 dello schema di decreto si prevede il passaggio del regime di procedibilità da ufficio a querela in riferimento ad alcune fattispecie di reato particolarmente perniciose nel nostro ordinamento, ed oggetto di numerosi procedimenti penali;

all'articolo 7, comma 1, lettera c) dello schema di decreto si prevede l'introduzione dell'articolo 129-bis c.p.p., in tema di accesso ai programmi di giustizia riparativa, la cui disciplina comporterebbe disfunzioni nella ordinata gestione dei ruoli di udienza nella Suprema Corte, in quanto il corso e la scadenza dei termini di improcedibilità e di quelli cautelari dipenderebbero dalla decisione di un giudice diverso;

all'articolo 25 dello schema di decreto, in fase di richiesta di patteggiamento, si prevede la possibilità di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca o l'impossibilità – questa addirittura obbligatoria dopo la sentenza – di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili;

all'articolo 33 dello schema di decreto si porrebbero dei problemi quanto alla parte relativa alla confisca in caso di intervenuta improcedibilità;

all'articolo 34 dello schema di decreto, quanto al concordato in appello, preoccupa la mancata esclusione dal no-

vero dei reati cui sarebbe applicabile dei gravi reati di mafia, terrorismo e di altri gravissimi, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, a donne e minori;

all'articolo 39 dello schema di decreto si prevede un ulteriore sconto di pena di 1/6 in caso di non esercizio dell'appello da parte dell'imputato;

all'articolo 41, comma 1, lettera *h*) si introduce l'articolo 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini), senza che siano stati specificati i limiti quanto al fatto che la richiesta di deindicizzazione non possa essere mai accolta nei casi in cui venga pregiudicato il diritto all'informazione e nei casi in cui il soggetto, i comportamenti posti in essere e le circostanze sulle quali si basa la vicenda abbiano rilevanza pubblica;

all'articolo 71 dello schema di decreto, quanto all'istituto del lavoro di pubblica utilità, introdotto come sanzione sostitutiva, è innegabile che questo manchi, nella relativa disciplina, di una particolare incisività dal punto di vista punitivo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si escluda, dal novero delle fattispecie di reato oggetto di mutazione del regime di procedibilità da ufficio a querela, quelle che creano intimidazioni ai cittadini, ripercuotendosi sulla loro volontà di agire per chiedere giustizia (reati di minaccia e violenza), e quelle che per loro natura hanno una maggiore difficoltà di emersione, o anche solo di comprensione da parte delle vittime (reati informatici e truffe), quali quelle relative a: lesione personale, violenza privata, sequestro di persona, minaccia, truffa, frode informatica, turbativa violenta del possesso di cose immobili;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* dello schema di decreto, recante l'introduzione dell'articolo 129-bis c.p.p., in tema di accesso ai programmi di giustizia ripara-

tiva, si esplicitino le sospensioni dei termini sia ai fini della prescrizione e dell'improcedibilità, sia ai fini cautelari, e si escluda la possibilità di sospensione del procedimento quando il giudizio pende in Cassazione, considerato che tale previsione comporterebbe disfunzioni nella ordinata gestione dei ruoli di udienza nella Suprema Corte, in quanto il corso e la scadenza dei termini di improcedibilità e dei termini cautelari dipenderebbero dalla decisione di un giudice diverso: il giudice di merito, al quale spetterebbe la decisione sulla sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 43-ter disp. att. cpp.;

c) quanto all'articolo 25 dello schema di decreto, non venga esercitata la relativa delega, o quantomeno si limitino gli interventi che prevedono la possibilità, in fase di richiesta di patteggiamento, di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca o l'impossibilità — questa addirittura obbligatoria dopo la sentenza — di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili. Questo al fine di evitare che soggetti coinvolti in gravi fatti di corruzione, maltrattamenti e violenze su minori e donne, reati stradali, etc. possano non avere più efficacia nei procedimenti disciplinari sul luogo di lavoro che magari è stato interessato dalle vicende penali, o ancora nei procedimenti civili di separazione, divorzio o affidamento dei figli, o che siano in grado di non subire alcun effetto negativo e quindi continuare a porre in essere i comportamenti delittuosi;

d) quanto agli articoli 1 e 29, non venga esercitata la delega in riferimento all'estensione dell'applicabilità degli istituti relativi alla « messa alla prova » e all'« impunità per particolare tenuità del fatto »;

e) all'articolo 33 dello schema di decreto, si implementi la disciplina relativa alla confisca in caso di intervenuta improcedibilità, in modo da poter portare avanti il procedimento in appello (anche) ai soli fini della confisca;

f) all'articolo 34 dello schema di decreto non sia esercitata la delega in tema di

concordato in appello, almeno per i gravi reati di mafia, terrorismo e altri gravissimi, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, a donne e minori;

g) all'articolo 39 dello schema di decreto, non sia esercitata la delega in riferimento all'ulteriore sconto di pena di 1/6 in caso di non esercizio dell'appello da parte dell'imputato;

h) all'articolo 41, comma 1, lettera h) che introduce l'articolo 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini), siano specificati meglio i limiti con riferimento all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero che la richiesta di deindicizzazione non possa essere mai accolta nei casi in cui venga pregiudicato il diritto all'informazione e nei casi in cui il soggetto,

i comportamenti posti in essere e le circostanze sulle quali si basa la vicenda abbiano rilevanza pubblica;

i) all'articolo 43 dello schema di decreto, in tema di giustizia riparativa, siano sostituite le parole « eguale considerazione » con « equa considerazione », in tal modo tutelando maggiormente le vittime del reato, nonché colmando il disallineamento rispetto alla relazione con una formulazione più corretta;

j) all'articolo 71 dello schema di decreto l'istituto del lavoro di pubblica utilità, introdotto come sanzione sostitutiva, venga reso più incisivo in direzione di una maggiore deterrenza, considerato che nella disciplina di cui al presente schema è previsto solo per « non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. »

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	62
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « <i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i> » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (<i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i>) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101</i> », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	76
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo <i>Light Utility Helicopter (LUH)</i> – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	80

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di <i>Remotely Piloted Aircraft Systems</i> (RPAS) negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfibe », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibe, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	65
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	84
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	86
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	66
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	88
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 12 (<i>Parere approvato</i>)	89
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 13 (<i>Parere approvato</i>)	90
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 14 (<i>Parere approvato</i>)	91
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 429 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 15 (<i>Parere approvato</i>)	93
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell'Esercito italiano. Atto n. 430 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 16 (<i>Parere approvato</i>)	95
Sull'ordine dei lavori	68

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel – OPV » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 409.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio, nella seduta del 9 agosto 2022, ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Francesco D'UVA (IPF), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Riccardo RICCIARDI (M5S), pur riconoscendo che gli atti del Governo in esame concernono l'impiego di fondi pluriennali, preannuncia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle su tutte le proposte di parere che verranno presentate. Tale scelta è dettata non da motivi di contrarietà ideologica alla programmazione, ma dal convincimento che non sia opportuno dare avvio a corposi investimenti per la

difesa durante il periodo di scioglimento anticipato delle Camere, peraltro in un momento di carenza di risorse finanziarie. Evidenzia, infatti, che dal Governo sono state respinte numerose richieste di varare altri provvedimenti che venissero incontro alle esigenze dei cittadini colpiti dalla crisi, proprio per la mancanza di adeguati fondi di bilancio. Non comprende perché non si riescano a reperire risorse sufficienti per la scuola o per la sanità, mentre non sorgono problemi quando i fondi della difesa vengono utilizzati per avviare costosi programmi d'arma, utili più alle imprese del settore che ai cittadini. Si tratta, infatti, di programmi destinati all'acquisizione di armamenti e che non hanno possibilità di impiego per finalità civili. Annuncia che il M5S, nei comizi, dirà ai cittadini che in Commissione ha votato contro l'aumento della spesa militare ed invita i colleghi degli altri gruppi ad avere il coraggio di dire, invece, che hanno votato a favore.

Giovanni Luca ARESTA (IPF-IC) rimarca come la Commissione, nel corso della legislatura, abbia avuto modo di prendere piena coscienza di quelle che sono le esigenze di un comparto strategico per il Paese, come lo è quello della difesa. Ricorda, quindi, che i programmi di armamento in discussione sono tutti contemplati nel documento programmatico pluriennale della difesa e sono il frutto di una pianificazione accurata che, da anni, lo stato maggiore della difesa predispone in base alle esigenze strategiche dello strumento militare negli scenari di riferimento. Preannuncia, quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore e su tutte le successive proposte.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide le considerazioni del collega Aresta, che ha opportunamente sottolineato come gli schemi di decreto in esame siano il momento conclusivo di un percorso di approfondimento sviluppatosi negli anni e che trova la sua espressione, in sintesi, nel documento programmatico pluriennale della difesa. Fatta questa premessa sulla neces-

sità di avere una visione prospettica di lungo periodo, evidenzia come le risorse oggi utilizzate per i programmi d'armamento in esame siano spalmate in un arco temporale ultraventennale e, pertanto, non potranno gravare pesantemente sugli esercizi finanziari delle leggi di bilancio più prossime. Inoltre, si tratta di risorse economiche che sono state già stanziare dalle precedenti due leggi di bilancio approvate con il voto favorevole anche del M5S. Ritiene, quindi, che non sia coerente votare contro l'utilizzo di tali fondi dopo avere approvato stanziamenti di bilancio specificamente destinati alle esigenze degli investimenti della difesa. Evidenzia, inoltre, che i programmi d'arma, come ad esempio quello in esame relativo all'acquisto di pattugliatori di nuova generazione, servono non solo per scopi militari, ma anche per incrementare il supporto delle Forze armate nel concorso alla sicurezza del Paese e alle operazioni civili. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo della Lega al fine di dare coerente attuazione agli indirizzi già presi in passato e si riserva, di intervenire, a titolo personale sul programma relativo all'ammodernamento dei carri Ariete (Atto del Governo n. 419).

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia su tutte le proposte di parere, anche se concorda che lo scioglimento anticipato delle Camere non costituisce il momento più opportuno per affrontare l'esame dei programmi d'arma. Manifesta, quindi, il proprio dispiacere per il fatto che i deputati del Movimento 5 Stelle presenti in Commissione siano quasi tutti non componenti della Commissione difesa, non affatto informati sui lavori che sono stati condotti in questi anni. Osserva, infatti, che nel corso della legislatura, nonostante le diverse posizioni politiche, si è quasi sempre riusciti a lavorare proficuamente nell'interesse del comparto della difesa e che, durante i vari Governi che si sono succeduti, il Movimento 5 Stelle è stato rappresentato nel dicastero da un Ministro e da un Sottosegretario di Stato. Non comprende, quindi, il perché di un simile cambiamento di rotta. Invita, quindi, i colleghi del Mo-

vimento 5 Stelle a rivolgersi ai cittadini nei comizi elogiando anche l'impegno dei medici militari durante la pandemia e riferendo che i pattugliatori non servono tanto a bombardare, ma piuttosto a tenere sotto controllo le zone economiche esclusive, tutelando gli interessi nazionali. Conclude ribadendo la coerenza di Fratelli d'Italia e rivendicando di avere sempre sostenuto l'obiettivo del 2 per cento del rapporto tra spesa per la difesa e PIL.

Alberto PAGANI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico su tutte le proposte di parere e ringrazia il presidente e tutti i colleghi della Commissione per la serietà e la concretezza con la quale hanno svolto i loro compiti e il loro mandato, Sottolinea come la maturità e la coerenza espressa nel confronto parlamentare, nonostante nella legislatura si siano succeduti tre diversi Governi con diverse tre maggioranze, abbia consentito di lavorare sempre con grande attenzione al merito, nell'interesse della difesa e del Paese. Auspica che anche nella prossima legislatura si possa replicare questo clima e che finalmente siano terminati i tempi delle polemiche, come quella sull'acquisto degli aerei F-35, per focalizzare invece l'attenzione sulle necessità che la difesa manifesta di aggiornare sistemi d'arma ormai obsoleti. Comprende che sia facile cadere nella tentazione di fare propaganda durante la campagna elettorale, ma sarebbe più utile limitarsi a dire che si è cambiata idea anziché comportarsi in maniera del tutto opposta a quanto fatto in questi ultimi cinque anni.

Giuseppina OCCHIONERO (IV-IC'E') ritiene sbalorditivo che il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia comunicato una posizione di contrarietà sui programmi in esame, seguendo in tal modo una posizione meramente propagandista per finalità elettorali. Sottolinea, invece, il clima collaborativo e trasversale che ha da sempre connotato i lavori della Commissione Difesa nell'interesse del Paese. Annuncia il voto favorevole del suo gruppo su tutti i programmi presentati e sui quali la Commis-

sione è oggi chiamata ad esprimere il prescritto parere.

Emanuela CORDA (MISTO-A) si meraviglia come i colleghi del M5S che hanno sostenuto l'attuale Governo dandogli carta bianca, si lamentino ora che questo chieda un aumento delle spese militari. I programmi in esame sono il frutto di scelte assunte in precedenza e sulle quali la componente del Misto a cui appartiene – Alternativa C'E- ha sempre fermamente manifestato la propria contrarietà, sin dall'origine, rifiutandosi di far parte della maggioranza di Governo. Sottolinea, quindi, che, a suo parere, il Governo dimissionario non è legittimato a Camere sciolte ad emanare gli atti in esame e, pertanto, annuncia il voto contrario su tutti i provvedimenti in votazione nella seduta odierna della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 410.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio, nella seduta del 9 agosto 2022, ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Francesco D'UVA (IPF), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101 », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare.

Atto n. 416.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano.

Atto n. 417.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei cacciatorpediniere della Classe Doria.
Atto n. 418.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo a titolo personale, preannuncia un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo *Light*

Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa.

Atto n. 421.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)* negli spazi aerei nazionali.

Atto n. 422.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfibia », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibia, inclusi il muni-

zionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari.

Atto n. 423.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio*.

Atto n. 424.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Giuseppina OCCHIONERO (IV-IC'E'), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 10)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 11)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Atto n. 426.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricordo che nella precedente seduta del sono stati illustrati i contenuti del programma in esame e che l'onorevole Ferrari ha chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ precisa che la sostituzione del Panzerfaust3 è necessaria sia per l'obsolescenza del materiale che per il progressivo esaurimento delle scorte. Aggiunge che la scelta della ditta fornitrice non è stata ancora effettuata e che sarà condotta dalla competente stazione appaltante dell'Amministrazione della difesa secondo la normativa vigente.

Giuseppina OCCHIONERO (IV-IC'E'), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 12)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « High Altitude Platform Systems ».

Atto n. 427.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Giuseppina OCCHIONERO (IV-IC'E'), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 13)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.

Atto n. 428.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 14)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità

Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) dell'Esercito italiano.

Atto n. 429.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 15)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (Armored Infantry Combat System – AICS) dell'Esercito italiano.

Atto n. 430.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2022.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 16)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ringrazia il presidente e tutta la Commissione per avere instaurato un proficuo rapporto con tutto il dicastero e per avere dimostrato grande maturità e dedizione al lavoro nell'interesse del Paese, mettendo da parte gli interessi politici.

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in considerazione dell'avvicinarsi della fine dei lavori della Commissione Difesa nella XVIII Legislatura, sente di voler svolgere un breve indirizzo di saluto.

Ricorda, quindi, che nel giorno in cui gli è stato concesso, per la prima volta, l'onore di presiedere la Commissione Difesa, ha esordito auspicando che il lavoro della Commissione potesse essere improntato, indipendentemente dai diversi orientamenti politici, al perseguimento del bene del nostro Paese.

Ritiene che oggi, a quasi quattro anni e mezzo di distanza, tale intento possa dirsi realizzato. La Commissione ha lavorato duramente, approvando, sovente all'unanimità, numerosi atti di indirizzo nonché diverse proposte legislative, tra le quali quella relativa alla riforma del sistema di reclutamento e alla revisione delle dotazioni organiche che ha cambiato il volto della Difesa italiana. Il lavoro è stato spesso arduo, il confronto schietto, ma la correttezza e la professionalità che hanno contraddistinto i comportamenti dei gruppi sono state le chiavi per ottenere i risultati voluti.

Sottolinea, quindi, che oltre i rapporti professionale, si sia creato — in Commissione — e di questo ne è particolarmente lieto — un clima amichevole, sia durante i nostri lavori che nelle numerose missioni svolte. In tali occasioni — rileva — il sentimento preminente nei confronti dei componenti della Commissione è stato di orgo-

glio ed è per questo che intende concludere la giornata odierna rivolgendo il suo più sentito ringraziamento.

Stessa gratitudine esprime nei confronti del personale che in tutto questo periodo ha supportato il lavoro della Commissione.

Ritiene che il momento più rappresentativo del lavoro svolto sia stato quando l'Assemblea ha espresso il voto finale sulla riforma dello strumento militare; quell'abbraccio finale scambiato tra tutti i commissari ancora lo emoziona. Se dovesse rappresentare con un'immagine la buona politica, lo farebbe raccontando quel momento in Aula.

Ritiene che ognuno che abbia partecipato ai lavori della Commissione in questi anni può dirsi oggi arricchito di un'esperienza molto particolare, quella di aver conosciuto e lavorato con un mondo, quello della Difesa, purtroppo ancora poco conosciuto all'esterno, capace di essere espressione di importanti valori per il Paese. La Commissione, per quanto di competenza, ha potuto dare il proprio contributo, ottimizzando, ove necessario, gli strumenti a disposizione e approvando gli aggiustamenti necessari per migliorare l'efficienza organizzativa.

Conclude, quindi, affermando che è stato un grande privilegio svolgere l'incarico affidatogli, volge, quindi, un augurio a tutti i Commissari e ogni bene al Paese.

La Commissione rivolge un applauso alla Presidenza.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel – OPV » relativo all’acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel – OPV » relativo all’acquisizione di unità navali tipo pattugliatori di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale;

considerato che:

l’obiettivo del programma è il proseguimento del piano di rinnovamento della linea operativa « Pattugliatori » della Marina (costituita da 15 Unità) avviato con la realizzazione di sette Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA), già finanziata nell’ambito del Programma Navale di cui alla legge n. 147/2013;

in particolare, il programma OPV prevede la realizzazione di otto unità navali di tipo Pattugliatori Leggeri, caratterizzate da un’elevata flessibilità d’impiego, in grado di svolgere principalmente compiti di pattugliamento dell’alto mare in funzione di *Homeland Security* e tutela degli interessi nazionali negli spazi marittimi, senza tuttavia tralasciare i profili d’impiego *combat* ed i compiti complementari a supporto della collettività, quali il concorso ad operazioni antinquinamento a fronte di sversamenti di idrocarburi in mare;

le richiamate unità saranno caratterizzate da spiccate doti di robustezza, semplicità costruttiva e flessibilità d’impiego;

rilevato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previ-

sto avvio nel 2022 e durata complessiva di quattordici anni (2022-2035);

il costo complessivo è stimato in 3.500 milioni di euro, di cui 2.263,04 milioni, relativi alla prima fase del programma, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e garantiranno la copertura dei costi non ricorrenti dell’intero programma e l’acquisizione delle prime cinque unità, incluso il supporto logistico iniziale, nonché parte del munizionamento e i necessari adeguamenti infrastrutturali;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 1.236,96 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all’estensione del sostegno logistico, al completamento delle dotazioni di armamento e all’adeguamento delle infrastrutture correlate;

sottolineato che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto afferma che l’Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d’opera, l’approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza;

evidenziato che il programma, per quanto riguarda lo sviluppo e la fornitura della piattaforma, è interamente realizza-

bile nell'ambito del settore industriale della cantieristica nazionale e potrebbe coinvolgere aziende localizzate principalmente nelle regioni Liguria e Campania, ove insistono i cantieri di riferimento, mentre per quanto riguarda la realizzazione e la fornitura del sistema d'arma, del sistema di comando e controllo e del sistema integrato delle telecomunicazioni verrà interessata l'industria nazionale di riferimento del settore con il coinvolgimento, soprattutto, di aziende nella regione Lazio;

evidenziato, altresì, che alle attività produttive si aggiungeranno le attività manutentive future dell'indotto industriale degli Arsenali militari di Taranto, La Spezia ed Augusta, con conseguenti positive ricadute d'impiego per le aree interessate;

preso atto del rilievo espresso dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale n. SMD 8/2022, denominato Cacciamine di nuova generazione (CNG), relativo all'acquisizione di dodici unità navali tipo Cacciamine di nuova generazione (CNG) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale; considerato che:

il programma pluriennale in esame è volto all'acquisizione di dodici unità navali tipo Cacciamine di Nuova Generazione (CNG), di cui quattro nella prima fase realizzata dallo schema di decreto in esame, nonché al relativo sostegno tecnico-logistico decennale e agli adeguamenti infrastrutturali necessari;

scopo del programma è quello di rinnovare la flotta di cacciamine classe LERICI e GAETA, le cui Unità più anziane attualmente in servizio (Nave MILAZZO e Nave VIESTE) verranno dismesse prevedibilmente nel 2028, in concomitanza con il previsto ingresso in linea dei primi due CNG;

nello specifico, il programma prevede la realizzazione di dodici Cacciamine di Nuova Generazione per la sostituzione dell'attuale linea di Cacciamine classe LERICI e GAETA, delle tipologie cacciamine costieri (CNG-C), concepiti come naturale evoluzione dei predecessori, e cacciamine d'altura (CNG-A), che – garantendo un impiego più ad ampio raggio – costituiranno un'innovazione assoluta per questa tipologia di navi anche in ambito internazionale;

in ragione dell'elevata componente tecnologica imbarcata, delle peculiari e spic-

cate caratteristiche di manovrabilità del mezzo, degli assetti e delle strumentazioni imbarcate, i CNG avranno per loro natura la possibilità di cooperare in molteplici scenari e interagire in un vasto e variegato ventaglio di attività interforze, interministeriali, inter-agenzia e internazionali, nonché in operazioni che rendano necessarie ricerche e localizzazioni di oggetti o relitti subacquei, il monitoraggio di aree di interesse nazionale e infrastrutture subacquee residenti, campionamenti, analisi ambientali, ispezioni di fondali o supporto ad operazioni *diving*;

i Cacciamine di Nuova Generazione svolgeranno, altresì, attività di bonifica di aree marine di operazione, in contesti di protezione forze, nell'ambito delle operazioni a carattere multinazionale ed interforze e saranno, infine, in grado di contribuire anche ad attività civili-militari, di protezione civile e ricerca scientifica;

rilevato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e durata complessiva di quindici anni (2023-2037);

il costo complessivo è stimato in 2.800 milioni di euro, di cui 1.051, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e garantiranno la copertura dei costi non ricorrenti dell'intero programma, l'acquisizione delle prime quattro unità ed il relativo supporto logistico;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 1.749 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione delle restanti unità ed al relativo supporto logistico decennale;

sottolineato che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto afferma che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

evidenziato che il programma si basa su un progetto navale realizzabile interamente nell'ambito della cantieristica nazionale, contraddistinto dal vasto impiego di

elevata tecnologia specialistica che coinvolge principalmente realtà produttive localizzate nelle regioni Liguria (piattaforma) e Lazio (Sistema di Combattimento);

evidenziato, altresì, che il programma in parola rappresenta un *unicum* nel mercato mondiale, trattandosi di unità il cui scafo è realizzato in GRP (*Glass Reinforced Plastic*) attraverso l'utilizzo delle tecnologie più avanzate e che esso consentirà di incrementare significativamente il *know-how* della Cantieristica nazionale militare e, di rimando, quella degli altri settori dei trasporti marittimi;

preso atto del rilievo espresso dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato «*Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101*», relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale n. SMD 13/2022 relativo al mantenimento delle condizioni operative degli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare;

considerato che:

il programma pluriennale in esame nasce dalla necessità di assicurare che la flotta di elicotteri EH-101 della Marina militare, dopo 20 anni di servizio, garantisca la piena rispondenza ai requisiti capacitivi nazionali e NATO, continuando a soddisfare le esigenze del comparto difesa nei teatri operativi e non;

l'introduzione in servizio dei mezzi ammodernati sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di aggiornamento sui nuovi sistemi a favore delle iniziali aliquote di piloti, operatori e tecnici;

rilevato che:

il programma di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2036 ha un fabbisogno previsionale complessivo di 2.105,16 milioni di euro, di cui al momento risulta finanziata una quota parte per 1.195 milioni distribuiti in 15 anni, a valere, per una quota parte pari a 34,8 milioni sugli stanziamenti del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) e, per la restante parte di 1.160,2 milioni sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario della difesa e garantirà la progettazione, la modifica e la qualifica del prototipo, nonché l'adeguamento infrastrutturale dei sistemi di simulazione addestrativi

e la conversione (*upgrade*) di una prima parte della flotta, con il relativo supporto logistico integrato;

quanto all'ulteriore valore previsionale di 910,20 milioni, il finanziamento sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari finalizzati alla conversione della restante parte della flotta e al completamento del supporto logistico integrato;

sottolineato che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto afferma che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

evidenziato che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale, elettronica, meccanica ed armamenti, e che il programma coinvolgerà industrie già leader nel settore che si avvarranno di numerose ulteriori realtà produttive nazionali già fornitrici dei componenti/sistemi installati sugli aeromobili della linea, situate, principalmente, nelle regioni della Lombardia, del Lazio, dell'Emilia Romagna, della Puglia, della Toscana, della Liguria e della Sicilia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio Grifo per l'Esercito italiano (Atto del Governo n. 417);

considerato che:

il programma è volto all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO a favore delle unità dell'artiglieria controaerei dell'Esercito italiano;

il nuovo sistema permetterà di colmare l'attuale *gap* capacitivo nel segmento di difesa aerea a corto raggio generato dalle problematiche di sicurezza ed obsolescenza, nonché la fine della vita tecnica del missile ASPIDE, relativo al sistema SKYGUARD attualmente in uso, e costituirà un tassello essenziale della più ampia cornice della difesa aerea a protezione delle forze schierate anche all'estero;

richiamato il decreto n. SMD 35/2019, con il quale è stato avviato lo sviluppo di un programma a livello interforze per il rinnovamento dei sistemi per la difesa a corto raggio attraverso la realizzazione di un nuovo missile e di un nuovo lanciatore comuni all'Esercito ed all'Aeronautica, di cui il programma in esame rappresenta la naturale prosecuzione;

rilevato che:

il programma, di previsto avvio nel 2023, ha una durata complessiva di dieci

anni (2023-2032) e l'onere previsionale complessivo è stimato in 456,3 milioni di euro;

la spesa relativa alla prima fase, oggetto dello schema di decreto in esame, pari a 350 milioni, consentirà l'acquisizione di 6 sistemi Grifo, con relativo munizionamento, mezzi di trasporto, mezzi per la ricarica delle munizioni, moduli per il supporto logistico campale, avvio del supporto logistico integrato e addestramento del personale manutentore e operatore ed è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per previsionali ulteriori per 106,3 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati a consentire il raggiungimento della piena capacità con la fornitura di ulteriori 3 sistemi Grifo, comprensivi di apparati, mezzi, missili e supporto logistico;

sempre con riguardo al costo complessivo del programma, la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica per i quali

sono attesi importanti ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia della sensoristica, dei componenti dei sistemi di comando e controllo e dei servizi per il supporto logistico;

in particolare, il settore industriale nazionale principalmente interessato sotto

il profilo tecnologico e innovativo è quello di sviluppo *hardware/software* della munizione CAMM-ER, con particolare riferimento al *seeker* e ai sistemi di guida e propulsione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato «MCO/MLU Classe DORIA», relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/19/2022, denominato MCO/MLU Classe DORIA, relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei Cacciatorpediniere della Classe Doria (Atto del Governo n. 418);

considerato che:

il programma è finalizzato al mantenimento delle capacità operative (*Mid Life Update* MCO/MLU) di due unità navali tipo Cacciatorpediniere della Classe Doria, Nave Doria e Nave Duilio, entrate in servizio, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009;

l'ammodernamento dei due citati Cacciatorpediniere è indispensabile per garantire la continuità della capacità di difesa antiaerea dello strumento aeronavale ed è volto a risolvere la progressiva obsolescenza e le principali criticità tecniche del sistema di piattaforma (SdP) e del sistema di combattimento (SdC), allineando i sistemi all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguandone la capacità operativa alle nuove esigenze della Difesa;

in particolare, l'ammodernamento riguarderà la revisione generale e, ove necessario, il *retrofit* del sistema di piattaforma (scafo, propulsione, impianti di sicurezza e logistici, eccetera), nonché l'ammodernamento dei sistemi di comando e controllo, comunicazione, scoperta e tracciamento radar, difesa elettronica, scoperta e difesa subacquea;

rilevato che:

l'avvio del programma pluriennale, la cui durata è di 7 anni, è previsto nel 2022 e la conclusione nel 2028;

l'onere complessivo stimato è di 500 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase del programma, pari a 330 milioni di euro, è finalizzata allo svolgimento dell'attività di sviluppo, integrazione e installazione sulle due unità navali dei principali nuovi sistemi ed impianti e verrà finanziata per 292,2 milioni di euro tramite gli stanziamenti del capitolo investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa e per 37,8 milioni tramite gli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);

il completamento del programma, per il restante valore di 170 milioni, sarà, invece, realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del rinnovamento degli impianti di bordo e all'acquisizione dei servizi di supporto logistico;

sempre con riguardo al costo complessivo del programma, la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse de-

finire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

quanto ai ritorni industriali e alle ricadute occupazionali, il programma si basa su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale che coinvolgerà prin-

cipalmente le aree industriali della regione Liguria, ove sono presenti i principali cantieri militari nazionali, ed il Lazio, dove hanno sede le principali aziende che sviluppano e realizzano gli apparati del sistema di combattimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/21/2022, denominato Ammodernamento del carro Ariete (Atto del Governo n. 419);

considerato che:

il programma prevede l'ammodernamento di 125 carri Ariete e, in ottica di sviluppo e futura acquisizione di una nuova piattaforma *Main Battle Tank*, è considerato come il completamento del precedente programma pluriennale n. SMD 29/2019, finalizzato alla realizzazione di tre prototipi ammodernati a partire da tre carri Ariete già in inventario;

l'ammodernamento dovrà consentire il superamento delle obsolescenze tecnologiche sinora emerse per vetustà dei materiali;

in particolare, la piattaforma ammodernata dovrà possedere un livello di protezione antimina e anti ordigni esplosivi improvvisati (IED) nettamente superiore a quello attuale, un sistema motopropulsore prossimo a 1500 CV, asservimenti di torre completamente elettrici tali da consentire una notevole riduzione dei pesi a vantaggio di una maggiore implementazione degli equipaggiamenti e delle condizioni di sicurezza del personale alloggiato in torre, sistemi di sorveglianza, scoperta, acquisizione e condotta del tiro di nuova generazione che consentano di individuare e ingaggiare gli obiettivi a distanze maggiori e in ogni condizione di tempo;

sono previsti, altresì, il sostegno logistico integrato che dovrà auspicabilmente essere strutturato secondo il modello *Performance Based Logistics* (PBL), atto a ga-

rantire elevati livelli di produttività associati a costi gestionali noti, nonché l'istituzione di specifici corsi di formazione basilica;

rilevato che:

l'avvio del programma pluriennale, la cui durata è di dodici anni è previsto nel 2023 e la sua conclusione nel 2034;

il costo complessivo stimato ammonta a 980 milioni di euro, di cui una quota parte, pari a 848,8 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e garantirà l'adeguamento delle condizioni di sicurezza e il mantenimento dell'operatività della flotta derivante dalle precedenti acquisizioni, nonché il supporto logistico dei primi dieci anni;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 96,2 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e garantirà il completamento dell'adeguamento del parco Ariete e l'estensione del supporto logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo;

sempre con riguardo al costo complessivo del programma, la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

i settori industriali interessati sono prevalentemente dell'industria meccanica, elettronica ed optoelettronica e sono attesi consistenti ritorni industriali, soprattutto in termini di consolidamento del *know-how* per la progettazione e la produzione in Italia di piattaforme cingolate da combattimento e dei relativi servizi per il supporto logistico;

le presumibili aree geografiche interessate sono le regioni Piemonte, Toscana, Campania, Lombardia, Lazio, Ligu-

ria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Sono attese anche positive ricadute in termini occupazionali per le imprese coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme ammodernate, della fornitura di parti di ricambio, nonché dell'assistenza tecnica alla flotta;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 14 settembre 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/10/2022, denominato Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo, costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) elicottero multiruolo per la Difesa (Atto del Governo n. 421);

considerato che:

il programma pluriennale in esame prevede l'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte ereditate dalle passate acquisizioni (*legacy*) e la realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato;

la sostituzione delle flotte *legacy* con un'unica piattaforma del peso, al decollo, di circa 5 tonnellate, ha lo scopo di ridurre i costi gestionali e di supporto logistico, nonché di continuare a garantire, senza soluzione di continuità, un alto livello qualitativo alla funzione formativa e addestrativa della Nuova Scuola Elicotteri di Viterbo;

il nuovo elicottero dovrà soddisfare requisiti che permetteranno di adeguare la formazione del personale ai nuovi standard imposti dall'innovazione tecnologica, consentendo ai piloti in addestramento il conseguimento dei brevetti di volo previsti dal quadro normativo vigente e dovrà, altresì, garantire un adeguato livello di interoperabilità con altri analoghi sistemi nazionali e in servizio presso i Paesi alleati, in termini di condivisione dei dati di missione

per attività formative ed addestrative congiunte;

rilevato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2022 e di durata complessiva di dieci anni (2022-2031);

in particolare, inizialmente è previsto l'avvio della progettazione e della realizzazione del segmento di terra (GBTS), in quanto elemento abilitante per il resto del programma, mentre l'acquisizione delle prime macchine è prevista a partire dal 2023, in numero di 3-4 elicotteri all'anno, durante un arco temporale di circa 8 anni;

nei 10 anni di durata del programma saranno completati l'allestimento del GBTS, l'acquisizione dell'intera flotta (30 macchine) ed il relativo supporto logistico;

il costo complessivo stimato ammonta a 653 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase, per un ammontare complessivo di 45 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e garantirà lo studio, la progettazione e l'inizio dei lavori di realizzazione del *Ground Based Training System* – GBTS;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 608 milioni, di cui 55 milioni per la parte GBTS e 553 milioni per il segmento volo e relativo supporto logistico sarà rea-

lizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione degli elicotteri;

sempre con riguardo al costo complessivo del programma, la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, trasversale a molteplici aree produttive che investono l'intero complesso dei sotto-settori connessi, quali quello aeronautico, elettromecc-

canico, siderurgico, elettronico, informatico e telematica;

si stima che lo sviluppo del programma avrà un forte impatto sulle piccole e medie imprese che si rifanno all'indotto del settore, distribuite su tutto il territorio nazionale, determinando una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma, sia per la fase di produzione degli elicotteri, sia per la l'attività di manutenzione che sarà svolta negli anni a seguire;

un'altra importante ricaduta occupazionale sarà prodotta anche dalla realizzazione e gestione dei sistemi di manutenzione e dalle opere infrastrutturali che si renderanno necessarie per la costruzione della scuola,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems* (RPAS) negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/11/2022, denominato GLORIA – *Global RPAS Insertion Architecture*, relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems* (RPAS) negli spazi aerei nazionali (Atto del Governo n. 422);

considerato che:

il programma pluriennale in esame si riferisce all'acquisizione di un sistema di simulazione in grado supportare l'integrazione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (*Remotely Piloted Aircraft Systems* – RPAS) negli spazi aerei nazionali;

l'esigenza della Difesa di dotarsi di tale sistema d'arma nasce dalla progressiva introduzione di tecnologie RPAS nei settori *Air Traffic Management* (ATM) e della difesa dello spazio aereo nazionale, che ha ormai reso necessario la definizione di uno strumento in grado di analizzare e prefigurarne gli effetti, tanto nell'ambito della gestione integrata militare/civile del traffico aereo, quanto in quello dell'implementazione dei processi di comando e controllo delle operazioni (C2) della difesa aerea nazionale;

nel dettaglio, il programma pluriennale è riferito all'acquisizione dei *hardware/software* necessari alla realizzazione di un'architettura di simulazione, comprese la documentazione a supporto delle attività di certificazione, le pubblicazioni tecniche del sistema, le attività di *testing* che si rende-

ranno eventualmente necessarie in fase di certificazione, l'addestramento di istruttori, operatori e controllori e il supporto logistico dei sistemi acquisiti;

in particolare, il supporto logistico integrato dovrà prevedere una durata di 20 anni e dovrà assicurare un livello di disponibilità operativa minima dell'intero *network*, mentre la formazione del personale istruttore, operatore e controllore dovrà avvenire attraverso la somministrazione di appositi corsi da tenersi a cura dell'industria fornitrice, corredati da tutta la documentazione tecnica necessaria;

rilevato che:

l'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2041;

il costo complessivo è stimato in 20,5 milioni di euro, di cui 12 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e sarà destinata all'interconnessione tra assetti di simulazione non classificati in ambito Aeronautica militare/Difesa, ricerca, industria e università, nonché allo sviluppo di una strategia di certificazione del sistema che tenga conto delle successive fasi del programma così da garantire future capacità di interconnessione e scambi di informazioni tra nodi caratterizzati da livelli di sicurezza (classifica) differenti e al supporto logistico iniziale dei sistemi acquisiti, garantendo il raggiungimento di una capacità operativa iniziale (IOC);

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 8,5 milioni, avverrà attraverso successivi provvedimenti finanziari che assicureranno gli interventi di conversione operativa finale e di completamento dell'acquisizione, contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

sempre con riguardo al costo complessivo del programma, la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-

amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

il comparto industriale principalmente interessato è quello dell'industria aerospaziale e, con esso, i settori elettronico, informatico, telematica, cyber, aeronautico ed elettromeccanico e le industrie prevalentemente interessate sono quelle del settore della produzione dei sistemi elettronici, informatici e di alta tecnologia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato «Nuove unità anfibia», relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/14/2022, denominato Nuove Unità Anfibia, relativo all'acquisizione di tre nuove Unità anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti infrastrutturali necessari (Atto del Governo n. 423);

considerato che:

il programma in esame concerne il rinnovamento di tre unità della Classe San Giorgio attualmente in dotazione della Marina, che rispondono a requisiti e criteri tecnici e operativi non più adeguati ai moderni scenari e il cui *phase-out* è previsto a partire dal 2028;

l'ingresso in servizio di tre nuove unità anfibia è indispensabile a garantire allo strumento militare le capacità necessarie per l'assolvimento dei compiti di controllo delle aree marittime di competenza, di difesa degli spazi euro-atlantici e di supporto alle attività regionali di NATO e UE nonché del Dipartimento di Protezione Civile;

le nuove piattaforme saranno dotate di ponte di volo e dovranno, altresì, essere caratterizzate da spiccate doti di robustezza, semplicità costruttiva e flessibilità, capacità di trasporto e autosostenibilità tecnico-logistica, nonché agilità d'impiego per assolvere l'intero spettro di missioni, da quelle *combat* a quelle di tipo

non cinetico, compresi gli interventi di assistenza umanitaria e di supporto alla protezione civile in caso di calamità naturali;

rilevato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e di durata complessiva di quattordici anni (2023-2036);

l'onere previsionale complessivo del programma è di 2.041 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase, pari a 1.226 milioni, finanziata a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantirà l'acquisizione delle prime due unità navali, inclusa parte del relativo supporto logistico, del munizionamento e dell'adeguamento infrastrutturale correlato;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 815 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione della terza unità;

la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un supe-

ramento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

il programma potrebbe coinvolgere principalmente i cantieri di riferimento localizzati in Liguria e Campania, mentre per quanto riguarda la parte relativa alla realizzazione e la fornitura del sistema

d'arma, del sistema di comando e controllo e del sistema integrato delle telecomunicazioni, il polo industriale di riferimento è ubicato principalmente nel Lazio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio*. Atto n. 424.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD/18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio* (Atto del Governo n. 424);

considerato che:

il programma in esame concerne il rinnovamento di tre unità della Classe San Giorgio attualmente in dotazione della Marina, che rispondono a requisiti e criteri tecnici e operativi non più adeguati ai moderni scenari e il cui *phase-out* è previsto a partire dal 2028;

l'ingresso in servizio di tre nuove unità anfibia è indispensabile a garantire allo strumento militare le capacità necessarie per l'assolvimento dei compiti di controllo delle aree marittime di competenza, di difesa degli spazi euro-atlantici e di supporto alle attività regionali di NATO e UE nonché del Dipartimento di Protezione Civile;

le nuove piattaforme saranno dotate di ponte di volo e dovranno, altresì, essere caratterizzate da spiccate doti di robustezza, semplicità costruttiva e flessibilità, capacità di trasporto e autosostenibilità tecnico-logistica, nonché agilità d'impiego per assolvere l'intero spettro di missioni, da quelle *combat* a quelle di tipo non cinetico, compresi gli interventi di assistenza umanitaria e di supporto alla

protezione civile in caso di calamità naturali;

rilevato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e di durata complessiva di quattordici anni (2023-2036);

l'onere previsionale complessivo del programma è di 2.041 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase, pari a 1.226 milioni, finanziata a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantirà l'acquisizione delle prime due unità navali, inclusa parte del relativo supporto logistico, del munizionamento e dell'adeguamento infrastrutturale correlato;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 815 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione della terza unità;

la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

il programma potrebbe coinvolgere principalmente i cantieri di riferimento localizzati in Liguria e Campania, mentre per quanto riguarda la parte relativa alla realizzazione e la fornitura del sistema d'arma, del sistema di comando e controllo e del sistema integrato delle tele-

comunicazioni, il polo industriale di riferimento è ubicato principalmente nel Lazio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, relativo allo sviluppo, alla realizzazione e al lancio di un « Sistema Satellitare Ottico di III Generazione »;

premesso che il nuovo sistema è destinato a sostituire l'OPTSAT 3000 attualmente in uso;

considerato che:

il sistema satellitare in esame dovrà garantire la piena interoperabilità con i sistemi di precedente acquisizione e con le altre unità e sistemi in dotazione alle Forze armate nazionali e dovrà risultare adattabile rispetto a tutti i processi del supporto logistico integrato con le infrastrutture, le attrezzature di supporto e di manutenzione al suolo esistenti in ambito Difesa;

il programma rivestirà una valenza strategica non solo nel settore della Difesa ma anche in quello della protezione civile e tutela del territorio;

i settori industriali interessati dal programma sono quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica, elettronica, ottica e delle telecomunicazioni, che potranno beneficiare in termini di indotto dallo sviluppo del nuovo sistema;

lo stesso potrà, inoltre, assumere interessanti prospettive di *export*, permettendo, altresì, alla Difesa stessa di instaurare programmi di cooperazione con altri Paesi;

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previ-

sto avvio nel 2023 e di durata complessiva di sette anni (2023-2029);

il costo complessivo è stimato in 590 milioni di euro, di cui 500 milioni per l'acquisizione dei satelliti e 90 milioni per i lanci;

la spesa relativa alla prima fase, pari a 264 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 326 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati allo sviluppo, realizzazione e la messa in orbita di 2 piattaforme satellitari con *payload* ottico ad altissima risoluzione;

la scheda tecnica dello stato maggiore della difesa precisa, al riguardo, che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico;

il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 12

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 22/2022, relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento in sostituzione degli attuali sistemi *Panzerfaust 3* e *Folgore*, che costituiscono l'unica capacità controcarro a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano;

considerato che:

il programma pluriennale, di previsto avvio nel 2023, prevede una durata complessiva pari a 11 anni (2023-2033);

l'onere previsionale complessivo stimato è di 426 milioni di euro e comprende l'acquisizione di 2.720 sistemi controcarro, di 122.000 proiettili, del supporto logistico integrato (SLI) della durata di dieci anni e dello svolgimento di corsi di addestramento per il personale manutentore e operatore;

la spesa relativa alla prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è finalizzata all'acquisizione di una prima aliquota di sistemi, del relativo munizionamento, all'avvio del supporto logistico in-

tegrato (SLI) nonché all'addestramento del personale manutentore e operatore;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 374 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti;

nella scheda tecnica allegata al programma, lo stato maggiore della difesa precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico;

i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica;

nel DPP 2022-2024 il sistema d'arma controcarro a corta gittata è menzionato tra i programmi di previsto avvio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine ai sistemi che verranno impiegati per la sostituzione degli attuali sistemi controcarro *Panzerfaust 3* e *Folgore* e alle ragioni che hanno indotto alla loro sostituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 13

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « *High Altitude Platform Systems* ». Atto n. 427.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato *High Altitude Platform Systems*, finalizzato al potenziamento della capacità ISR (*Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*) dell'Aeronautica militare e della Difesa attraverso lo sviluppo di un'innovativa piattaforma ibrida e modulare, capace di elevata persistenza e ampia copertura d'area, ad integrazione delle attuali capacità strategiche proprie dalla componente degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e satellitare;

considerato che:

l'obiettivo del programma è quello di definire e implementare soluzioni capacitive da affiancare ai sistemi degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione all'Aeronautica militare, consolidando e potenziando, in particolare, le capacità di Comando e Controllo (C2), di *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR) multispettrale, di sorveglianza marittima (*Maritime Surveillance*), di controllo dei confini nazionali e delle rotte commerciali, di sorveglianza persistente multi-dominio (*Situational Awareness*);

il programma mira, inoltre, a supportare le attività di ricerca/sperimentazione, principalmente legate al volo umano spaziale (VUS), in coerenza con le linee guida dell'Aeronautica militare per lo spazio e l'aerospazio;

l'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2034;

l'onere previsionale complessivo stimato è di 55 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 20 milioni a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del

settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è finalizzata allo sviluppo di un prototipo « *full scale* », completo di sensoristica e *Ground Control Station* (GCS) e prova di lancio e recupero in condizioni operative;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 35 milioni, prevede la produzione di ulteriori 3 sistemi – per un totale di 4 piattaforme – e relative *Ground Control Station* (GCS), più supporto logistico integrato per l'intera durata del programma e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti;

nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico;

il progetto prevede un forte coinvolgimento dell'industria nazionale, prevalentemente nei settori ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica, elettronica, delle telecomunicazioni e della sistemistica, con la costituzione di una fitta rete di collaborazioni industriali e con ricadute che interesseranno aziende e piccole/medie imprese, in qualità di subfornitori;

nel DPP 2022-2024 il programma *High Altitude Platform System* (HAPS) è menzionato tra i programmi di previsto avvio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 14

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, volto ad acquisire sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto in grado di implementare e migliorare la capacità di sorveglianza ed esplorazione per le varie componenti dell'Esercito italiano nell'ambito di operazioni prettamente militari, in situazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità, o per finalità di ricerca e soccorso, sorveglianza di installazioni sensibili, partecipazione a dispositivi di sicurezza in occasione di pubblici eventi, anti-sciacallaggio, rilevamento CBRN (*chemical, biological, radiological and nuclear*), fotografia aerea, controllo delle frontiere e monitoraggio ambientale;

considerato che:

l'avvio del programma pluriennale è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2032;

l'onere complessivo stimato del programma è di 209 milioni di euro e si riferisce all'acquisizione di n. 214 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, parti di ricambio, corsi per operatori e lavori infrastrutturali per la custodia e manutenzione dei sistemi;

la spesa relativa alla prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 143 milioni, garantirà l'acquisizione di n. 186 sistemi con relativo supporto logistico, correlati corsi e lavori infrastrutturali per la custodia. Tale spesa sarà finanziata, per un importo pari a 72 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Mini-

stero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e per 71 milioni sugli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016);

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 66 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, finalizzati al completamento delle dotazioni;

nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico;

il programma di acquisizione potrà orientarsi verso sistemi già disponibili in ambito commerciale che potrebbero essere progettati, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale italiana, con una positiva ricaduta in termini economici nei settori industriali del comparto aeronautico, della meccanica, dell'elettronica e sensoristica, nonché dell'alta tecnologia nazionale;

il programma avrà un impatto positivo sulle piccole medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale, nonché una importante ricaduta economica ed occupazionale nei settori industriali interessati dal programma;

nel DPP 2022-2024 il programma Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) è menzionato tra i programmi di previsto avvio, prevedendo l'acquisizione di sistemi suddivisi in ala fissa/rotante, a corto raggio (1h – 10Km), medio raggio (4h –

40km), lungo raggio (6h – 60km) e con capacità di persistenza in volo (> 10h),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 15

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 429.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale n. SMD 26/2022, finalizzato a rinnovare la capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano attraverso l'acquisizione di sistemi in grado di consentire il perseguimento e il consolidamento della superiorità informativa e la tempestività decisionale, necessari per individuare, localizzare e contrastare possibili minacce nonché per sviluppare preavvisi immediati (*immediate threat warning*);

considerato che:

il programma prevede il potenziamento e l'adeguamento delle capacità *Electronic Warfare* (EW), *Imagery Intelligence* (IMINT) e *Human Intelligence* (HUMINT), mediante l'acquisizione di sistemi operanti nel settore *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR) e nell'ambiente elettromagnetico, inclusi il mantenimento in servizio e gli adeguamenti infrastrutturali per il corretto stoccaggio dei materiali;

tali assetti consentono di sviluppare preavvisi immediati che, se condivisi e comunicati ai decisori in tempo reale, contribuiscono a rendere più efficace la catena decisionale, a salvaguardia dell'incolumità delle forze impiegate e dell'assolvimento del compito;

l'introduzione in servizio dei nuovi sistemi sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione basica e dalla contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere, per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego;

i sistemi in acquisizione dovranno, altresì, rispondere a requisiti di interoperabilità con apparati già in dotazione ed essere in grado di operare con assetti non organici all'Esercito, in particolare, con altre unità nazionali, della NATO, dell'Unione Europea e di coalizione;

l'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2034;

il costo complessivo è stimato in 527 milioni di euro, di cui 57,08 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantiranno l'avvio del rinnovamento della capacità ISR mediante l'acquisizione di una prima quantità di sistemi di sorveglianza e di sistemi EW *Electronic Warfare*;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 469,92 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'estensione del supporto logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo;

nella scheda tecnica viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di iter paritetico;

i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria elet-

tronica, delle comunicazioni, dell'informatica, della meccanica e sistemistica e l'indotto generato dal programma si estenderà su buona parte del territorio nazionale;

sono attesi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi EW, IMINT, radar, piattaforme, gruppi elettrogeni, dei componenti dei sistemi di comando e controllo, delle comunicazioni e dei servizi per il supporto logistico e la formazione;

le caratteristiche di innovazione del programma favoriscono la collaborazione con il mondo della ricerca e dell'università,

nonché la partecipazione di altri Dicasteri, quali il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

il programma relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)* dell'Esercito italiano è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 16

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (*Armored Infantry Combat System – AICS*) dell'Esercito italiano. Atto n. 430.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, finalizzato a rinnovare la capacità di combattimento della fanteria pesante, mediante l'acquisizione di famiglie di piattaforme caratterizzate da *design* modulare, elevata innovazione tecnologica e piena interoperabilità secondo i requisiti e standard NATO;

considerato che:

L'acquisizione della capacità di combattimento di nuova generazione comporterà per l'Esercito un significativo salto generazionale rispetto al *combat power* esprimibile dalle attuali linee Dardo e M113, permettendo, così, l'introduzione in servizio di un sistema di combattimento da impiegare in tutti i contesti operativi, inclusi quelli ad elevato indice di digitalizzazione e con elevati livelli di minaccia;

il programma AICS dovrà garantire comunanza di configurazione con i programmi Centauro II e VBM, ai quali si affianca temporalmente e operativamente, relativamente ai sistemi d'arma di bordo, ai dispositivi C5ISTAR (Comando, Controllo, Comunicazioni, *Computer*, *Cyber*, *Intelligence*, *Surveillance*, *Target Acquisition*, *Reconnaissance*) e alla componentistica *automotive*;

sono inoltre previsti il sostegno logistico integrato e l'acquisizione di una dotazione iniziale di parti di ricambio;

l'introduzione in servizio della nuova piattaforma sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione basica e dalla revisione dei programmi addestrativi per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego;

il programma AICS è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2024 e durata complessiva di tredici anni (2024-2036);

il costo complessivo del programma ammonta a 6 miliardi e 50 milioni di euro e comprende l'acquisizione di 570 piattaforme AICS, del relativo supporto logistico, dei corsi di formazione, dei veicoli dedicati al trasporto e degli adeguamenti infrastrutturali necessari;

la prima fase del programma, del valore stimato di 3 miliardi e 735,57 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 2 miliardi e 314,43 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione del supporto logistico integrato;

nella scheda tecnica viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vin-

colata a non eccedere il costo complessivo del programma sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo;

i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica, optoelettronica e dei sistemi di comunicazione/comando/controllo;

dalla realizzazione del programma è atteso un impatto positivo sulle grandi imprese nazionali di settore e, in seconda battuta, sulle PMI, distribuite su tutto il

territorio nazionale, coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme, della fornitura di parti di ricambio e di assistenza tecnica della flotta;

il programma per il rinnovamento della famiglia di sistemi d'arma della componente pesante AICS figura nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704-A Governo, approvato dal Senato 99

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 99

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 412 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 100

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « *Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101* », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « *Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « *MCO/MLU Classe DORIA* », relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « *Ammodernamento del carro ARIETE* ». Atto n. 419.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « *Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo* », costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter (LUH)* – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « *GLORIA – Global RPAS Insertion Architecture* », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)* negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « *Nuove unità anfibiae* », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità

anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 429.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell'Esercito italiano. Atto n. 430 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Tabella di ripartizione degli oneri per gli anni 2022-2028</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Tabella di ripartizione degli oneri per gli anni 2029-2036</i>)	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	126
Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e	

riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 121

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 15 settembre 2022.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 405.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio

2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse già esistenti, che confermano e ribadiscono quanto già esposto dalle relazioni tecniche riferite alla legge delega e al decreto legislativo oggetto di integrazione, nonché del fatto che le norme del presente decreto sono assistite da una generale clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 412.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame – che dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 20 della Legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, concernente l'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativi alle definizioni e alle autorità competenti (Capo I), in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in ragione del carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 1 e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 10, recanti modifiche al titolo IV del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Capo II), non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica – secondo la quale le attività a carico dei soggetti pubblici interessati rientrano tra i compiti istituzionali degli enti ivi menzionati e che, pertanto, le

modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, della conformità delle disposizioni, in particolare dell'articolo 8, alla normativa europea.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 11 a 14, recanti modifiche al titolo VI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo (Capo III), non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni che comunque pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati.

Con riferimento agli articoli da 15 a 17, recanti modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi (Capo IV), non ha osservazioni da formulare, in merito ai profili di quantificazione, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e della natura ordinamentale delle disposizioni nonché nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della conformità delle disposizioni alla normativa europea, in particolare per l'articolo 17.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, recante modifiche al titolo X del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Capo V); degli articoli da 19 a 29, recanti modifiche al titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'esposizione dei lavoratori (Capo VI) e degli articoli 30 e 31, recanti modifiche al titolo XII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'esposizione della popolazione (Capo VII), in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Segnala poi di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli 32 e 33, recanti modifiche al titolo XIII del decreto legislativo n. 101 del 2020,

relativo alle esposizioni mediche (Capo VIII) e degli articoli da 34 a 37, recanti modifiche al titolo XV del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente (Capo IX), in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 38 a 43, recanti modifiche al titolo XVI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'apparato sanzionatorio (Capo X), in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la modifica contenuta nell'articolo 43 inserisce una nuova destinazione dei proventi delle sanzioni già previste dal decreto legislativo n. 101 del 2020, prevedendo che dette somme, ove provenienti da sanzioni dall'ISIN, siano versate direttamente al bilancio dello stesso ente ai fini del potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti. In proposito osserva che, in base al testo vigente dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 101 del 2020, i proventi delle sanzioni sono riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle medesime attività sopra menzionate. Poiché l'ISIN è un soggetto esterno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, fa presente che andrebbe chiarito se i proventi ad esso destinati dalla norma in esame si configurino come aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero possano incidere su somme già destinate a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di competenza delle stesse.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 44 a 46, recanti modifiche al titolo XVII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo a disposizioni transitorie e finali (Capo XI) e degli articoli da 47 a 66, recanti modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 101 del 2020 (Capo XII), alla luce dei chiarimenti forniti su specifici articoli dalla relazione tecnica nonché, per il complesso delle disposizioni in esame, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, della conformità delle stesse alla normativa europea.

Non ha inoltre osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli 67 e 68, che modificano il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale (Capo XIII) e degli articoli 69 e 70, recanti disposizioni finali (Capo XIV). Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria dei citati articoli 69 e 70, fa presente che l'articolo 70 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Segnala, tuttavia, che l'esame del provvedimento dev'essere rinviato ad altra seduta poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « *Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101* », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnologico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare.

Atto n. 416.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « *Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano.

Atto n. 417.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « *MCO/MLU Classe DORIA* », relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei cacciatorpediniere della Classe Doria.

Atto n. 418.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « *Ammodernamento del carro ARIETE* ».

Atto n. 419.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa.

Atto n. 421.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA – *Global RPAS Insertion Architecture* », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems* (RPAS) negli spazi aerei nazionali.

Atto n. 422.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfibia », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari.

Atto n. 423.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio*.

Atto n. 424.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio.

Atto n. 425.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Atto n. 426.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « *High Altitude Platform Systems* ».

Atto n. 427.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.

Atto n. 428.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano.

Atto n. 429.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (*Armored Infantry Combat System – AICS*) dell'Esercito italiano.

Atto n. 430.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine agli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei programmi pluriennali di A/R nn. SMD 13/2022, 17/2022, 19/2019, 21/2022, 10/2022, 11/2022, 14/2022, 18/2022, 20/2022, 22/2022, 23/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022. Segnala che tali provvedimenti sono stati quindi assegnati alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione

di rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Evidenzia che i predetti programmi pluriennali, che saranno testé esaminati congiuntamente, perseguono le finalità e recano gli oneri complessivi, quali risultanti dai relativi schemi di decreto, di seguito riportati:

SMD 13/2022, denominato « *Mid Life Update* (MCO/MLU) EH-101 » (Atto n. 416), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2036, è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze della linea elicotteri medio-pesanti EH-101 e reca un onere complessivo pari a 2.105,2 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 1.195 milioni di euro;

SMD 17/2022, denominato « Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMMER » (Atto n. 417), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2032, si riferisce all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO e reca un onere complessivo pari a 456,3 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 350 milioni di euro;

SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA » (Atto n. 418), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2028, è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze e all'aggiornamento tecnologico delle due Unità navali tipo Cacciatorpediniere della Classe DORIA e reca un onere complessivo pari a 500 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 330 milioni di euro;

SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE » (Atto n. 419), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2034, è finalizzato all'ammodernamento del citato carro e reca un onere complessivo pari a 848,8 milioni di euro, integralmente coperto;

SMD 10/2022, denominato « Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento ope-

rativo » (Atto n. 421), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2031, si riferisce all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Base Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica Militare, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato e reca un onere complessivo pari a 653 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 45 milioni di euro e per il periodo 2022 – 2025;

SMD 11/2022, denominato « GLORIA – *Global RPAS Insertion Architecture* » (Atto n. 422), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2041, è finalizzato all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Systems* (RPAS) negli spazi nazionali e reca un onere complessivo pari a 20,5 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 12 milioni di euro e per il periodo 2023 – 2025;

SMD 14/2022, denominato « Nuove Unità Anfibie » (Atto n. 423), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2036, è finalizzato all'acquisizione di 3 nuove Unità anfibie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti infrastrutturali necessari e reca un onere complessivo pari a 2.041 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 1.226 milioni di euro;

SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO » (Atto n. 424), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2028, si riferisce all'evoluzione delle Piattaforme Nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio* e reca un onere complessivo pari a 95,7 milioni di euro, integralmente coperto;

SMD 20/2022, denominato « Sistema Satellitare Ottico di III generazione » (Atto n. 425), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2029, si riferisce allo

sviluppo realizzazione e lancio del citato sistema e reca un onere complessivo pari a 590 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 264 milioni di euro e al periodo 2023-2027;

SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre » (Atto n. 426), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2033, ha ad oggetto all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento e reca un onere complessivo pari a 426 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 52 milioni di euro e per il periodo 2023-2028;

SMD 23/2022, denominato « *High Altitude Platform Systems* » (Atto n. 427), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2034, è finalizzato a definire e implementare soluzioni capacitive da affiancare ai sistemi APR strategici in dotazione all'Aeronautica Militare e reca un onere complessivo pari a 55 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 20 milioni di euro e per il periodo 2022-2025;

SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) » (Atto n. 428), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2032, si riferisce al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano e reca un onere complessivo pari a 209 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 143 milioni di euro;

SMD 26/2022, denominato Brigata di Manovra Multidominio (BMMD) (Atto n. 429), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2034, ha ad oggetto il potenziamento delle capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito e reca un onere complessivo pari a 527 milioni di euro, la cui copertura è

individuata solo limitatamente all'importo di 57,08 milioni di euro e per il periodo 2022-2033;

SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (*Armored Infantry Combat System – AIS*) (Atto n. 430), di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la conclusione nel 2036 e reca un onere complessivo pari a 6.050 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 3.735,57 milioni di euro.

Segnala che nel complesso i programmi pluriennali in esame comportano un onere complessivo, quale risultante dagli schemi di decreto, pari a 14 miliardi e 577,5 milioni di euro, di cui 8 miliardi e 374,15 milioni di euro con copertura finanziaria individuata dalle schede tecniche, lungo l'arco temporale che va dal 2022 al 2036 (circa il 57 per cento), a valere sui piani gestionali numeri 1, 2, 3, 4, 27, 32, 39, 40 e 42 del capitolo 7120, denominato « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come si evince dalle due tabelle allegate, elaborate sulla base dei dati contenuti negli schemi di decreto (*vedi allegati 1 e 2*), in cui viene esposto l'andamento degli oneri e della relativa copertura finanziaria con riferimento ad ogni singolo programma pluriennale, nonché la differenza tra l'onere complessivo risultante dallo schema di decreto e quello oggetto di copertura. In particolare, nella prima viene indicato l'andamento degli oneri con riferimento agli anni dal 2022 al 2028; nella seconda viene esposto l'andamento degli oneri con riguardo agli anni dal 2029 al 2036 nonché la differenza tra l'onere complessivo di ciascun programma e quello oggetto di copertura relativo al periodo dal 2022 al 2036 e la percentuale di copertura finanziaria per singolo programma.

Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura dei singoli programmi pluriennali in esame, nonché per i programmi oggetto di esame nel loro complesso, perlomeno per il primo anno di

attuazione degli stessi appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d’armi in corso con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un’assicurazione circa l’effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione degli interventi oggetto del presente schema di decreto, nonché in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento a tutti i programmi pluriennali in esame – ad eccezione dello SMD 18/2022 (Atto n. 424) per il quale vi è corrispondenza tra l’onere complessivo risultante dagli schemi di decreto e la copertura risultante dalla relativa scheda tecnica – rileva inoltre la necessità di precisare negli schemi di decreto e nelle rispettive schede tecniche, che sono parte integrante dei predetti schemi, che l’oggetto di questi ultimi, sottoposti all’esame parlamentare, è circoscritto solamente alla specifica fase del programma rispetto alla quale la medesima scheda tecnica individua le relative coperture finanziarie, posto che le successive fasi e il completamento dei menzionati programmi dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Con specifico riferimento al programma pluriennale SMD 21/2022 (Atto n. 419), evidenzia, invece, che il relativo schema di decreto fa riferimento correttamente soltanto all’onere oggetto di copertura, pari a 848,8 milioni di euro, mentre la scheda tecnica fa riferimento sia alla fase già totalmente finanziata e contrattualizzata, pari a 35 milioni di euro, sia all’onere residuo relativo al completamento del programma, pari a 96,2 milioni di euro, pertanto rileva la necessità di precisare che l’oggetto dello schema di decreto, sottoposto all’esame parlamentare, è circoscritto alla seconda fase del programma, rispetto alla quale sono

state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre il completamento del programma stesso dovrà formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Rileva, infine, l’esigenza che i decreti di approvazione dei programmi pluriennali, una volta adottati nella loro versione definitiva, siano trasmessi alle Camere per finalità conoscitive, anche al fine di verificare il testo definitivo dei decreti e il relativo impatto finanziario sul bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando al relatore, conferma che l’utilizzo delle suddette risorse per i programmi in argomento non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo. Inoltre condivide, l’indicazione della Commissione di precisare negli schemi di decreto e nelle rispettive schede tecniche, che sono parte integrante dei predetti schemi, che l’oggetto di questi ultimi, sottoposti all’esame parlamentare, è circoscritto solamente alla specifica fase del programma rispetto alla quale la medesima scheda tecnica individua le relative coperture finanziarie, posto che le successive fasi e il completamento dei menzionati programmi dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie

Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI), nel ritenere opportune le specificazioni richieste dal relatore, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito all’urgenza dei provvedimenti in esame. A suo avviso, infatti, discutere tali provvedimenti nel periodo di scioglimento delle Camere rappresenta una forzatura istituzionale. Inoltre, data la portata degli impegni finanziari previsti dai provvedimenti in esame, ritiene opportuno che il Governo trasmetta

alla Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che garantisca la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, assicura che l'adozione dei provvedimenti in esame rientra nei limiti dei poteri del Governo per l'ordinaria amministrazione. Precisa, infatti, che si tratta della mera esecuzione di norme vigenti tramite l'utilizzo di risorse già stanziare. Fa presente, inoltre, che nel suo intervento precedente ha riassunto una nota della Ragioneria generale dello Stato che è stata già trasmessa agli uffici della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), nell'annunciare la contrarietà del MoVimento 5 Stelle ai provvedimenti in esame, ritiene che, nel momento di crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, il Governo si dovrebbe occupare solo degli affari correnti e prioritariamente delle difficoltà delle famiglie e delle imprese, piuttosto che delle spese militari.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Lovecchio, ribadisce che i provvedimenti in esame non impegnano risorse nuove, ma risorse già stanziare a tal fine da disposizioni approvate dal Parlamento. Tiene a precisare, quindi, che il Governo non sta affatto distogliendo risorse finanziarie destinate ad altre misure per finanziare spese militari.

Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI) ritiene comunque che la scelta di dare corso a questo tipo di provvedimenti sia fuori luogo. A suo avviso, infatti, l'attuazione dei programmi rappresenta una scelta politica, che sarebbe stato meglio demandare alle prossime Camere.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, ribadisce che la scelta politica è stata compiuta dal Parlamento nel momento in cui ha approvato le norme a cui danno attuazione i provvedimenti oggi all'esame della Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, vista la necessità di una maggiore riflessione sui provvedimenti in esame, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.45.

Fabio MELILLI, *presidente*, considerati gli aspetti problematici emersi nel corso del dibattito, con particolare riguardo a quelli relativi all'opportunità di esprimere parere sui provvedimenti in oggetto a Camere sciolte, si riserva di convocare la Commissione entro la giornata odierna, sentiti i rappresentanti dei gruppi, per l'eventuale prosieguo dell'esame dei provvedimenti medesimi.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Atto n. 406.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *relatore e presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto predispone l'attuazione, in un contesto « unitario », delle deleghe previste dall'articolo 1, commi 18, in tema di modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, e 24, lettere h) e i), in tema di assegnazione dei magistrati onorari all'uf-

ficio del processo, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dall'articolo 1, comma 26, recante varie disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello, della legge 27 settembre 2021, n. 134, relative per l'appunto alla istituzione dell'Ufficio del Processo.

Con riferimento all'articolo 1, in materia di ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione evidenzia, per i profili di quantificazione, che le norme attuative della delega in esame, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente che ne prevede l'attivazione in ragione unitaria solo presso i tribunali e le corti d'appello, dispongono invece l'istituzione di almeno due « uffici del processo », ciascuno operante nel settore penale e civile, presso ogni tribunale ordinario o corte d'appello e presso i tribunali di sorveglianza, di cui al comma 1; presso la Corte di cassazione, di cui al comma 2; presso la procura generale della medesima Corte di cassazione, di cui al comma 3; presso l'ufficio del processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui al comma 4. A tale proposito, segnala che la relazione tecnica non fornisce però alcuna specifica indicazione, né in merito agli oneri relativi ai fabbisogni organici delle nuove strutture per cui si prevede l'aumento del numero, almeno in numero di 2 presso ogni ufficio giudiziario, e tantomeno in relazione alla prevista istituzione delle strutture presso la Corte di cassazione e la Procura generale della stessa Corte.

Inoltre, non vengono riportati elementi in merito alle strutture e alle dotazioni inerenti ai fabbisogni di funzionamento, ivi limitandosi a fornire assicurazione, anche che la costituzione delle nuove strutture, giocoforza aggiuntive a quelle analoghe già previste dalla normativa, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari che sono già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale proposito, ribadendo che la certificazione di

« neutralità » riportata dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente che andrebbe innanzitutto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nella norma, che va da sé dovrebbe essere accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione di tutti i dati e gli elementi che siano idonei a fornire dimostrazione circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, come del resto espressamente previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Sul punto, rinviando alle questioni metodologiche rilevate anche di recente anche dall'Organo di controllo, rinvia agli articoli successivi.

Con riferimento all'articolo 2, recante la finalità delle nuove articolazioni organizzative, per i profili di quantificazione, segnala che l'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, recante la disciplina vigente degli analoghi Uffici del processo nella loro configurazione prevista dalla normativa vigente, già richiama espressamente l'innovatività dei « modelli organizzativi ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione » nello svolgimento dei compiti assegnati, per cui conviene con la natura ordinamentale della disposizione. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 3, in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici, premette, per i profili di quantificazione, che la norma è accompagnata dall'assicurazione riportata dalla relazione tecnica che la costituzione degli uffici del processo – nella formulazione prevista dallo schema in esame, dunque da istituirsi presso la generalità degli uffici giudiziari – potrà comunque avvenire mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ad ogni modo, evidenzia, con riferimento al comma 1 – che stabilisce che il capo dell'ufficio giudiziario, individuati gli obiettivi da perseguire

e le azioni per realizzarli da parte dell'Ufficio del processo, provveda alla individuazione del personale da assegnare ai medesimi, di concerto con il dirigente amministrativo – e al comma 2 – che prevede che sullo stesso capo dell'ufficio giudiziario ricada la responsabilità della promozione e della verifica della formazione del personale che verrà addetto alle strutture, nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale – che trattasi di compiti e adempimenti chiaramente individuati in capo ai responsabili degli uffici giudiziari che prefigurano sin d'ora fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per la dotazione degli uffici giudiziari, di cui segnala che andrebbe quantificato l'ammontare e certificata la sostenibilità a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, sul comma 1, in considerazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica con riguardo alla platea dei contingenti di personale previsti per l'Ufficio e in merito alla acclarata prudenzialità dei parametri retributivi considerati nel calcolo dei relativi oneri e dei relativi effetti indotti, nonché delle analitiche indicazioni fornite in merito alle dotazioni degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente allo scopo di far fronte ai relativi fabbisogni di spesa, non ha osservazioni da formulare per quota parte degli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici « ausiliari » di cui agli uffici del processo (lettera *b*); per quota parte degli oneri connessi alla destinazione agli uffici del processo dei « tirocinanti » (lettera *c*); per coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati (lettera *d*).

Per i profili di quantificazione riguardanti i giudici onorari di « pace » di cui agli uffici del processo (lettera *a*), anche alla luce delle gravi carenze di organico dei giudici onorari, andrebbero, a suo avviso, richieste conferme in merito all'adeguatezza della relativa dotazione organica a fronte dei maggiori fabbisogni derivanti dall'aumento del numero degli uffici per il processo. Inoltre, quanto ai compensi or-

dinariamente spettanti ai predetti giudici onorari nei casi di applicazione agli uffici del processo in aggiunta ai compiti svolti, pur considerando che tali soggetti erano già assegnati agli uffici per il processo su decisione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 30, lettera *a*), del decreto legislativo n. 116 del 2017, fa presente che andrebbe non di meno valutata l'opportunità di un adeguamento degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.

Con riferimento alla quota parte delle risorse per il personale di cui è prevista l'assunzione a tempo « determinato » per il 2021-2026 per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (lettera *f*), segnala che andrebbero forniti dati sulle assunzioni effettivamente verificatesi su cui la relazione tecnica si limita genericamente a indicare « primi contingenti di personale » e chiarito come si farà fronte alle carenze che si determineranno dopo il 2026, posto che si tratta di assunzioni a tempo determinato con termine ultimo in tale anno e che anzi secondo la relazione tecnica relativa a tali assunzioni l'ultimo contingente cesserà il 30 giugno 2026.

Quanto alla quota parte di oneri relativi al reclutamento dei contingenti già autorizzati di 1.000 e 500 unità della III Area delle Funzioni centrali (lettera *g*), tali contingenti andrebbero raffrontati con una stima delle unità di personale necessarie per la costituzione dei nuovi uffici per il processo rispetto a quelli già esistenti. In assenza di dati al proposito non è possibile ricavare da tali assunzioni una valutazione di congruità delle risorse rispetto ai nuovi fabbisogni. Già in sede di delega si era osservato, che la relazione tecnica non esplicitava i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione del numero delle unità di personale da assumere (pari a 1.000 per il processo penale) per le esigenze connesse all'attuazione dell'ufficio per il processo penale. A fronte della richiesta di ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che il contingente di assunzioni autorizzato consentisse la piena funzionalità delle strutture amministrative di nuova istituzione, evidenzia che il Governo si era limitato a

rispondere che « la determinazione del numero delle unità da assumere per dare concreta attuazione alla norma, ritenuto congruo, è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle positive esperienze maturate presso le sedi giudiziarie nelle quali è già operante l'ufficio del processo che attualmente si avvale di diverse figure professionali (tirocinanti, magistrati onorari eccetera) che non sono però inquadrate stabilmente presso le stesse strutture. Si è ipotizzato pertanto di potenziare l'ufficio del processo penale con la dotazione di un contingente professionale stabile, quale indispensabile supporto all'attività del giudice in tutte le fasi del procedimento penale ». Evidenzia nuovamente che senza l'esplicitazione del procedimento di quantificazione utilizzato non è possibile effettuare una verifica della stessa. Analoghe considerazioni valgono per il contingente di 500 assunzioni previsto per gli uffici per il processo civile.

Inoltre, rileva che andrebbero confermate le coordinate contabili degli stanziamenti che sarebbero già previsti in bilancio, dal momento che il capitolo indicato a tal fine dalla relazione tecnica (capitolo n. 1540) nello stato di previsione del Ministero della giustizia non risultava indicato nel bilancio. Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui alla lettera e), andrebbero, a suo avviso, richieste rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità di attingere a tale personale già presente nei ruoli amministrativi del dicastero della giustizia, a fronte delle esigenze di copertura degli inderogabili fabbisogni di servizio da assicurare presso le cancellerie giudiziarie.

Con riferimento agli articoli da 5 a 8, fa presente che andrebbe soltanto chiarito se dalla differente dizione per cui agli uffici per il processo civile sono attribuiti « uno o più » dei compiti elencati mentre agli uffici per il processo penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, discenderà un differente fabbisogno in termini di risorse necessarie. Ove infatti nel settore civile gli uffici si limitassero a svolgere uno solo dei compiti, sarebbe evidentemente necessario un minor numero di risorse.

Analoghe considerazioni valgono per gli uffici per il processo presso la Corte di cassazione per cui a quello nel settore civile sono attribuiti « uno o più » compiti mentre a quello nel settore penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, senza possibilità di limitazione a uno o alcuni di essi.

Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 9 e 10.

Con riferimento all'articolo 11, recante ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, per i profili di quantificazione segnala che andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità finanziaria della disposizione atteso che l'impiego degli uffici del processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, anche a supporto dell'esercizio della funzione giudiziaria potrebbe determinare fabbisogni di spesa aggiuntivi, relativamente al riconoscimento di ore di lavoro straordinario da riconoscersi al personale addetto agli uffici del processo, nonché il rischio di iniziative contenziose volte alla « equiparazione » ai fini del riconoscimento trattamento economico *ad hoc* spettante al personale propriamente di cancelleria, relativamente al disbrigo dei compiti di diretto ausilio alla funzione giudiziaria.

Con riferimento all'articolo 12, recante ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali, sul comma 2, posto che ivi si prevede che gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile siano costituiti anche dagli « esperti » nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti (Tribunali e Corti d'appello), atteso che tale funzione è correlata al riconoscimento di una specifica indennità prevista per tale tipologia di giudici onorari, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, andrebbe valutata, a suo avviso, l'esigenza di un adeguamento delle risorse già previste dalla legislazione vigente per effetto delle norme in esame.

In merito all'articolo 13, in materia di costituzione dell'Ufficio per il processo, sostiene, per quanto concerne i profili di quantificazione del comma 2, che andrebbe

confermato quanto previsto dalla disposizione, ossia che i componenti dell'ufficio per il processo possano essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, sia pure nei limiti della stessa, ma anche fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale proposito, andrebbero comunque richieste, a suo avviso, rassicurazioni in ordine all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute.

In merito all'articolo 14, concernente funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, non ha osservazioni da formulare, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 15, recante funzioni e compiti dei giudici onorari « esperti », per i profili di quantificazione, segnala che andrebbero richiesti elementi di riscontro in merito all'onerosità dei compiti attribuibili nell'ambito della giustizia minorile ai giudici onorari « esperti » ai sensi del comma 1, in materia di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In termini analoghi, passando al comma 2, segnala che andrebbe confermato che il conferimento agli stessi giudici esperti del compito della tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione, possa essere attuato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sui commi 3 e 4, rileva che andrebbero parimenti richieste rassicurazioni circa l'espletamento dei nuovi compiti ivi previsti da parte dei giudici onorari « esperti », con particolare riferimento ai settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione nonché attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servi-

zio sociale ministeriale, nonché nel settore dell'esecuzione penale esterna e, di verifica degli interventi rieducativi in corso, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul punto, posto infatti che la relazione tecnica pone espresso riferimento alle attività che i giudici onorari « esperti » pongono già oggi in essere nell'ambito dei procedimenti civili minorili, in aggiunta alle udienze, che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore) e che, con la riforma in esame, andrebbero a diminuire, ragione per cui le nuove attività indicate dai commi 3 e 4, per cui queste ultime ne risulterebbero ampiamente « compensate » con le minori attività strettamente « processuali », con effetti che risulterebbero « compensativi » anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici, evidenzia che tali generiche affermazioni andrebbero opportunamente supportate dall'esposizione di dati quantitativi ed evidenze finanziarie che siano idonei a comprovarne l'effettività.

Quanto alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente dal capitolo 1360 dello stato di previsione del ministero della giustizia, verificata la dotazione indicata per le annualità del triennio 2022/2024, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 16, recante disposizioni finanziarie, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa pari a 70,1 milioni di euro dal 2023 ai fini di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), da intendersi quale tetto massimo di spesa, relativamente al contingente assunzionale ivi previsto di 500 e 1.000 unità della III Area nell'Amministrazione giudiziaria, non ha nulla da osservare.

Per i profili di copertura, nulla avendo da rilevare per la componente riferibile al Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e per la giustizia riparativa, segnala che andrebbero invece richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere dei relativi stanziamenti per quanto concerne il

Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, dal momento che il relativo capitolo non è rintracciabile nello stato di previsione del ministero della giustizia, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.

Con riferimento, infine, agli articoli 17, recante disposizioni transitorie, e 18, recante modifiche e abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento del relatore, per quanto riguarda i fabbisogni organici delle nuove strutture istituite ai sensi dell'articolo 1, anche con riferimento a quelle presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, evidenzia che la legge n. 206 del 2021 ha inteso estendere e valorizzare la struttura organizzativa denominata « ufficio per il processo » già prevista nell'ordinamento esclusivamente presso gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l'utilizzo a favore di tutti gli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti) e definendone con maggiore precisione l'assetto organizzativo, le competenze e le professionalità addette.

Segnala che tale ultima struttura organizzativa non ha mai avuto una reale e piena operatività, anche in ragione di una non puntuale delimitazione dei suoi compiti e una farraginoso definizione della sua articolazione soggettiva.

Evidenzia che, da quanto precede, si è manifestata la necessità di articolare specifici principi e criteri direttivi di delega, allo scopo di incaricare il legislatore delegato sia nell'ambito del processo civile che penale, di introdurre una compiuta disciplina della struttura organizzativa denominata « ufficio per il processo », necessaria nel disegno di riforma per il recupero complessivo dell'efficienza del sistema giustizia, definendo le professionalità che vi debbono essere addette e, soprattutto, declinandone i compiti.

Fa presente che per lo svolgimento dei compiti assegnati a tale struttura indicati dal citato articolo 1, potrà farsi riferimento

al contingente complessivo massimo di 16.500 unità di addetti da reclutare, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con contratti a tempo determinato, destinati a garantire la piena operatività dell'ufficio del processo nel periodo 2022-2026, di cui 400 unità da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.

Segnala che al 31 luglio 2022, con riferimento al primo contingente da inquadrare, nel limite massimo di 8.250 unità, il numero di contratti sottoscritti per gli addetti all'ufficio del processo, della durata di 2 anni e 7 mesi, è pari a 7.657.

Sottolinea che l'assunzione di tale contingente di personale, in particolare, rientra negli interventi previsti dalle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e finanziato con le risorse rese disponibili dal *Recovery Fund*, finanziati dall'articolo 11, comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che prevede per l'assunzione del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate « ufficio del processo » un'autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026.

Segnala che per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di tale personale assunto a tempo determinato e destinato agli uffici per il processo della giustizia ordinaria, l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, già autorizza la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024

In merito ai fabbisogni di funzionamento dei suddetti uffici del processo, fa presente che questi ultimi potranno essere costituiti, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di

natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati, avvalendosi degli stanziamenti di bilancio relativi all'Azione « Funzionamento degli uffici giudiziari » del programma 1.2 « Giustizia civile e penale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 734.827.214 per l'anno 2022, di euro 821.286.646 per l'anno 2023 e di euro 831.613.634 per l'anno 2024.

Con riguardo all'articolo 3 relativo alla costituzione, direzione e coordinamento dei predetti uffici, assicura che non vi è necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali rispetto a quelli previsti ed autorizzati a legislazione vigente e che le attività di direzione e coordinamento degli uffici stessi da parte del capo dell'ufficio giudiziario, in attuazione dei progetti e dei modelli organizzativi di cui all'articolo 2, risultano concretamente attuabili, attraverso una definizione più puntuale degli adempimenti e dei carichi di lavoro, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo e di cancelleria già in servizio presso i predetti uffici, inclusa la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Con riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 4 di avvalersi dei giudici onorari di pace ai sensi degli articoli 10 e 30, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 116 del 2017, fa presente che il recente intervento inserito nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridefinito la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in complessive 6.000 unità con procedure di reclutamento in via di realizzazione, definendone nel contempo, la provvista finanziaria che trova allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le indennità spettanti ai suddetti magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, evidenzia che, poiché la relativa disciplina è già prevista dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n.116 del 2017, non risulta necessario prov-

vedere ad un adeguamento degli attuali stanziamenti di bilancio.

Fa presente che la determinazione della dotazione stabile di addetti all'ufficio per il processo, a decorrere dal 30 giugno 2026, da individuare in aggiunta alle professionalità già previste dalla legislazione vigente, di cui ha detto in precedenza, è stata effettuata sulla base delle proiezioni e delle stime inserite nelle leggi di delega n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021.

Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), assicura che la consistenza del contingente risulta adeguata all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente schema di decreto.

Con riferimento agli uffici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, assicura che la differente dizione ivi utilizzata per l'attribuzione dei compiti ad essi spettanti non comporta disomogeneità nei fabbisogni di risorse necessarie allo svolgimento dell'insieme dei compiti assegnati a legislazione vigente agli uffici giudiziari del settore penale e del settore civile.

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12 comma 2, in base alla quale gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile possono essere costituiti anche dagli « esperti » nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti, conferma che tale possibilità non determina la necessità di un incremento nelle risorse da destinare alla copertura degli onorari dovuti a tali figure dal momento che le attività in questione verranno richieste solo in quanto compatibili con quelle attualmente svolte e per le quali è prevista idonea copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 13, fa presente che la possibilità ivi prevista di autorizzare i componenti dell'ufficio per il processo a svolgere specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire nell'ambito delle competenze e nel rispetto dei limiti di spesa per le missioni previsti dalla legislazione vigente, essendo specificato che l'autorizzazione medesima è soggetta al vaglio del presidente della

sezione o di altro magistrato da questi delegato.

Segnala che gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute risultano adeguati e sono iscritti sul capitolo 1451, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 2.340.690 per l'anno 2022 e di euro 2.840.690 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Assicura che l'articolo 15, in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari « esperti » nell'ambito della giustizia minore, non comporta oneri per la finanza pubblica, potendo i citati funzioni e compiti essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la realizzazione di adeguati interventi di natura organizzativa.

Quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, segnala che con DMT n. 15076 del 23 febbraio 2022 è stata disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, nel predetto capitolo 1540, di uno stanziamento di euro 4.986.894 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108 a decorrere dall'anno 2024, di cui conferma la piena disponibilità.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Atto n. 406);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda i fabbisogni organici delle nuove strutture istituite ai

sensi dell'articolo 1, anche con riferimento a quelle presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, la legge n. 206 del 2021 ha inteso estendere e valorizzare la struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo" già prevista nell'ordinamento esclusivamente presso gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l'utilizzo a favore di tutti gli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti) e definendone con maggiore precisione l'assetto organizzativo, le competenze e le professionalità addette;

tale ultima struttura organizzativa non ha mai avuto una reale e piena operatività, anche in ragione di una non puntuale delimitazione dei suoi compiti e una farraginoso definizione della sua articolazione soggettiva;

da quanto precede si è manifestata la necessità di articolare specifici principi e criteri direttivi di delega, allo scopo di incaricare il legislatore delegato sia nell'ambito del processo civile che penale, di introdurre una compiuta disciplina della struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", necessaria nel disegno di riforma per il recupero complessivo dell'efficienza del sistema giustizia, definendo le professionalità che vi debbono essere addette e, soprattutto, declinandone i compiti;

per lo svolgimento dei compiti assegnati a tale struttura indicati dal citato articolo 1, potrà farsi riferimento al contingente complessivo massimo di 16.500 unità di addetti da reclutare, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con contratti a tempo determinato, destinati a garantire la piena operatività dell'ufficio del processo nel periodo 2022-2026, di cui 400 unità da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

al 31 luglio 2022, con riferimento al primo contingente da inquadrare, nel li-

mite massimo di 8.250 unità, il numero di contratti sottoscritti per gli addetti all'ufficio del processo, della durata di 2 anni e 7 mesi, è pari a 7.657;

l'assunzione di tale contingente di personale, in particolare, rientra negli interventi previsti dalle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e finanziato con le risorse rese disponibili dal *Recovery Fund*, finanziati dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che prevede per l'assunzione del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate "ufficio del processo" un'autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026;

per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di tale personale assunto a tempo determinato e destinato agli uffici per il processo della giustizia ordinaria, l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, già autorizza la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024;

in merito ai fabbisogni di funzionamento dei suddetti uffici del processo, questi ultimi potranno essere costituiti, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati, avvalendosi degli stanziamenti di bilancio relativi all'Azione "Funzionamento degli uffici giudiziari" del programma 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 734.827.214 per l'anno 2022, di euro 821.286.646 per l'anno 2023 e di euro 831.613.634 per l'anno 2024;

con riguardo all'articolo 3 relativo alla costituzione, direzione e coordina-

mento dei predetti uffici, non vi è necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali rispetto a quelli previsti ed autorizzati a legislazione vigente e le attività di direzione e coordinamento degli uffici stessi da parte del capo dell'ufficio giudiziario, in attuazione dei progetti e dei modelli organizzativi di cui all'articolo 2, risultano concretamente attuabili, attraverso una definizione più puntuale degli adempimenti e dei carichi di lavoro, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo e di cancelleria già in servizio presso i predetti uffici, inclusa la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione;

con riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 4 di avvalersi dei giudici onorari di pace ai sensi degli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 116 del 2017, il recente intervento inserito nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridefinito la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in complessive 6.000 unità con procedure di reclutamento in via di realizzazione, definendone nel contempo, la provvista finanziaria che trova allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia;

per quanto riguarda le indennità spettanti ai suddetti magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, poiché la relativa disciplina è già prevista dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n.116 del 2017, non risulta necessario provvedere ad un adeguamento degli attuali stanziamenti di bilancio;

la determinazione della dotazione stabile di addetti all'ufficio per il processo, a decorrere dal 30 giugno 2026, da individuare in aggiunta alle professionalità già previste dalla legislazione vigente, di cui si è detto in precedenza, è stata effettuata sulla base delle proiezioni e delle stime inserite nelle leggi di delega n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021;

quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la consistenza del contingente risulta adeguata all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente schema di decreto;

con riferimento agli uffici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, la differente dizione ivi utilizzata per l'attribuzione dei compiti ad essi spettanti non comporta disomogeneità nei fabbisogni di risorse necessarie allo svolgimento dell'insieme dei compiti assegnati a legislazione vigente agli uffici giudiziari del settore penale e del settore civile;

con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12 comma 2, in base alla quale gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile possono essere costituiti anche dagli "esperti" nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti, tale possibilità non determina la necessità di un incremento nelle risorse da destinare alla copertura degli onorari dovuti a tali figure dal momento che le attività in questione verranno richieste solo in quanto compatibili con quelle attualmente svolte e per le quali è prevista idonea copertura finanziaria;

con riferimento all'articolo 13, la possibilità ivi prevista di autorizzare i componenti dell'ufficio per il processo a svolgere specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire nell'ambito delle competenze e nel rispetto dei limiti di spesa per le missioni previsti dalla legislazione vigente, essendo specificato che l'autorizzazione medesima è soggetta al vaglio del presidente della sezione o di altro magistrato da questi delegato;

gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute risultano adeguati e sono iscritti sul capitolo 1451, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero

della giustizia, che reca una disponibilità di euro 2.340.690 per l'anno 2022 e di euro 2.840.690 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

l'articolo 15, in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari "esperti" nell'ambito della giustizia minorile, non comporta oneri per la finanza pubblica, potendo i citati funzioni e compiti essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la realizzazione di adeguati interventi di natura organizzativa;

quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, con DMT n. 15076 del 23 febbraio 2022 è stata disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, nel predetto Capitolo 1540, di uno stanziamento di euro 4.986.894,00 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108,00 a decorrere dall'anno 2024, di cui si conferma la piena disponibilità,

ritenuto che l'articolo 16, comma 2, nel prevedere che le disposizioni del presente provvedimento, salvo quanto previsto dalla clausola di copertura finanziaria relativa agli oneri concernenti il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), debbano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia idoneo ad assicurare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la neutralità finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 407.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 206 del 2022, cosiddetta delega per la riforma del processo civile – reca disposizioni in materia di efficienza del processo civile, revisione della disciplina della risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Evidenzia che il testo è corredato di relazione tecnica e di un'apposita clausola di neutralità finanziaria (articolo 51) in base alla quale dall'attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle previsioni di spesa relative all'articolo 7 e all'articolo 9, segnala che al Ministero della giustizia è affidato un monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa: eventuali scostamenti sa-

ranno compensati con il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 43).

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 51, che prevedono disposizioni in materia di giurisdizione civile, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla quale si deduce che il provvedimento conferma i profili finanziari anticipati dalla legge di delega.

Per quanto riguarda, in particolare, l'istituzione del tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni, al di là delle considerazioni svolte e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia che:

per quanto riguarda specificamente le risorse umane, ai sensi dell'articolo 45, la determinazione delle piante organiche dei nuovi tribunali, affidata a un decreto ministeriale, avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inoltre la nuova assegnazione non è configurabile quale trasferimento o nuova assegnazione;

per quanto riguarda le restanti risorse, alle norme istitutive risulta comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51. In proposito non formula dunque osservazioni.

In merito, inoltre, al monitoraggio sulle spese valutate affidato al Ministero della giustizia, di cui all'articolo 43, evidenzia che esso è testualmente riferito dalla norma alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*), e 9, comma 1, lettera *l*). Esso dunque non risulta riferito anche all'ulteriore disposizione onerosa recata dall'articolo 3, comma 57, che non risulta menzionato. Circa le ragioni di tale esclusione considera opportuno acquisire chiarimenti; ciò anche in considerazione del fatto che la norma di monitoraggio abilita specificamente il Ministero della giustizia a compensare eventuali scostamenti mediante corrispondenti incrementi del contributo unificato.

Ritiene in proposito che andrebbe confermata l'idoneità del meccanismo di compensazione indicato dalla norma, a valere sul contributo unificato, a fornire idonea copertura anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra eventuali maggiori oneri e risorse provenienti dall'incremento del contributo unificato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che alcune disposizioni presenti nello schema di decreto prevedono la copertura degli oneri da esse derivanti a valere sulle risorse di cui ai commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Al riguardo ricorda che il citato comma 39 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della medesima legge, in materia di riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, mentre il predetto comma 40 reca una previsione di spesa stimata in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera *e*), numero 3), della medesima legge, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Ricorda altresì che le risorse da iscrivere in bilancio ai sensi dei commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono confluite, per effetto di variazioni amministrative, nel Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile istituito sul capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come risulta dal disegno di legge di assestamento di bilancio 2022.

Ciò posto, rammenta che le disposizioni del presente schema di decreto che fanno riferimento alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono le seguenti: l'articolo 7, comma 1, lettera *t*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, cui

corrisponde un onere valutato in euro 2.082.780 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *aa*), in materia di disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, cui corrisponde un onere valutato in 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *bb*), in materia di spese di avvio della procedura di mediazione e indennità spettanti agli organismi di mediazione, cui corrisponde un onere valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 9, comma 1, lettera *l*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita, cui corrisponde un onere valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023.

Fa riferimento invece alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206, il solo articolo 3, comma 57, del presente schema di decreto, in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, cui corrisponde un onere valutato in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023.

Inoltre, rammenta che l'articolo 43 del presente schema di decreto, con riferimento agli oneri coperti a valere sulle risorse iscritte in bilancio ai sensi del comma 39, dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che il Ministro della giustizia provveda al monitoraggio della spesa e, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni, alla compensazione degli stessi con il corrispondente aumento del contributo unificato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della legge delega.

Tutto ciò considerato, poiché le risorse del predetto Fondo risultano congrue e la loro destinazione appare coerente con le finalità cui esse sono preordinate dalla legge delega, non ha osservazioni da formulare.

Infine, segnala che l'articolo 51 del presente schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle dianzi citate. In merito a

tale clausola, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che le spese di cui all'articolo 3, comma 57, riferito agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 28, lettera *g*), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non risultano inserite tra quelle oggetto del meccanismo di monitoraggio, di cui al successivo articolo 43, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Evidenzia che la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del summenzionato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risultante dalla relazione tecnica, pari a 1.173.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023 riveste carattere di prudenzialità ed è stata effettuata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Fa presente che in caso di scostamento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del citato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risulta comunque applicabile la disciplina generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009.

Segnala che il meccanismo di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto agli oneri previsti, indicato all'articolo 43, attraverso un corrispondente aumento del contributo unificato risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*) dello schema di decreto in esame e a scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 407);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese di cui all'articolo 3, comma 57, riferito agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 28, lettera *g*), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non risultano inserite tra quelle oggetto del meccanismo di monitoraggio, di cui al successivo articolo 43, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del summenzionato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risultante dalla relazione tecnica, pari a 1.173.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023 riveste carattere di prudenzialità ed è stata effettuata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;

in caso di scostamento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del citato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risulta comunque applicabile la disciplina generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009;

il meccanismo di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto agli oneri previsti, indicato all'articolo 43, da realizzare attraverso un corrispondente aumento del contributo unificato, risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l) dello schema di decreto in esame e a scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica esplicativa, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022, come indicati nella delibera-

zione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 e autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 luglio ultimo scorso.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo in questione reca uno stanziamento corrente per l'anno 2022 di 1.189.027.141 euro: tale importo – inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.397.500.000 euro per il 2022, stabilita dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il triennio 2022-2024) – è il risultato, da un lato, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 34.708.394 euro, dall'altro, della riduzione operata, nell'ammontare di 77.500.000 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2022 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2021, nonché dell'ulteriore riduzione, pari a 165.681.253 euro, recata, per finalità di copertura, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 14 del 2022, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ».

Segnala che lo stanziamento corrente del Fondo stesso ammonta invece, per l'anno 2023, a 1.679.000.000 euro.

Ritiene tale precisazione opportuna giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2022, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato nei recenti anni in occasione dell'esame parlamentare di schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2022 ma anche, sia pure in misura minore, quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023.

Evidenzia che tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della nuova disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato

proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

Fa presente che, in applicazione del regime testé descritto, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2022, pari complessivamente a 1.681.207.355 euro, in parte – quanto a 1.182.125.071 euro – allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2022, e per la restante parte – quanto a 499.082.284 euro – alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2023.

Segnala che l'articolo 2 determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, poiché non si ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria, posto che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, propone di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché

in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Atto n. 414.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, rinvia alla documentazione elaborata dagli uffici della Camera per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento in esame e delle relative richieste di chiarimento al Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante le risposte alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione elaborata dagli uffici della Camera (*vedi allegato 3*).

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 414);

considerato che l'articolo 67 prevede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 134 del 2021, che reca le occorrenti disponibilità;

ritenuto che l'articolo 99, nel prevedere che le disposizioni del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal predetto articolo 67, debbano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia idoneo ad assicurare, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Governo nella seduta odierna, la neutralità finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Atto n. 431.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca uno schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 36 del 2021, avente ad oggetto la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo e corredato di clausola di invarianza riferita al decreto nel suo insieme.

In merito alle norme aventi effetti diretti sulla finanza pubblica (articoli 13, 23 e 24) evidenzia che tali norme incidono sulla disciplina fiscale (articoli 13 e 24) e su quella previdenziale (articolo 23).

In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli 13 e 23, evidenzia che gli effetti onerosi risultano ricostruibili sulla base dei dati sottostanti la stima, forniti dalla relazione tecnica. Osserva peraltro che detti dati, quali ad esempio la platea degli interessati e i redditi percepiti, essendo di fonte amministrativa, non sono pienamente riscontrabili sulla base di fonti esterne alle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 24, osserva quanto segue.

Per quanto attiene ai lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, già assicurati o che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti, segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utilizzati a fini della stima, che andrebbero pertanto acquisiti.

Con riferimento alla valutazione degli oneri derivanti dalle prestazioni fornite agli assicurati, segnala che ugualmente la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la quantificazione. In tale ambito, rileva che il *trend* di crescita dei relativi oneri riferito ai lavoratori che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti risulta più marcato rispetto alle altre due tipologie di soggetti considerate nella tabella degli oneri: sul punto ritiene necessari chiarimenti.

Segnala che la disposizione in esame sopprime i riferimenti testuali ai lavoratori che svolgono prestazioni occasionali. A tal riguardo, andrebbe chiarito, a suo avviso, se da tale soppressione possano derivare apprezzabili effetti finanziari, indicandone in tal caso la misura.

Evidenzia che le disposizioni prevedono che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del decreto in esame non si dia luogo a recupero contributivo. Tale previsione appare suscettibile di determinare minori entrate contributive non considerate nella relazione tecnica, qualora il gettito in questione sia

stato scontato nelle previsioni di bilancio. Sul punto ritiene necessario acquisire chiarimenti.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), provvede alla copertura degli oneri derivanti:

dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e in 330.000 euro a decorrere dall'anno 2024;

dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,8 milioni di euro per l'anno 2027;

dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

In particolare, evidenzia che ai predetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità:

quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, anche dilettantistico, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, a 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, a 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e a 19,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che il Fondo in questione presenta una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ma non ha finora avuto alcun utilizzo diretto, dal momento che per le annualità 2021 e 2022 il suo stanziamento è stato integralmente impiegato per finalità di copertura di altri provvedimenti legislativi.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, rammenta che il Fondo in parola presenta – alla luce delle previsioni assestate del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024 – uno stanziamento di circa 225,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito a quanto asserito nella relazione tecnica in ordine al fatto che entrambi i Fondi posti a copertura recano le necessarie disponibilità, ciò con particolare riguardo alla riduzione in via permanente del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione dei Fondi medesimi non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei Fondi stessi per le annualità interessate.

Infine, da un punto di vista strettamente formale ravvisa l'opportunità di integrare la norma in commento nel senso, da un lato, di specificare il carattere « annuo » degli oneri previsti a regime dalle diverse disposizioni oggetto di copertura, dall'altro, di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI conferma le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministra-

zioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo.

Assicura che le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 431);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si confermano le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo;

le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime,

rilevata altresì la necessità di specificare il carattere annuo degli oneri a regime indicati al predetto articolo 31 nonché di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 31 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo le parole 330.000 euro aggiungere la seguente annui e dopo le parole 19,65 milioni di euro aggiungere la seguente annui;

al comma 1, lettera b), dopo le parole 19,98 milioni di euro aggiungere la seguente annui;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schemi di decreti ministeriali di approvazione di programmi pluriennali di A/R (Atti nn. 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 e 430)

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PER GLI ANNI 2022-2028

ATTO DEL GOVERNO	PROGRAMMI D'ARMA	ONERE COMPLESSIVO (milioni di euro)	CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AG 416	SMD 13/2022 "Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101"	2195,2	7120	2	10	15	10	32,9	30	36,3	45
AG 416	SMD 13/2022 "Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101"		7120	27	23,2	11,6	30	32,9	30	36,3	45
AG 417	SMD 17/2022 "Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER"	456,3	7120	3	7	7	20	28	40	60	90
AG 418	SMD 19/2019 "MCO/MLU Classe DORIA"	500	7120	1	12,2	2	1	50	117	70	40
AG 418	SMD 19/2019 "MCO/MLU Classe DORIA"		7120	40	8,69	14,63	14,48	50	117	70	40
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"	848,8	7120	3	9,17	9,17	14,39	44,1	48,22	73,94	50
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	27	2,34	16,27	5,5	13,5	14	9	10
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	32	16,76	28,59	25,07	0,69	6,4	5,2	2,4
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	42	1	3	5	5	0,5	1,5	1
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	42	26,93	47,98	76,21	85,18	113	77	77
AG 421	SMD 10/2022 "Nuova Scuola Elicotteri Viterbo - Segmento operativo"	653	7120	2	1	10	29	5			
AG 422	SMD 11/2022 "GIORGIA - Globa RPAS Insertion Architecture"	20,5	7120	2		3	3	6			
AG 423	SMD 14/2022 "Nuove Unità Anfibia"	2041	7120	1		1	50	50	100	100	117
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"	95,7	7120	4	2	5	17,5	13,5	14	9	10
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"		7120	39	2	1,7	4	6,4	5,2	2,4	
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"		7120	42	4	6,7	21,5	20,4	20,7	12,4	10
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"		7120	42	8,69	23,4	2,8	3	47,8	75	
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"	590	7120	4		43	28	41			
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"		7120	27	66,4	30,8	44	47,8	75		
AG 426	SMD 22/2022 "Sistema d'arma controcarro a corto gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre"	426	7120	3		1	1	10	10	10	20
AG 427	SMD 23/2022 "High Altitude Platform Systems"	55	7120	2	1	7	5	7			
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"	209	7120	2	1	8	12	7	8	16	10
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"		7120	27	1	8	12	7	8	16	10
AG 429	SMD 26/2022 "Brigata di Manovra Multidominio (BMMD)"	527	7120	27	0,75	1,75	3,5	17,1	12,6	1	1
AG 429	SMD 26/2022 "Brigata di Manovra Multidominio (BMMD)"		7120	40	0,75	1,75	3,5	17,1	15,21	3,61	2,31
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	6050	7120	3			5	7	21	60	91,37
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"		7120	27							101,98
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"		7120	32							43,13
TOTALE					61,8	182	254	361	501	569	662
TOTALE											14577,5

ALLEGATO 2

Schemi di decreti ministeriali di approvazione di programmi pluriennali di A/R (Atti nn. 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 e 430)

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PER GLI ANNI 2029-2036

ATTO DEL GOVERNO	PROGRAMMI D'ARMA	CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	ANNI											DIFFERENZA TRA ONERE COPERTO e COPERTURA (milioni di euro)	ONERE COPERTO (milioni di euro)	PERCENTUALE DI COPERTURA		
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036								
AG 416	SMD 15/2022 "Mid Life Upgrade (MCO/MLU) EH-101"	7120	2	105	127	95	148	120	120	130	136								
AG 416	SMD 13/2022 "Mid Life Upgrade (MCO/MLU) EH-101"	7120	27	105	127	95	148	120	120	130	136						910,2		
AG 417	SMD 17/2022 "Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER"	7120	3	60	25	10	10											106,3	
AG 418	SMD 19/2019 "MCO/MLU Classe DORAX"	7120	40															170	
AG 419	SMD 23/2022 "Ammodernamento del carro ARIETE"	7120	3	60	80														
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARIETE"	7120	32																
AG 419	SMD 22/2022 "Ammodernamento del carro ARIETE"	7120	42	50	50	30	30	60	60	60	60								
AG 421	SMD 10/2022 "Nuova Scuola Elicotteri Viterbo - Segmento operativo"	7120	2	110	130	30	30	30	60	60	60							0	
AG 422	SMD 11/2022 "GLOBE - Globa RNAS Inspection Architecture"	7120	2																608
AG 423	SMD 14/2022 "Nuove Unità Anfibie"	7120	1	91	40	81	96	142	147	157	54							8,5	
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"	7120	4																12,26
AG 424	SMD 13/2022 "SDR-EVO"	7120	29																815
AG 424	SMD 33/2022 "SDR-EVO"	7120	74																95,7
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"	7120	4																0
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"	7120	27																264
AG 426	SMD 17/2022 "Sistema d'arma a crociera a corto gittata per le unità operative dello Stamento Militare Terrestre"	7120	3																52
AG 427	SMD 23/2022 "High Altitude Platform Systems"	7120	2																374
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"	7120	2	10	10	10	10	10	10	10	10								35
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"	7120	27	20	10	10	10	10	10	10	10								66
AG 429	SMD 36/2022 "Frigata di Manovra Multidominio (BMMD)"	7120	27	1,31	0,81	3,52	1,81	1	1	1	1								57,08
AG 429	SMD 35/2022 "Frigata di Manovra Multidominio (BMMD)"	7120	40	2,51	1,81	4,92	2,81	1	1	1	1								469,92
AG 430	SMD 37/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	3	86	175	290	402	390	503	410	385								
AG 430	SMD 37/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	27	125,94	344,72	591,25	863,78												
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	32	39,4	5														
				251,34	116,27	486,25	563,78	399	503	410	385								2314,43
				640	751	717	861	713	830	697	575								6203,35
				TOTALE															

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (Atto n. 414)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Roma, 07 settembre 2022



APPUNTO

OGGETTO: A.G. n. 414 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Iter: Assegnato alle Commissioni 2^a (Giustizia) e 5^a (Bilancio). Scadenza 08 ottobre 2022

È posto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio del Senato, l'esame del provvedimento indicato in oggetto.
È stato pubblicato il Dossier di verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio del Senato.

Si riporta di seguito la griglia di sintesi del Dossier con gli elementi di risposta pervenuti dal Ministero Giustizia:

DOSSIER	ELEMENTI RISPOSTA
<p>Articolo 1 <i>(Modifiche al Libro I del codice penale)</i></p> <p>In merito alla modifica indicata alla lettera g), premesso che la RT ipotizza effetti finanziari comunque "positivi" i quali non vengono stimati per ragioni prudenziali, andrebbero comunque richieste valutazioni sulla base dei dati relativi al gettito registrato negli ultimi anni in relazione alle pene pecuniarie interessate dai procedimenti di cui agli articoli 102 (<i>Conversione di pene pecuniarie</i>) e 103 (<i>Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie</i>) della vigente legge n. 689/1981, posto che la RT associa alle modifiche anche nuove forme e modalità di recupero dei crediti da parte dello Stato, che indurrebbero il condannato al pagamento del suo debito ad evitare</p>	<p>In merito alla modifica indicata alla lettera In merito alla modifica indicata alla lettera g), dai dati acquisiti da Equitalia Giustizia risulta che nel triennio 2016-2019, quanto alla pena pecuniaria, il rapporto tra credito affidato ad Equitalia Giustizia e riscosso è del 4,2%: il non riscosso è di oltre 3 miliardi di euro, nel periodo considerato. A tale proposito, si riporta, la <i>tabella riepilogativa 3</i> fornita da Equitalia-Giustizia, che attesta gli importi affidati e riscossi in relazione alla tipologia di credito della "pena pecuniaria":</p>

conseguenze peggiori, sollecitando al reperimento nel proprio patrimonio disponibile.
Sulla modifica di cui alla lettera i), andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità nella norma, che andrebbe altresì accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare la sostenibilità, come previsto dal comma 6 bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.
Sulle modifiche previste alle lettere m) ed n), sono necessari elementi documentativi in merito alla dotazione di risorse umane e strumentali degli UEPE che sono chiamati a gestire le misure previste dalla norma.

Tabella 3 Fornitura aggregata pene pecuniarie affidate e riscosse nell'intervallo 2016-2019

Tipologia carico	2016	2017	2018	2019	Totale aggregato
Carico Affidato	885.763.394,29	902.857.047,78	738.493.724,46	589.535.202,38	3.116.649.368,91
Carico Riscosso	41.894.983,12	28.758.633,43	17.681.910,21	11.621.399,58	99.956.916,34
Carico Sgravato	196.801.991,31	141.414.235,26	94.717.772,9	53.864.805,16	486.618.804,63
Carico Sospeso	86.555.077,44	78.426.733,88	30.116.934,62	76.384.852,72	273.483.598,46
Rapporto % al netto del carico gravato e sospeso	7,0%	4,2%	2,9%	2,5%	4,2%

ulla base dei sopra illustrati dati, si ribadisce che la rivisitazione dello strumento di conversione delle pene pecuniarie come elemento di esecuzione del dispositivo, comporta una crescita dei tassi di riscossione, una maggiore efficienza dei processi produttivi che coinvolgono gli uffici giudiziari e una riduzione complessiva dei casi di contenzioso.
Sulla modifica di cui alla lettera i), si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che l'utilizzo delle comunicazioni telematiche ai fini processuali e procedurali nel settore penale è rinvenibile già nelle attività ordinariamente espletate dagli uffici di cancelleria e segreteria sia nel corso delle indagini sia nel corso delle fasi dibattimentali, circostanza riscontrabile anche per gli adempimenti di polizia giudiziaria, assicurando, quindi, che ogni incombenza – compresa quella relativa ai software applicativi – può essere fronteggiata attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 In relazione alle modifiche previste alle **lettere m) e n)** si rappresenta che il deflazionamento dei procedimenti penali in sede giurisdizionale, realizzato mediante l'adozione di misure di comunità nei confronti dei condannati, comporterà effetti positivi per la finanza pubblica. Si assicura, infatti, che gli adempimenti collegati alle attività relative all'adozione delle suddette misure potranno essere garantiti attraverso la dotazione di risorse umane degli UEPE, competenti a gestire tali misure, che a seguito dell'attuazione dell'art. 17 del D.L.30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stata incrementata delle unità di personale di carriera dirigenziale ed amministrativa, di seguito riportate:

Personale dirigenziale non generale:

Dirigenti di esecuzione penale esterna		II	unità																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Figure professionali di personale amministrativo:</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Profilo professionale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Funzionari della professionalità di servizio sociale</td> <td>421</td> </tr> <tr> <td>Funzionari della professionalità pedagogica</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Funzionari amministrativi</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Funzionari contabili</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Assistenti amministrativi</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Contabili</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Assistente informatico</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>TOTALE AREA III</td> <td>895</td> </tr> <tr> <td>TOTALE AREA II</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>1.092</td> </tr> </tbody> </table>				Figure professionali di personale amministrativo:	Totale	Profilo professionale		Funzionari della professionalità di servizio sociale	421	Funzionari della professionalità pedagogica	320	Funzionari amministrativi	97	Funzionari contabili	57	Assistenti amministrativi	110	Contabili	37	Assistente informatico	50	TOTALE AREA III	895	TOTALE AREA II	197	TOTALE	1.092
Figure professionali di personale amministrativo:	Totale																										
Profilo professionale																											
Funzionari della professionalità di servizio sociale	421																										
Funzionari della professionalità pedagogica	320																										
Funzionari amministrativi	97																										
Funzionari contabili	57																										
Assistenti amministrativi	110																										
Contabili	37																										
Assistente informatico	50																										
TOTALE AREA III	895																										
TOTALE AREA II	197																										
TOTALE	1.092																										
<p>Si assicura, inoltre, l'adeguatezza delle strutture esistenti anche a fronte di un ipotizzato incremento di procedimenti che verranno ad interessare l'area dell'esecuzione penale esterna.</p>																											
<p>Articolo 2 (Modifiche al Libro II del codice penale)</p>																											

<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera c), che integra l'articolo 590 bis c.p. (<i>Lesioni personali stradali gravi o gravissime</i>), è necessario acquisire la stima degli effetti deflattivi sui procedimenti penali e sui conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'Amministrazione nonché i dati concernenti i procedimenti registrati a tale titolo negli ultimi anni.</p> <p>Sulle lettere m) ed n), che rispettivamente modifica l'articolo 634 c.p. (<i>Turbativa violenta del possesso di cose immobili</i>) ed integra l'articolo 635 c.p. (<i>Danneggiamento</i>), ad integrazione dei dati ISTAT esposti dalla RT, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito alle ricadute sugli uffici inquirenti e sull'attività della polizia giudiziaria relativamente alle indagini da espletarsi alla luce del nuovo contenuto della norma, rispetto a quelle ordinariamente disposte dalla magistratura.</p> <p>In merito alla lettera o), che modifica l'articolo 640 c.p. (<i>Truffa</i>), è necessario acquisire la stima degli effetti deflattivi sui procedimenti penali e sui conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'Amministrazione.</p> <p>Quanto alla lettera p), che modifica l'articolo 640-ter c.p. (<i>Prode informatica</i>) andrebbero richiesti elementi di stima conseguenti alla definizione anticipata del connesso procedimento penale, attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter c.p., e gli ipotizzati effetti "positivi" in connessione alla attesa deflazione dei procedimenti.</p> <p>Quanto alla lettera q), si rinvia alle considerazioni già formulate in merito alla lettera o).</p>	<p>In relazione all'articolo 2, lett. c), stante la difficoltà di reperire dati definitivi sui procedimenti registrati a tale titolo negli ultimi anni, al fine di stimare gli effetti deflattivi sui procedimenti penali e i conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'amministrazione giudiziaria, si ritiene utile riportare le statistiche alla voce "Incidenti stradali" (http://www.istat.it/archivio/87539), nel quale si evidenzia che nel periodo 2017-2019 in Italia sono stati rilevati in media ogni anno 173.223 incidenti, con 3.295 morti e 243.684 feriti di cui 17.841 feriti gravi, secondo la definizione MAIS3+ (Maximum Abbreviated Injury Scale), pari al 7,3% del totale. Ogni anno quindi a ciascun decesso si aggiungono in media 5,4 persone che riportano conseguenze gravi e spesso invalidanti. Si osserva che per la maggior parte di tali incidenti con lesioni gravi e gravissime secondo la normativa vigente la procedibilità è stata d'ufficio, a fronte della possibilità, introdotta con la presente riforma, di ricorrere alla querela di parte o alla composizione negoziale tra le parti, sperando il contenzioso giudiziale solo nei casi di estrema gravità o di omicidio colposo. Ad ogni modo si rinvia alle indicazioni fornite dall'Ufficio legislativo di questo Ministero nel documento A.I.R. di accompagnamento al testo legislativo (http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=25069#).</p> <p>Per quanto riguarda le successive lettere m), n), o), p) e q) si ritiene che gli effetti sulla finanza pubblica, in termini di deflazione dei procedimenti penali e conseguente risparmio di spesa ipotizzabile, potranno essere suscettibili di una stima attraverso la valutazione comparativa - rispetto ai dati riportati nel sopraccitato documento A.I.R. - soltanto in un momento successivo all'applicazione delle misure introdotte con la presente riforma. Si assicura, ad ogni modo, che la procedibilità a querela di parte prevista anche per ipotesi aggravate è in grado di realizzare impatti positivi sul contenzioso giudiziario e conseguentemente sulla finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, la modifica indicata alla lettera f) che inserisce l'articolo 90 bis.1 (<i>Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134</i>), comporta il sostenimento di oneri di interpretariato. Appare perciò necessaria un'attenta valutazione degli effetti d'impatto sui fabbisogni di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e sulla possibilità che i relativi adempimenti trovino adeguata copertura a valere delle</p>	<p>Si assicura che gli eventuali oneri relativi all'assistenza linguistica del reo e della vittima sono già inclusi nei fabbisogni di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e, pertanto, trovano adeguata copertura a valere sulle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.</p>

<p>risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>Articolo 6 (Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), che sostituisce l'articolo 110 c.p.p. (<i>Sottoscrizione degli atti</i>) sono necessarie rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dell'obbligo di convertire i documenti in copia informatica da parte degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>In merito alla lettera b), che riformula l'articolo 111 c.p.p. (<i>Data degli atti</i>), andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità dell'estensione anche agli atti del procedimento penale.</p> <p>In merito alla lettera c), e con riferimento ai nuovi artt. 111-bis e 111-ter, III comma, andrebbe valutato l'impatto sul funzionamento delle dotazioni delle cancellerie nell'ambito dei procedimenti penali.</p>	<p>Riguardo all'articolo 6, lettera a), si assicura la piena sostenibilità dell'obbligo di conversione degli atti in forma analogica in copia informatica da parte degli uffici dell'amministrazione giudiziaria mediante il ricorso alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, mentre riguardo alla lettera b) si conferma la neutralità dell'intervento relativo all'estensione al procedimento penale per la formazione di atti e documenti digitali, trattandosi di disposizione già prevista ordinariamente a seguito della ricezione delle direttive contenute nel CAD (D.L.gvo 7 marzo 2005, n. 82).</p> <p>In ordine a quanto previsto nella lettera c) si conferma l'adeguatezza della dotazione delle apparecchiature e delle infrastrutture informatiche presenti negli uffici giudiziari, idonee ad assicurare il deposito degli atti e dei documenti con modalità telematiche, che è stato già sperimentato sotto il profilo strutturale ed organizzativo, nel corso della fase emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19 e realizzato, secondo le più ampie esigenze di informatizzazione inserite nella programmazione della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Si assicura, in stretta relazione a quanto appena detto, che la dotazione e la professionalità del personale amministrativo di area informatica necessario alla transizione digitale del processo penale risulta adeguata in quanto destinatario di una programmazione ed organizzazione a livello centrale e periferico in grado di soddisfare le esigenze informatiche di ogni ufficio dislocato sul territorio nazionale.</p> <p>Parimenti, sempre riguardo alla lettera c), come per la formazione degli atti di cui alla suddetta lettera a), anche per il fascicolo informatico che dovrà contenere i documenti digitali, di cui all'art. 111-ter c.p., si assicura che non si prevedono ricadute, di natura finanziaria, sul funzionamento degli uffici in termini di risorse umane e strumentali dal momento che tali adempimenti risultano già espletati dal personale in servizio con gli strumenti a disposizione a legislazione vigente.</p> <p>Infine, si assicura che le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l'art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e previsto dall'art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, risultano adeguate alla realizzazione degli interventi necessari per completare l'assetto informatico degli uffici giudiziari secondo le modalità delineate dalle introducenti norme sul processo penale telematico.</p>
--	--

<p align="center">Articolo 7 (Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale)</p>	<p>Le considerazioni effettuate sopra sono da ripetere anche per quanto concerne l'articolo 7 lettera b), riguardo alle apparecchiature presso le strutture penitenziarie e gli uffici giudiziari per garantire i collegamenti a distanza nel caso di richiesta da parte dell'imputato o del testimone che siano detenuti presso istituti penitenziari situati in circoscrizioni diverse da quella del giudice procedente, si assicura la corrispondenza delle stesse ai fabbisogni informativi. Per il personale di vigilanza di polizia penitenziaria che deve presenziare agli stessi collegamenti si ritiene che la dotazione organica risulti adeguata alle necessità delle attività relative alle procedure a distanza senza che si determinino nuovi fabbisogni di personale con impatto sulla finanza pubblica.</p>
<p align="center">Articolo 8 (Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale)</p>	<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari elementi di conferma in merito all'adeguatezza delle dotazioni informatiche e digitali ad oggi già nella disponibilità degli organi di P.G. che rendano concreta la possibilità che i collegamenti in videoconferenza siano diffusamente "operativi" nei termini tali da assicurare il diritto imprescindibile alla presenza dei difensori, anche nella fase delle indagini preliminari.</p> <p>Inoltre, sui dati finanziari esposti nella RT, relativamente agli stanziamenti già previsti in bilancio nell'ambito dello stato di previsione del ministero della giustizia, va osservato <i>in primis</i> sul capitolo 1462 (Pg. 14) che il dato dello stanziamento definitivo di competenza registrato per l'anno in corso è di 6.688.434 euro anziché i 12,6 milioni circa dello stanziamento iniziale, mentre il capitolo 2121, reca uno stanziamento definitivo per il corrente anno di 542.491 euro a fronte di un dato indicato dalla RT in 842.491 euro. In merito poi alla dotazione dei capitoli di spesa 1501 e 7203, posto che si tratta di dotazioni evidentemente riferite a fabbisogni di parte corrente ed in conto capitale, dal momento che i dati registrati dal DATAMART/RGS presentano sensibili differenze rispetto alla dotazione complessiva indicata dalla RT per il 2022, andrebbero richiesti elementi di conferma circa le relative disponibilità per il medesimo anno.</p> <p>Si assicura la piena operatività dei collegamenti a distanza grazie alle dotazioni disponibili presso gli organi di polizia giudiziaria, realizzate nel corso dello stato emergenziale e implementate durante il medesimo, al fine di pervenire al completamento del processo di informatizzazione del settore penale giudiziario, come evidenziato nella Relazione annuale sull'Amministrazione della Giustizia 2021, presentata nel gennaio 2022, al Parlamento, che fornisce un quadro riassuntivo sul sistema di tracciamento delle aule per la celebrazione di udienze in videoconferenza evidenziando che sono state allestite 329 aule totali per 166 uffici giudiziari. Ulteriori 62 aule sono state realizzate nel 2021 e altre 10 sono in via di realizzazione nel corso del presente anno, mentre sono state già allestite 458 salette in 80 sedi di istituti carcerari e ulteriori 43 verranno allestite nel 2022.</p> <p>In merito ai dati relativi agli stanziamenti dei capitoli di spesa indicati nel presente articolo (1462, p.g. 14; 2121; 1501 e 7203) si rappresenta che le differenze riscontrate fra lo stanziamento iniziale riportato nella relazione tecnica e lo stanziamento definitivo di competenza, registrato per l'anno in corso (2022), non incidono sulle disponibilità delle risorse iscritte negli suddetti capitoli in quanto le stesse sono destinate per le finalità di spesa ivi previste e, pertanto, impiegate nel corso dell'anno per interventi specifici in materia. Si assicurano, infine, per gli anni 2023 e 2024, le disponibilità relative a tutti i capitoli di spesa richiamati nella relazione tecnica.</p>

<p>strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia".</p>	
<p>Articolo 13 <i>(Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbero utili elementi di valutazione in merito ai risparmi ipotizzabili, atteso che la norma permetterebbe, tra l'altro, di disattendere ad attività ed incombenze del personale ausiliario e di cancelleria e di velocizzare i tempi dei procedimenti in relazione alla compiuta formazione degli elementi utilizzabili in sede dibattimentale, ai fini della formazione della prova.</p>	<p>Si rappresenta che le attività ordinarie espletabili con le nuove tecnologie già disponibili, in quanto realizzate nel periodo di crisi dovuta all'emergenza pandemica, sono suscettibili di determinare risparmi in termini di tempo, riducendo gli adempimenti da realizzarsi in presenza nel corso dei procedimenti e di realizzare nuovi moduli organizzativi di gestione del personale e dei carichi di lavoro nell'ottica di snellezza ed efficienza del sistema giudiziario.</p>
<p>Articolo 27 <i>(Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbero utili elementi di stima idonei a suffragare la virtuosità delle norme, a partire dalla esposizione di previsioni dell'incremento del numero dei procedimenti "abbreviati" rispetto ai procedimenti che si svolgono con rito "ordinario".</p>	<p>Nel confermare l'effetto deflattivo in termini di carichi di lavoro e di abbreviazione dei tempi di definizione dei procedimenti penali conseguente all'estensione delle casistiche di applicazione dei riti alternativi al dibattimento ordinario, si rappresenta che l'incremento del numero dei procedimenti definiti a seguito di rito abbreviato comporta una corrispondente diminuzione di quelli per cui è necessario il completamento dell'iter processuale seguendo i tempi e le modalità di svolgimento del rito ordinario.</p> <p>Al riguardo preme evidenziare che dall'analisi della serie storica relativa alla tipologia di definizione dei procedimenti penali elaborata dalla competente Direzione generale di statistica è rilevabile la progressiva diminuzione del numero dei procedimenti definiti senza il ricorso al dibattimento tanto in primo che in secondo grado, a dimostrazione delle criticità riscontrate nell'applicazione della disciplina vigente che non riesce più a consentire ai riti sommari di svolgere la funzione che gli è propria di assicurare soluzioni alternative al rito ordinario consentendo il corrispondente abbattimento in termini di dispiego di risorse umane, strumentali e finanziarie evitando lo svolgimento di adempimenti ed attività complesse ed aggravate dalla necessità di rispettare ogni volta il rigore imposto dalle regole del contraddittorio.</p> <p>Come segnalato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, le analisi statistiche, effettuate secondo il metodo tradizionale del calcolo della durata media, segnalano un dato preoccupante sia che si guardi al periodo luglio 2019-2020 sia che si guardi all'intero anno 2019 (riferimento adottato dal PNNR), facendo evidenziare una tendenza negativa che occorre invertire, tendenza negativa.</p>

	<p>desunta dal confronto dei dati relativi alla durata media registrata negli anni giudiziari 2020/2021 e 2018/2019 in tutti i gradi di merito e in sede di legittimità. Quanto alla stima di previsioni circa l'incremento del numero dei procedimenti abbreviati rispetto a quelli ordinari, nel notare che, come indicato nell'ADR, il giudizio abbreviato instaurato al di fuori del giudizio direttissimo (n. 11.807 nell'anno giudiziario 2019/2020; n. 13.476 nell'anno giudiziario 2020/2021), presenta dati quantitativi trascurabili rispetto alla totalità dei rinvii a giudizio (262.085 nell'anno giudiziario 2020/2021; 297.650 nell'anno giudiziario 2019/2020), si fa presente che l'introduzione delle misure incentivanti al ricorso ai riti speciali realizzate con il presente provvedimento sono effettivamente dirette a favorire il più possibile il ricorso ai riti sommari.</p> <p>Si evidenzia ad ogni modo che le prospettazioni illustrate circa l'impatto positivo delle disposizioni introdotte allo scopo di favorire le definizioni processuali con rito abbreviato, anche attraverso gli "sconti" di pena per l'imputato, sconti tra il resto aumentati nel caso di mancata impugnazione, saranno sottoposte all'attività di verifica della loro effettività assegnata al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell'efficienza del processo penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia in attuazione della legge delega n. 134/2021.</p>
<p>Articolo 28 (Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale)</p>	
<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che le norme, oltre a non essere suscettibili di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, comporteranno effetti positivi di entrata nelle casse dell'erario, sarebbero utili elementi di stima in merito ai possibili risparmi conseguibili in ragione annua.</p>	<p>Si ribadisce quanto rappresentato in RT in termini di riduzione dei carichi lavorativi giurisdizionali, quanto agli effetti positivi di entrata nelle casse dell'erario, rappresentando che, allo stato, non sono quantificabili i possibili risparmi conseguiti in ragione annua.</p>
<p>Articolo 29 (Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale)</p>	
<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, è necessario fornire i dati concernenti gli effetti d'impatto ipotizzabili in termini di diminuzione delle misure detentive e sul sovraffollamento carcerario, nonché, sui carichi di lavoro del personale di magistratura (anche di sorveglianza) e le relative ricadute – anch'esse di segno "positivo" – sui relativi fabbisogni organici.</p> <p>Con riferimento agli UEPE, sarebbero utili elementi documentativi in merito alla effettiva sostenibilità del carico "aggiuntivo" di lavoro</p>	<p>Si conferma il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute che hanno l'obiettivo di diminuire l'applicazione di misure detentive e il sovraffollamento carcerario in una misura sulla quale allo stato non è possibile, proprio in ragione della natura delle disposizioni introdotte, esprimere una precisa definizione quantitativa. In relazione all'effettiva sostenibilità per gli UEPE del previsto carico "aggiuntivo" di lavoro si assicura che lo stesso potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni strumentali disponibili dal momento che il potenziamento delle risorse necessario è stato valutato opportunamente in</p>

<p>– in tal modo qualificato dalla stessa RT –, per la definizione dei percorsi trattamentali più opportuni per ogni l'imputato/interessato, atteso che, a tal fine, la RT annessa alle misure previste nel decreto-legge 36/2022 ha previsto il potenziamento delle sole risorse umane di tali uffici.</p>	<p>quello delle risorse umane aumentate dal decreto-legge n. 36 del 2022 come convertito dalla legge n. 79 del 2022.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 (Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, in merito alla lettera g), che integra l'articolo 496 c.p.p. (<i>Ordine nell'assunzione delle prove</i>), sono necessarie rassicurazioni riguardo all'adeguatezza delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari all'espletamento degli adempimenti previsti dalla norma.</p> <p>Sulla lettera i), che modifica l'articolo 510 c.p.p. (<i>Verbale di assunzione dei mezzi di prova</i>), sarebbero utili elementi informativi in merito alla possibilità che le dotazioni delle infrastrutture digitali dell'Amministrazione giudiziaria siano già in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni anche nei prossimi anni e a regime. Ciò detto, anche al fine di assicurare la solidità degli effetti positivi in termini di semplificazione procedurale e snellimento processuale. Sul punto, va evidenziato che l'articolo 94 fa decorrere l'operatività di tale importante modificazione, solo a decorrere da non prima di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31 (Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'intervento è volto a proporre soluzioni innovative anche in sede processuale di cognizione mediante l'intervento dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) per la conversione della pena detentiva in pene alternative, sarebbero utili elementi idonei a comprovare la sostenibilità delle nuove procedure a valere delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì contare sul potenziamento strutturale degli UEPE disposto con l'articolo 17 del DL 36/2021.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>Analoghe assicurazioni vengono fornite in relazione all'articolo 31 quanto alla sostenibilità dell'attuazione delle disposizioni che, in caso di condanna a pena detentiva breve, prevedano l'intervento dell'UEPE per favorire il ricorso a modelli sanzionatori sostitutivi che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, confermando l'adeguatezza del potenziamento degli stessi UEPE, realizzato in termini di risorse umane dal citato decreto-legge n. 36 del 2022.</p>	

<p>(Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le novità introdotte le novità introdotte potrebbero determinare maggiori fabbisogni in termini di giudici, andrebbero forniti dati quantitativi circa i procedimenti che si prevede transiteranno dal rito ordinario a quello con citazione diretta e circa i giudici che saranno necessari per svolgere le nuove udienze predibattimentali, fornendo una comparazione in termini di ricadute complessive.</p> <p>Anche circa l'affermazione della RT per cui si eviteranno processi "inutili", andrebbero forniti i primi elementi di stima in merito alla ipotizzata riduzione del numero dei procedimenti, anche in comparazione con i casi di proscioglimento che attualmente si verificano nell'udienza preliminare.</p>	<p>si precisa che la celebrazione della nuova udienza predibattimentale deriva dalla considerazione della necessità di uno specifico ed effettivo filtro giurisdizionale per evitare un inutile dispendio di energie e di costi e al tempo stesso di garantire un positivo riscontro delle ipotesi accusatorie consentendo al giudice incaricato di celebrare il successivo giudizio a citazione diretta di soffermarsi solo su procedimenti la cui trattazione merita una attenzione maggiore. In tal senso vanno riportati gli elementi desumibili dalla Relazione sull'Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2022 che con riferimento alle definizioni mediante citazione diretta evidenziano che tali processi attingono al settore dei reati più diffusi quelli che di regola toccano più da vicino il cittadino, e si concludono con percentuali superiori al 50% dei casi con l'assoluzione.</p> <p>Tanto premesso, in relazione alle richieste di dati quantitativi circa i procedimenti che transiteranno dal rito dibattimentale ordinario a quello definito con citazione diretta si rappresenta che allo stato non è possibile fornire una indicazione puntuale di un fenomeno che sarà come illustrato sottoposto al monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico sopramenzionato e che in ogni caso da un lato consente una trattazione snella e semplificata dei processi e dall'altro assicura la concentrazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel positivo riscontro delle ipotesi accusatorie a valle dell'efficiente ed efficace filtro giurisdizionale effettuato con l'udienza predibattimentale in camera di consiglio indicata.</p>
<p>Articolo 34</p> <p>(Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, in merito alla lettera c), che inserisce l'articolo 598-bis c.p.p. (<i>Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti</i>), sarebbero utili elementi e dati che consentano di formulare stime in merito alla ipotizzata riduzione dei tempi processuali, fornendosi dati circa il numero annuo dei procedimenti interessati dalle norme in esame e la riduzione "media" dei relativi tempi processuali.</p> <p>In merito alla lettera d), che inserisce l'articolo 598-ter c.p.p. (<i>Assenza dell'imputato in appello</i>), sarebbero utili elementi di stima circa la prevista riduzione dei procedimenti penali. Inoltre, riguardo agli adempimenti di notifica degli atti processuali e all'affermazione secondo la quale le attività delegate alla P.G. sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiate attraverso le risorse</p>	<p>La riduzione dei tempi processuali realizzata con l'incentivazione della celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente in forma scritta e la definizione del giudizio di secondo grado con il "concordato" ha trovato dimostrazione nelle positive esperienze riscontrate a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento dei contagi e di contrasto all'emergenza sanitaria che hanno dato risultati statisticamente positivi a vantaggio non solo della celerità della definizione dei giudizi di impugnazione, ma anche della qualità della risposta giudiziaria. Si rappresenta che non è possibile accedere a dati circa il numero dei procedimenti interessati dalle norme in esame ed esprimere in termini numerici la riduzione dei tempi processuali dal momento che tali elementi saranno oggetto di analisi e studio una volta che la disciplina introdotta sarà applicata a regime e saranno oggetto del monitoraggio che l'Amministrazione della giustizia si è impegnata ad attuare anche al fine di porre in essere gli eventuali correttivi normativi.</p>

<p>umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, vanno fornite conferme atteso che le spese di notifica costituiscono, come noto, componenti delle spese di giustizia.</p> <p>In merito alla lettera l), che modifica l'articolo 604 c.p.p. (<i>Questioni di nullità</i>), sono necessari primi elementi quantitativi di stima circa gli effetti "positivi" per la finanza pubblica ivi solo sommariamente indicati e riferiti, genericamente, ad un ipotizzato minor dispendio di risorse umane, strumentali e finanziarie.</p>	<p>Quanto agli adempimenti di notifica degli atti processuali e alle attività delegate alla polizia giudiziaria tutti di natura istituzionale si assicura che potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente anche in ragione dell'utilizzo degli applicativi collaudati ed implementati nell'ambito del processo penale che consentono di assolvere ai compiti richiesti senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Infine, anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343, relativa alle garanzie per l'imputato e il condannato giudicato in assenza, si ribadisce che il contenuto delle norme è diretto ad impedire a fronte della necessaria tutela del diritto di difesa il prolungamento pretestuoso o dilatorio dei processi in caso in cui la mancata conoscenza (colpevole e volontaria o comunque non sufficientemente provata) venga fatta valere. Al riguardo in ragione della novità della disciplina introdotta non è possibile fornire neppure una prima valutazione in ordine all'effettivo ammontare dell'effetto positivo della disciplina introdotta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 <i>(Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale)</i></p> <p>In merito alla lettera b), che sostituisce il testo dell'articolo 660 c.p.p. (<i>Esecuzione delle pene pecuniarie</i>), posto che la RT evidenzia che la disciplina dell'applicabilità dell'istituto della "conversione" tra pene detentive e pene pecuniarie è suscettibile di determinare effetti "positivi" per la finanza pubblica, comportando un gettito d'entrata nelle casse erariali che allo stato è di difficile quantificazione, andrebbero in ogni caso forniti primi elementi e dati concernenti l'ipotizzabile incremento del gettito delle sanzioni pecuniarie nonché di converso stime sul maggior numero di detenuti in conseguenza del mancato pagamento della pena pecuniaria.</p>	<p>Si richiama quanto già espresso sulla disciplina della "conversione" tra pene detentive e pene pecuniarie, che nella riforma in atto si basa sul principio di privilegiare sempre, se e quando possibile, la soluzione del pagamento alla detenzione – che in quanto tale è suscettibile di determinare effetti "positivi" per la finanza pubblica, comportando sempre un incremento del gettito d'entrata nelle casse erariali di cui si ribadisce la consistenza sebbene allo stato di non immediata quantificazione.</p> <p>Sulla base dei dati come meglio sopra illustrati, si ribadisce che la rivisitazione dello strumento di conversione delle pene pecuniarie come elemento di esecuzione del dispositivo, comporta una crescita dei tassi di riscossione, una maggiore efficienza dei processi produttivi che coinvolgono gli uffici giudiziari e una riduzione complessiva dei casi di contenzioso.</p>
<p style="text-align: center;">Articoli 47-49 <i>(Diritto all'informazione (Art. 47); Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (Art. 48); Diritto all'assistenza linguistica (Art.49))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica la neutralità delle disposizioni in esame, andrebbero richiesti i dati ed elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità. In particolare, andrebbero richieste rassicurazioni in merito ai fabbisogni nell'ambito degli UEPE delle figure degli interpreti/traduttori atteso che la RT si limita a riferire che le stesse</p>	<p>In relazione ai fabbisogni delle figure di interpreti e traduttori nell'ambito degli UEPE, menzionate all'articolo 49, si assicura che tali professionalità sono, costituzionalmente garantite nel processo penale, di cui la giustizia riparativa è istituto di particolare rilevanza sulla scia di quanto avviene a livello europeo e, in tale veste, ad ausilio dell'autorità giudiziaria risultando incardinati nel processo nelle aule giudiziarie, nel corso dei riti alternativi e come strumenti di garanzia per l'espletamento di indagini ed interrogatori. Parimenti, gli stessi sono</p>

<p>sono costituzionalmente garantite nel processo penale e pertanto, non sarebbero suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto funzionalmente potranno essere utilizzate anche nel caso della giustizia "riparativa", essendo già previste per le attività giudiziarie nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia che sono disponibili a legislazione vigente.</p> <p>In tal senso, appare evidente che a fronte di nuove norme che stabiliscono la presenza di tali figure nell'Ambito della giustizia riparativa, andrebbe conseguentemente valutata l'esigenza di un adeguamento degli stanziamenti che già presenti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>da inserire attivamente nei programmi di giustizia riparativa e, pertanto, le loro prestazioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, essendo la loro funzione già prevista per le attività giudiziarie nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente, per i quali non risulta necessario un ulteriore adeguamento.</p>
<p>Articoli 53-56 <i>(Programmi di giustizia riparativa (Art.53); Attività preliminari (Art.54); Svolgimento degli incontri (Art.55); Disciplina degli esiti riparativi (Art.56))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza, come prescritto all'articolo 55.</p>	<p>In ordine alla previsione di cui all'articolo 55, si assicura che i programmi di giustizia riparativa si svolgono in luoghi diversi da quelli propri della giustizia ordinaria idonei a garantire confidenzialità, riservatezza, gestione attenta del primo contatto visivo e del dialogo. A tal fine si potrà usufruire anche di spazi idonei, già esistenti ed a disposizione delle istituzioni pubbliche presso le quali si svolgeranno i programmi, rappresentando, inoltre, che ulteriori spazi potranno essere reperiti dagli stessi enti locali presso i quali sono istituiti i Centri per la giustizia riparativa, nell'ambito delle strutture già disponibili.</p>
<p>Articoli 61 e 62 <i>(Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa (Art. 61); Livelli essenziali delle prestazioni (Art. 62))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 61, si rammenta che il comma 6 bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, prescrive che la RT di accompagnamento debba recare l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare la sostenibilità.</p> <p>Sull'articolo 62, considerato che si riconoscono livelli essenziali delle prestazioni ma entro un limite di spesa, andrebbero forniti tutti i dati e gli elementi idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse stanziate.</p>	<p>Riguardo all'articolo 61, si ribadisce che la partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati e, pertanto, le attività commesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per quanto concerne l'articolo 62, si assicura l'adeguatezza delle risorse stanziate per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, secondo quanto previsto dai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, commi 18 e 19 della legge 27 settembre 2021, n. 134 e, più</p>

	<p>specificatamente, stabiliti a livello operativo nel presente provvedimento, con il quale sono stati declinati in dettaglio il numero dei mediatori e delle sedi dei Centri di Giustizia Riparativa attivabili presso i distretti di Corte di appello.</p>
<p>Articoli 63-67 <i>(Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa (Art. 63); Forme di gestione (Art. 64); Trattamento dei dati personali (Art. 65); Vigilanza del Ministero della giustizia (Art. 66); Finanziamento (Art. 67))</i></p> <p>Riguardo all'articolo 63, premesso che la RT prevede che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, va richiamato l'articolo 19 della legge di contabilità in cui è stabilito che a fronte di nuovi oneri che ricadano sui gli enti del settore pubblico, le norme debbano prevedere le risorse per farvi fronte. Ad ogni modo, vanno fornite indicazioni in merito agli stanziamenti di spesa già iscritti nello stato di previsione del dicastero della giustizia su cui risultino essere iscritte le risorse indicate dal comma 19 della legge delega¹.</p> <p>In merito alla congruità dello stanziamento disposto dall'articolo 67, considerato che l'onere è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture pari a due all'interno di ciascun distretto di Corte d'appello, andrebbe fornita conferma dell'adeguatezza di tale quantificazione che per l'appunto in sede di delega risultava "difficile".</p> <p>Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti sull'ipotesi di un numero medio di mediatori esperti per ogni Corte d'appello pari a 10. A tale proposito, andrebbe acquisita la conferma della stima contenuta nella RT congiuntamente a più puntuali delucidazioni circa i fattori di incremento del numero di mediatori rispetto al parametro considerato.</p>	<p>In ordine all'articolo 67, in merito agli stanziamenti di spesa già iscritto sullo stato di previsione del Dicastero della giustizia, si rappresenta che le risorse indicate dal comma 19 della predetta legge delega, risultano iscritte alla Missione 6, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", C.d.R. "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi", Azione "Efficientamento del sistema giudiziario", cap. 1538, di nuova istituzione, "Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", che reca uno stanziamento pari ad euro 4.438.524, per l'anno 2022 e di euro 51.205.164 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.</p> <p>Riguardo, poi, all'ipotesi di calcolo presa come riferimento per la quantificazione dell'onere definito nella relazione tecnica alla legge delega si ritiene che la stessa risulti adeguata a determinare in via prudenziale ed ipotetica, il fabbisogno delle risorse umane necessarie al funzionamento dei programmi di giustizia riparativa e il relativo onere. Pertanto, si conferma la congruità della stima effettuata sia in relazione al numero medio di mediatori esperto per ogni distretto di Corte di appello (pari a 10 unità) sia il numero complessivo di professionisti che verranno nominati in relazione ai progetti affidati (pari a 290 unità) nonché la durata dell'incarico e dell'impiego pari rispettivamente a 10 mesi e a 20 ore settimanali, essendo tali elementi estrapolati dall'analisi di una serie di progetti analoghi in materia di mediazione culturale.</p>

¹ Dalla ricognizione dei dati del Sistema DATMART/RGS il capitolo interessato dovrebbe essere il capitolo 1538 dello stato di previsione del ministero della giustizia di nuova istituzione.

<p>Poi, andrebbero chiarite le fonti delle ipotesi per cui i mediatori avranno incarichi di soli 10 mesi all'anno nonché dell'impiego per 20 ore settimanali, evidenziandosi che la RT alla legge delega non forniva spiegazioni al riguardo.</p>	
<p>Articolo 69 <i>(Modifiche in materia di giustizia digitale)</i> Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni di cui all'articolo 10 e, pertanto, sono richiesti elementi informativi in merito all'attuale gamma di risorse informatiche dedicate ai processi di notificazione che di norma sono assolti mediante il ricorso a personale dell'Amministrazione, al fine di chiarire gli adeguamenti che si renderanno necessari.</p>	<p>Si rinvia alle considerazioni effettuate riguardo all'articolo 10.</p>
<p>Articolo 71 <i>(Modifiche alla Sanzioni penali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689)</i></p>	

Al riguardo, in merito alla lettera a), che sostituisce l'articolo 53 c.p.p. (*Sostituzione delle pene detentive brevi*), premesso che la RT evidenzia che gli effetti complessivi della sostituzione delle norme sono quelli di consentire la sostituzione della pena detentiva con l'assoggettamento a pene pecuniarie, a discrezione del giudice e sempre che la condanna non superi i 4 anni, con effetti al più positivi per la finanza pubblica (minori detenzioni), pur non essendoci particolari osservazioni sarebbero utili i dati medi registrati negli ultimi anni per le pene detentive inferiori ai 4 anni potenzialmente interessate alla commutazione in pena pecuniaria.

In merito alla lettera c), che sostituisce l'articolo 56 c.p.p. (*Detenzione domiciliare sostitutiva*), pur considerando i dati forniti dalla RT, andrebbero valutati gli effetti connessi ad un ipotizzabile incremento del riconoscimento del beneficio degli arresti domiciliari nei termini che quest'ultimo possa trovare adeguata copertura nei fabbisogni di funzionamento da ritenersi scontati negli stanziamenti iscritti nel bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Ciò detto in particolare, con riferimento sia al coinvolgimento degli UEPE nell'assicurare il programma di reinserimento del condannato posto agli arresti domiciliari che alle attività di vigilanza e controllo da porre in essere da parte delle forze di polizia. All'occorrenza, anche mediante dispositivi di controllo elettronico a distanza. A tale proposito, andrebbero richieste conferme in merito all'ammontare della dotazione prevista per il 2022 ai sensi della legislazione vigente dal capitolo richiamato dalla RT atteso che dalla consultazione del Sistema DATAMART/RGS, la dotazione del PG n.2 del medesimo risulterebbe pari a circa 8,9 milioni di euro e non di 21 milioni di euro circa.

Nel contempo andrebbero richieste conferme in merito agli stanziamenti previsti anche per il 2023 e il 2024.

In merito alla lettera d), che inserisce l'articolo 56-bis c.p.p. (*Lavoro di pubblica utilità sostitutiva*), andrebbero senz'altro valutati gli effetti di rinuncia dell'erario a beni confiscati in presenza di adesione ai LPU da parte di condannati a pene detentive non superiori a tre anni.

Con riferimento all'introdotta articolo 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva), è necessaria una integrazione della RT da cui

Con riferimento alla richiesta di fornire i dati medi registrati negli ultimi anni per le pene detentive inferiori ai 4 anni che potrebbero essere interessate alla commutazione in pena pecuniaria, si rappresenta che non è stato possibile utilizzare elementi puntuali con il solo riferimento alle condanne inferiori ai 4 anni, pertanto, si è ritenuto utile riportare i dati forniti dalla Direzione generale di statistica di codesto Ministero relativi ai detenuti presenti negli istituti penitenziari al 30 giugno 2022, condannati e suddivisi per pena definitiva inflitta, calcolando al 50% il range dai 3 ai 5 anni, determinando in tal modo un potenziale numero di condanne a pena detentiva inferiore ai 4 anni pari a circa 12.000 casi, come è dato evincere nella tabella qui sotto riportata:

Sia possibile trarre utili e definitive indicazioni in merito all'impatto finanziario del riordino de quo alla luce dei nuovi parametri previsti per l'accesso al beneficio (pene detentive fino ad un anno, a fronte dei 6 mesi previsti dalla normativa vigente) e dell'ammontare della pena pecuniaria stabilita per i giorni di mancata detenzione.

In merito alla lettera l), che sostituisce l'articolo 62 c.p.p. (*Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive*) sono necessari chiarimenti in merito alla possibilità che dalle norme in esame possano derivare fabbisogni aggiuntivi per la magistratura di sorveglianza.

In merito alla lettera m), che sostituisce l'articolo 63 c.p.p. (*Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo*), sono necessari elementi e dati idonei al fornire evidenza che le dotazioni di risorse UEPE risultino adeguate ai fini dell'attuazione delle norme in esame.

In merito alla lettera gg), che sostituisce l'articolo 107 c.p.p. (*Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda*), si rendono necessari dati ed evidenze idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità di nuovi o maggiori adempimenti per l'attuazione della nuova norma.

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta											
Situazione al 30 giugno 2022											
Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale	Detenuti Italiani + Stranieri	
	17	49	66	187	338	353	183			1.376	183
ABRUZZO	5	14	16	51	95	40	10	9	240	9	231
BASILICATA	27	75	130	390	492	351	118	70	1.653	70	1.583
CALABRIA	114	219	378	979	1.612	816	175	74	4.367	74	4.293
CAMPANIA	99	157	240	526	728	400	162	172	2.484	172	2.312
EMILIA ROMAGNA	39	54	58	93	70	32	11	10	367	10	357
FRIULI VENEZIA GIULIA	134	303	453	1.015	1.208	516	187	116	3.932	116	3.816
LAZIO	48	106	140	264	258	115	32	9	972	9	963
LIGURIA	234	387	640	1.330	1.710	979	345	295	5.920	295	5.625
LOMBARDIA	43	64	67	127	155	77	45	27	605	27	578
MARCHE	6	11	21	55	79	55	29	16	272	16	256
MOLISE	101	243	375	649	723	585	318	177	3.171	177	2.994
PIEMONTE	67	145	284	631	864	404	87	42	2.524	42	2.482
PUGLIA	13	61	104	252	407	324	242	212	1.615	212	1.403
SARDEGNA	139	247	362	835	1.302	699	177	97	3.858	97	3.761
SICILIA	63	115	167	447	594	557	267	164	2.374	164	2.210
TOSCANA	27	38	70	106	67	18	1	0	327	0	327
TRENTINO ALTO ADIGE	16	53	78	182	261	257	130	95	1.072	95	977
UMBRIA	8	21	23	30	27	6	8	0	123	0	123
VALLE D'AOSTA	106	143	175	415	482	232	82	72	1.707	72	1.635
VENETO	1.306	2.505	3.847	8.564	11.472	6.816	2.609	1.840	38.959	1.840	37.119
Totale											
Detenuti Italiani + Stranieri	1.306	2.505	3.847	8.564	11.472	6.816	2.609	1.840	38.959	1.840	37.119

In merito ai dati relativi agli stanziamenti del capitolo di spesa indicati nel presente articolo (2558) si assicurano, infine, per gli anni 2023 e 2024, le disponibilità relative agli

stanziamenti indicati in relazione tecnica, rimandando alle considerazioni già effettuate riguardo all'articolo 8.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dal maggiore riconoscimento del beneficio degli arresti domiciliari si assicura che eventuali fabbisogni di funzionamento in termini di coinvolgimento del UEPE, in termini di attività di vigilanza e di dispositivi elettronici potranno trovare adeguata copertura negli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, senza ricorrere a nuove risorse finanziarie.

Riguardo alla valutazione degli effetti sull'Erario della revoca della confisca eventualmente disposta in presenza dell'adesione al lavoro di pubblica utilità da parte di condannati a pene detentive non superiori a tre anni, si rappresenta che non sono reperibili dati utili per determinare tale impatto essendo la norma di nuova istituzione e non essendo presente un *database* contenente l'elenco delle revoche della confisca e l'identificazione del valore del bene o dei beni interessati.

In merito all'impatto finanziario relativo alla pena pecuniaria sostitutiva stabilita con l'articolo 56-quater, alla luce dei nuovi parametri previsti per l'accesso al beneficio *de quo* (conversione delle pene detentive fino ad un anno a fronte delle pene detentive fino a 6 mesi dell'attuale legislazione) non sussistono elementi utili che permettano di analizzare gli effetti dell'applicazione della nuova disposizione anche in termini dell'ammontare del residuo della pena pecuniaria stabilita per i giorni di mancata detenzione. Si confermano, ad ogni modo, gli effetti positivi evidenziati nella relazione tecnica in termini di potenziale deflazione sul piano processuale e sul piano penitenziario.

In relazione alle nuove disposizioni in materia di esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutiva si assicura che dall'applicazione delle suddette norme non derivano fabbisogni aggiuntivi per la magistratura di sorveglianza essendo la stessa competente in materia di misure alternative alla detenzione quanto a quelle relative alle pene sostitutive di nuova introduzione, applicabili, comunque, in maniera alternativa (o l'una o l'altra secondo le richieste e la convenienza dell'interessato).

Per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in relazione all'adeguatezza della dotazione organica dell'UEPE, si rinvia alle valutazioni effettuate all'articolo 1, lettere m) e n).

Infine, relativamente all'esecuzione delle pene conseguenti alla conversione delle pene della multa e dell'ammenda si conferma quanto già sostenuto in relazione tecnica rappresentando che agli adempimenti connessi alle attività ad esse connesse si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avviene in materia di misure alternative alla detenzione.

<p align="center">Articolo 79 <i>(Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che il dicastero della Giustizia sia nelle condizioni di corrispondere alla previsione di invio di una relazione annuale e di pubblicazione periodica sul sito di dati statistici potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>Si assicura che l'adempimento relativo all'invio della relazione annuale al parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie nonché la pubblicazione periodica sul sito dei dati statistici, potrà essere espletata avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente considerato, altresì, le competenze digitali e statistiche del nuovo Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione che assorbe la Direzione generale di statistica competente istituzionalmente a fornire i suddetti dati e ad effettuare il relativo monitoraggio.</p>
<p align="center">Articolo 81 <i>(Modifiche alle norme inerenti alla Società per la gestione del credito riferito alle spese di giustizia di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'affidamento alla società in house della gestione in parola è regolata da apposito contratto di servizio sono necessari elementi di chiarificazione in merito agli eventuali riflessi che deriverebbero dalla modifica normativa in esame.</p>	<p>Si assicura che gli eventuali riflessi derivanti dalla suddetta modifica normativa potranno essere valutati successivamente all'aggiornamento delle convenzioni stipulate da questo Dicastero con la predetta società in modo tale da rendere operativa l'eliminazione della previsione relativa alle pene pecuniarie sia in termini organizzativi che di efficientamento del sistema di gestione del recupero dei crediti di giustizia che rimane ancora in capo a detta società. Si ritiene comunque che tale modifica non comporterà riflessi negativi per la finanza pubblica.</p>
<p align="center">Articolo 85 <i>(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari elementi atti a dimostrare che gli adempimenti effettuati dal personale addetto alle cancellerie potranno essere fronteggiati con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione degli adempimenti che si renderanno necessari alla ricezione di un cospicuo numero di querele, per effetto del riordino in esame, e alla luce del termine di presentazione delle querele per i reati richiamati dall'articolo 2 che decorre dall'entrata in vigore del decreto (comma 1). Quanto al comma 2, sono necessari richiesti elementi e dati idonei a comprovare che gli oneri connessi alle facoltà attribuite alla p.o. siano sostenibili con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò detto, in particolare, atteso che</p>	<p>Si ribadisce quanto rappresentato nella relazione tecnica, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, che integrano le norme sulle notifiche in tema di mutamento dell'avvio dell'iter processuale alle parti offese per consentire loro di produrre la querela o della facoltà di esercitarla nei modi e nei tempi fissati dalle norme esaminate. Tuttavia, poiché si tratta di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, peraltro per via telematica dal personale addetto alle cancellerie, si assicura che gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

trattati di adempimenti obbligatori e "aggiuntivi" rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente per le cancellerie.	
<p align="center">Articolo 86</p> <p><i>(Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rammenta che la mera assicurazione che contenuta in RT circa la sostenibilità di nuovi adempimenti a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi oneri.</p>	<p>Si ribadisce quanto rappresentato nella relazione tecnica, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, che integrano le norme sulle notifiche in tema di mutamento dell'iter processuale alle parti offese per consentire loro di produrre la querela o della facoltà di esercitarla nei modi e nei tempi fissati dalle norme esaminate. Tuttavia, poiché si tratta di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, peraltro per via telematica dal personale addetto alle cancellerie, si assicura che gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p align="center">Articolo 87</p> <p><i>(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari chiarimenti in merito all'adeguatezza delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione giudiziaria e alla idoneità degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente al fine di assicurare la copertura a regime del "processo telematico".</p>	<p>Valgono, per i profili finanziari, le considerazioni effettuate riguardo agli articoli 110 e ss. c.p.p. di nuova introduzione, contenute all'articolo 6 del presente provvedimento cui si rinvia in maniera integrale.</p>
<p align="center">Articolo 94</p> <p><i>(Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni a margine dell'articolo 30, lettera i). Pertanto, si rendono necessari elementi informativi in merito alla possibilità che le dotazioni delle infrastrutture digitali dell'Amministrazione giudiziaria siano già ad oggi in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni anche nei prossimi anni e a regime.</p>	<p>Si richiamano le valutazioni espresse in termini di adeguatezza ed idoneità delle dotazioni informatiche inserite negli interventi informatici del processo telematico realizzate dall'Amministrazione della giustizia.</p>
<p align="center">Articolo 99</p> <p><i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di copertura, appare opportuno rammentare che l'apposizione di clausole di neutralità nel dispositivo delle norme impone la stretta osservanza di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6 bis della legge di contabilità, ovvero che le stesse siano accompagnate in RT dall'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, posto che anche in relazione al loro "funzionamento" le Amministrazioni sono tenute a considerare solo ed esclusivamente i fabbisogni che sono già previsti ai sensi della legislazione in vigore, e non anche di quelli</p>	<p>Si assicura l'effettiva sostenibilità finanziaria degli interventi declinati nel presente provvedimento alla luce delle considerazioni svolte nei singoli articoli del presente decreto legislativo, ribadendo che i fabbisogni relativi al funzionamento del processo penale come ridesignato nella illustrata riforma, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione delle risorse stanziata nell'apposito fondo di cui al capitolo 1538 del bilancio del Ministero della giustizia, di cui si è detto all'articolo 67.</p>

	relativi nuove norme di cui è prevista l'approvazione. Restando, almeno in linea di principio, di norma formalmente "preclusa" la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio.
--	--

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 114 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	147
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.15

Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Nomina n. 114.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 14 settembre 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Lattanzio ha svolto la relazione introduttiva ed ha proposto di esprimere parere favorevole sulla nomina. Chiede quindi se ci sono deputati che intendono intervenire per dichiarazione di voto.

Federico MOLLICONE (FDI), preannunciando che voterà in senso contrario, precisa che il suo voto non deve essere inteso contro la persona del dottor Nastasi, ma per la procedura che si è scelto di seguire

presentando una proposta di nomina al termine della legislatura.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto, a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà conto delle sostituzioni.

Indice quindi la votazione sulla proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	37
Astenuti	0

Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	30
Hanno votato <i>no</i>	7

(La Commissione approva).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Aprea, Barzotti (in sostituzione di Orrico), Bella, Bonafede, Braga (in sostituzione di Prestipino), Carbonaro, Carrelli, Casa, Casciello, Cimino, De Lorenzo

(in sostituzione di Fratoianni), Di Donna, Di Giorgi, Frassinetti, Fusacchia, Iorio, Lattanzio, Mariani, Maturi, Melicchio, Mollicone, Nitti, Nobili (in sostituzione di Toccafondi), Orfini, Palmieri, Patelli, Piccoli Nardelli, Saccani Jotti, Serracchiani (in sostituzione di Rossi), Sgarbi, Spadafora, Spena (in sostituzione di Acunzo), Tuzi, Valente, Vietina, Vizzini.

La seduta termina alle 13.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—————

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 settembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 405.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto

legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (A.G. 405).

Rammenta che il termine per l'espressione del parere era fissato il 7 settembre scorso e che a seguito della richiesta avanzata dalla Commissione Giustizia il Governo ha dichiarato la propria disponibilità ad attendere il parere entro la giornata di domani, ragione per cui esso sarà posto in votazione nella seduta odierna.

In via preliminare ricorda che la citata direttiva (UE) 2017/1371 – nota come direttiva PIF – è stata adottata dall'Unione europea per completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo – come riportato nel considerando n. 3 – «incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di

esse». Scopo della direttiva è dunque quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate. Il recepimento della direttiva – avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018 – ha rappresentato quindi un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

Quanto al merito dello schema di decreto in esame, volto ad apportare interventi correttivi al citato decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, segnala che esso è predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Al fine di introdurre tali disposizioni integrative e correttive, i primi cinque articoli dello schema apportano modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 89, nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel dettaglio, fa presente che l'articolo 1 modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale – recante disposizioni in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del medesimo codice. Evidenzia che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, la completa trasposizione nell'ordinamento interno della fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico contemplata dall'articolo 4 della direttiva, passa anche per l'applicazione dell'articolo 323 del codice penale, il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev'essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dal medesimo articolo 4 della direttiva. Per tale ragione, con la disposizione in esame le previsioni dell'articolo 322-*bis* del codice penale vengono estese al reato di cui all'articolo 323.

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente, attualmente non utilizzabile. Evidenzia che l'intervento di modifica deriva – come precisa la relazione illustrativa – dalla necessità di assicurare la conformità della disciplina alla previsione di cui all'articolo 10 della direttiva PIF, in tema di congelamento e confisca, in base al quale «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva». Rammenta a tale ultimo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2014/42/UE prevede, a sua volta, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva,

che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.

L'articolo 3 dello schema di decreto interviene sull'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, aggiungendo il comma 3-*bis*, che estende l'applicabilità degli articoli 240-*bis* e 322-*ter* del codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente), alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta della parti.

L'articolo 4 dello schema in esame, alla lettera *b*) del comma 1, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, riscrivendone il comma 1-*bis*, che è stato introdotto proprio dal decreto legislativo n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva PIF al fine di rendere punibili, in caso di reati concernenti le dichiarazioni IVA, anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa, la riscrittura del comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, risponde al duplice fine di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione. L'originario riferimento alla sola circostanza che l'attività delittuosa fosse realizzata « anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea » viene quindi sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti « post[a] in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea ». In secondo luogo, la nuova formulazione riproduce più correttamente l'ulteriore condizione indicata dall'articolo 3, lettera *d*), della medesima direttiva ai fini della defi-

nizione di « frode », vale a dire la circostanza che « l'azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri ». Il predetto comma 1-*bis* viene inoltre modificato nella parte in cui descrive le caratteristiche della fattispecie tentata, per rendere chiaro e diretto il richiamo della punibilità « a titolo di tentativo ». Il medesimo articolo 4 dello schema di decreto interviene inoltre sul comma 1 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il quale attualmente stabilisce che i delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) non sono comunque punibili a titolo di tentativo. In conseguenza della modifica introdotta con lo schema in esame, viene specificato che la non punibilità è esclusa nei casi previsti al comma 1-*bis* sopra descritto.

L'articolo 5 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di meglio circoscrivere – in linea con le previsioni della direttiva PIF – quelle condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, viene così subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

L'articolo 6 dello schema in esame reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, rilevato come lo schema di decreto risulti coerente con la corrispondente normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole che, in assenza

di interventi, procede subito ad illustrare
(vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di pa-
rere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (A.G. 405);

premesso che:

lo schema di decreto reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata recepita la citata direttiva (UE) 2017/1371 (cd. direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, impegnando gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE e facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;

il citato decreto legislativo n. 75 del 2020, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (*legge di delegazione europea 2018*), ha dato attuazione

alla direttiva 2017/1371, da una parte, mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra attraverso una ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione europea;

lo schema di decreto legislativo in esame si compone di sei articoli, i primi cinque dei quali apportano modifiche a singole disposizioni contenute, rispettivamente, nel codice penale (articolo 1), nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (articolo 2), nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 (articolo 3), nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (articolo 4) e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 5); l'articolo 6 dello schema reca infine la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che lo schema di decreto in esame risulta coerente con i principi e criteri direttivi specifici fissati dalla citata legge di delegazione europea 2018, nonché con la normativa europea sopra richiamata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	155
Seguito esame della proposta di relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente. (relatori: on. Vignaroli, sen. Lomuti, on. Potenti) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	155
Seguito esame della proposta di relazione finale sulla situazione delle bonifiche e della gestione dei rifiuti presso gli impianti ex ILVA-Taranto e nelle aree contermini (relatori: on. Vignaroli, sen. Nugnes, sen. Trentacoste) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	156
Seguito esame della proposta di relazione finale sul traffico illecito di rifiuti in Tunisia. (relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, sen. Briziarelli, on. Zolezzi) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	156
Seguito esame della proposta di relazione finale sugli aspetti ambientali della gestione di miniere e cave (relatori: on. Vignaroli, sen. Rufa, sen. Trentacoste) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	156
Esame della proposta di relazione conclusiva sull'attività svolta nella XVIII legislatura (relatore: on. Vignaroli) <i>(Esame e conclusione)</i>	157
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione <i>(Esame e approvazione)</i>	157
ALLEGATO	158

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito esame della proposta di relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente. (relatori: on. Vignaroli, sen. Lomuti, on. Potenti).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° settembre ha presentato, insieme al senatore Lomuti e all'onorevole Potenti, una proposta di relazione finale in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i deputati Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e la senatrice Paola NUGNES (Misto), preannunciando il loro voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 32.

Seguito esame della proposta di relazione finale sulla situazione delle bonifiche e della gestione dei rifiuti presso gli impianti ex ILVA-Taranto e nelle aree contermini (relatori: on. Vignaroli, sen. Nugnes, sen. Trentacoste).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° settembre ha presentato, insieme alla sen. Nugnes e al sen. Trentacoste, una proposta di relazione finale in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite nel testo che è stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (Ipf-CD) Paola NUGNES (Misto), i deputati Chiara BRAGA (PD), Giovanni VIANELLO (Misto-Alternativa), preannunciando il loro voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 33.

Seguito esame della proposta di relazione finale sul traffico illecito di rifiuti in Tunisia. (relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, sen. Briziarelli, on. Zolezzi).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° settembre ha presentato, insieme al sen. Berutti, al sen. Briziarelli e all'on. Zolezzi, una proposta di relazione, poi inviata ai componenti della Commissione, in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, la senatrice Paola NUGNES (Misto) e il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), preannunciando il loro voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 34.

Seguito esame della proposta di relazione finale sugli aspetti ambientali della gestione di miniere e cave (relatori: on. Vignaroli, sen. Rufa, sen. Trentacoste).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° settembre ha presentato, insieme al sen. Rufa e sen. Trentacoste, una proposta di relazione finale in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

Interviene, quindi, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (Ipf-CD), preannunciando il voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 35.

Esame della proposta di relazione conclusiva sull'attività svolta nella XVIII legislatura (relatore: on. Vignaroli).

(Esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, avverte che, in qualità di relatore, ha presentato una proposta di relazione, che è stata trasmessa informalmente a tutti i componenti.

Avverte che, qualora non vi siano richieste di fissazione di un termine per la presentazione di proposte di modifica, la relazione sarà approvata nella seduta odierna.

Quindi, in assenza di obiezioni, avverte che verrà posta in votazione la proposta di relazione. Intervengono, in dichiarazione di voto, i senatori Paola NUGNES (Misto), Fabrizio TRENTACOSTE (Ipf-CD), i deputati Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Andrea CASU (PD), preannunciando il loro voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 36.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

(Esame e approvazione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, illustra la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (*vedi allegato*), ricordando che essa è stata assunta all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

« La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza;

b) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione – il cui elenco è stato approvato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) resoconti stenografici delle audizioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne classificati come riservati ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, in quanto contenenti dati sensibili;

2) documenti contenenti dati sensibili, ovvero in ordine ai quali sussistano ulteriori ragioni di tutela della riservatezza;

3) documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, ovvero in ordine ai quali permangano ragioni di segretezza;

4) documenti formalmente classificati riservati o segreti dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;

5) documenti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) documenti anonimi o apocrifi;

7) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso all'attività di inchiesta condotta dalla Commissione.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data della presente delibera, fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti riservati e segreti.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti, compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data della presente delibera e fino al 30 giugno 2023. Gli Uffici sono altresì incaricati di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione di quelli depositati nell'archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta oltre il 30 giugno 2023 sia restituita al mittente.

La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di governo, sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che potrà essere eventualmente istituita nella XIX legislatura, affinché essa

sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera – entro la data di eventuale costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ove istituita nella XIX legislatura, e comunque non oltre il 30 giugno 2023 – l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto del consulente Francesco Castellano, nonché di Giuseppe Battarino, magistrato, che proseguono pertanto il proprio incarico di collaborazione con la Commissione a tempo parziale e a titolo gratuito.

Collaboreranno inoltre con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il tenente colonnello della Guardia di finanza Sergio Spatarella, il tenente colon-

nello dell'Arma dei carabinieri Fabio Vaccaro, l'ispettore superiore della Polizia di Stato Pierpaola Romano e il primo luogotenente del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera Primiano Troiano, i quali proseguono pertanto il proprio incarico di collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito con la Commissione.

Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Collaboreranno infine con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il luogotenente CS Antonino Andaloro, il luogotenente CS Catello Milo, il maresciallo aiutante Alessandro Vernucci e il maresciallo aiutante Alessio Alonzo, militari della Guardia di finanza addetti all'Archivio della Commissione ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	160
Seguito dell'esame e votazione della proposta di relazione conclusiva (<i>Seguito esame e approvazione</i>)	160
ALLEGATO	162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 13.30.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere alla liquidazione del compenso dovuto all'avvocato Laura Lecchi, collaboratrice della Commissione in un'unica soluzione, alla luce della conclusione del lavoro di redazione della relazione conclusiva dell'inchiesta.

Comunica, inoltre, che il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha designato il tenente colonnello Alessandro Amadei, nuovo Comandante del NAS, per assicurare il collegamento della Commissione con i competenti comandi dell'Arma dei Carabinieri, con particolare riferimento al regime della documentazione versata alla Commissione. Il tenente colonnello Amadei sostituisce il colonnello Antro, trasferito ad altro incarico.

Seguito dell'esame e votazione della proposta di relazione conclusiva.

(Seguito esame e approvazione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'esame della bozza di relazione conclusiva sull'attività svolta, di cui è relatrice, iniziato nella seduta del 6 settembre 2022.

Dopo aver ringraziato i componenti, i collaboratori e gli uffici per l'ampio lavoro svolto, sottolinea che l'attività della Com-

missione si è svolta in un tempo eccezionalmente breve, non solo a causa della fine anticipata della legislatura, ma anche a causa della tardiva costituzione della Commissione, avvenuta molti mesi dopo l'approvazione della legge istitutiva. La Commissione ha tuttavia operato con grande concordia e il sostegno di tutti i gruppi parlamentari e ha potuto approfondire la materia oggetto dell'inchiesta, nonostante la scarsa collaborazione offerta da alcuni Ministeri ed Autorità giudiziarie.

Evidenzia che la relazione conclusiva, che si sottopone alla Commissione, approfondisce tutti i singoli punti individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge istitutiva. Comprende, inoltre, due approfondimenti, uno dedicato all'ascolto dei minori e uno dedicato all'allontanamento di minori dalla famiglia in caso di separazioni conflittuali, e delle conclusioni piuttosto estese, che danno conto delle principali criticità individuate. Pur non essendo del tutto esaustiva, la relazione costituisce dunque un contributo importante che si auspica possa essere ripreso nella prossima legislatura.

Invita, quindi, i commissari che lo ritengono ad intervenire per dichiarazione di voto.

Stefania ASCARI (M5S), dopo essersi soffermata sulle principali tematiche approfondite nella relazione, esprime il voto favorevole del proprio gruppo e l'auspicio che il lavoro della Commissione possa essere ulteriormente approfondito nella prossima legislatura.

Carla CANTONE (PD), esprime il voto favorevole del gruppo, esprimendo soddisfazione per l'equilibrio della relazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), sottolinea che la relazione ha dato pienamente conto dell'intenso lavoro svolto dalla Commissione, lamentando nel contempo la scarsa collaborazione offerta dal Ministero della giustizia. Esprime la convinzione che alcune delle criticità rilevate non trovino adeguata soluzione nei decreti attuativi della legge di riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021) e sottolinea la necessità

che si realizzi, quanto prima, un sistema di monitoraggio dei minori fuori famiglia che consenta di trasmettere annualmente al Parlamento dati aggiornati e affidabili. Esprime, infine, il voto favorevole del proprio gruppo.

Benedetta FIORINI (LEGA – SALVINI PREMIER), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea la rilevanza del tema dei minori fuori famiglia, che dovrebbe essere oggetto di costante attenzione da parte del Parlamento.

Veronica GIANNONE (Misto), esprime il proprio voto favorevole, sottolineando la necessità di un'evoluzione culturale che porti ad una maggiore considerazione dei bisogni e della volontà dei minori. In questo quadro, evidenzia la necessità di una migliore definizione del tema dell'ascolto del minore e la necessità di intervenire sulla normativa relativa all'affidamento condiviso dei figli, di cui alla legge n. 54 del 2006.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato. Comunica che il testo medesimo sarà comunicato alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato, nonché pubblicato come Doc. XXIII, n. 31.

Sottopone, quindi, all'approvazione della Commissione la deliberazione relativa ai criteri di pubblicità degli atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione (*vedi allegato*), già esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

La Commissione stabilisce di rendere pubblici i documenti formati o acquisiti entro la data dello scioglimento delle Camere e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione della sua attività, ad eccezione di:

1. atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2. atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi e la cui classificazione non sia stata modificata dall'autorità predetta entro 60 giorni dalla comunicazione inviata a tal fine;

3. atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale, classificandoli come « riservati » o « segreti »;

4. documenti anonimi o apocrifi;

5. atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6. documenti il cui contenuto non è direttamente connesso all'oggetto dell'inchiesta.

Sono altresì pubblici i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con esclusione di quelli (o delle parti di quelli) sottoposti a regime di segretezza o recanti audizioni o interventi di soggetti che abbiano confermato la richiesta, a suo tempo espressa e accolta dalla Commissione, di uso riservato.

La pubblicità degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di Governo sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce di mantenere segreti i processi verbali delle sedute della Commissione e delle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

La Commissione stabilisce che gli atti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o di riservatezza resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data di cessazione dell'attività della Commissione (cioè dal giorno antecedente a quello della prima riunione delle Camere della XIX legislatura), salvo che la normativa vigente non preveda limiti ulteriori.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti e di provvedere al loro versamento – in forma cartacea e digitale – all'Archivio storico della Camera dei deputati, compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data della presente delibera e fino al giorno antecedente quello della prima riunione delle Camere della XIX legislatura.

La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta oltre tale termine sia restituita al mittente.

Le sopradette attività dovranno essere svolte nel rispetto del regime degli atti entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera collaboreranno con la segreteria della Commissione il tenente colonnello Alessandro Amadei, il tenente colonnello Filippo D'Albore, il vice questore aggiunto Luca Carlà.

Collaboreranno inoltre con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il maresciallo aiutante Bonifacio Stoduto e il finanziere Antonio Virone.

Tutti gli altri incarichi di collaborazione decadono a far data dal giorno antecedente quello della prima riunione delle Camere della XIX legislatura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	163
Esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività di inchiesta della Commissione (relatore: on. Zanettin) (<i>Esame e approvazione</i>)	163
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (<i>Esame e approvazione</i>)	164
ALLEGATO (<i>Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione</i>)	165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Propone, inoltre, che per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione concorda.

Esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività di inchiesta della Commissione (Relatore: on. Zanettin).

(Esame e approvazione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente e relatore*, nell'illustrare la relazione conclusiva rinvia al testo che è stato trasmesso a tutti i commissari.

Avverte che il vicepresidente Migliorino e l'on. D'Orso hanno presentato due distinte proposte di integrazione al testo.

Sospende, quindi, la seduta per consentire ai componenti la Commissione di prenderne visione.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.30.

Con distinte votazioni, la Commissione approva le proposte integrative testé presentate.

Intervengono, quindi, preannunciando voto favorevole sul testo della relazione così riformulata, Valentina D'ORSO (M5S), Claudio BORGHI (LEGA), Cristina ROSSELLO (FI), Cosimo Maria FERRI (IV), Giuseppe D'IPPOLITO (IPF-IC) e Luca MIGLIORINO (M5S).

La Commissione approva all'unanimità dei presenti la proposta di relazione, come modificata.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXII-bis, n. 4.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

(Esame e approvazione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, illustra la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (*vedi allegato*), ricordando che essa è stata assunta all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Deliberazione sulla pubblicità degli atti
e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.**

La Commissione delibera di rendere pubblici i documenti formati o acquisiti fino alla data di cessazione della sua attività, a eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangono le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi e la cui classificazione non sia stata modificata dall'autorità predetta entro 60 giorni dalla comunicazione inviata a tal fine;

3) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

4) documenti anonimi o apocrifi;

5) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) documenti il cui contenuto non è direttamente connesso all'oggetto dell'inchiesta.

Sono, altresì, pubblici i resoconti stenografici delle sedute della Commissione con esclusione di quelli (o delle parti di quelli) sottoposti a regime di segretezza.

La pubblicità degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di governo sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce che gli atti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o di riservatezza resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data di cessazione dell'attività della Commissione (cioè dal giorno antecedente

a quello della prima riunione delle Camere della XIX legislatura), salvo che la normativa vigente non preveda limiti ulteriori.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti e di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione di quelli depositati nell'archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

Le sopraddette attività dovranno essere svolte nel rispetto del regime degli atti entro e non oltre il 30 aprile 2023.

La Commissione stabilisce, inoltre, che la documentazione pervenuta oltre tale termine sia restituita al mittente.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera, l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti dottor Isacco Giorgio Giustiniani, sostituto procuratore generale militare presso la procura generale militare presso la Corte militare di appello e il dottor Guido Colaiacovo, ricercatore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Foggia, che proseguono pertanto il proprio incarico di collaborazione con la Commissione a tempo pieno e a titolo gratuito. Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Collaboreranno inoltre con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il luogotenente cariche speciali Fabio Panacci, il luogotenente cariche speciali Aldo Baldi e il finanziere Fabio Pio Albanese, militari della Guardia di finanza addebiati all'Archivio della Commissione.

È a disposizione dei Commissari l'elenco completo della documentazione pervenuta alla Commissione con relativo regime di pubblicità. L'Ufficio stralcio provvederà alla verifica di tale regime.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	166
Esame e votazione della proposta di relazione finale (Relatore: on. Romano) (<i>Esame e approvazione</i>)	166
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione (<i>Esame e approvazione</i>)	167
ALLEGATO (<i>Deliberazione sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione</i>)	168

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 10.35.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 luglio scorso, si procederà, se non vi sono obiezioni, alla desecretazione integrale dei resoconti stenografici delle sedute del 21 luglio 2021 e del 18 gennaio, 3 maggio, 11 maggio e 22 giugno 2022 (si tratta di sedute dedicate ad audizioni del dottor Gabriele Bardazza, del capitano di vascello Sergio Simone e dell'avvocato Enrico Molisani); per quanto riguarda la seduta del 21 settembre 2021 (audizione della giornalista Adele Grossi), la desecretazione sarà parziale, in quanto l'audita ha chiesto di mantenere segreti alcuni passaggi. I resoconti stenografici di

tali sedute verranno ripubblicati includendovi le parti desecretate.

Esame e votazione della proposta di relazione finale (Relatore: on. Romano).

(Esame e approvazione).

Andrea ROMANO, *presidente e relatore*, presenta la proposta di proposta di relazione finale. Ricorda che il testo era stato inviato ai commissari e comunica che non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica.

Comunica inoltre che alla relazione saranno allegate le due perizie del capitano di vascello Sergio Simone (una sul timone, l'altra sull'impianto di propulsione del *Moby Prince*), le due perizie esplosivistiche – quella del tenente colonnello Adolfo Gregori e quella dell'ingegner Gianni Bresciani –, la perizia dell'avvocato Enrico Molisani sugli aspetti assicurativi e la perizia della società Cetena. La documentazione a corredo delle due perizie del capitano di vascello Simone non verrà allegata, ma nella relazione sarà inserito un *link* che ne consentirà la consultazione nel sito Internet della Camera.

Analogamente, un *link* consentirà di visualizzare i due video realizzati dalla società CETENA.

Intervengono i deputati Silvia FREGOLENT (IV), Manfredi POTENTI (Lega), Salvatore DEIDDA (FdI), Pietro PITTALIS (FI), Andrea FRAILIS (PD), Mara LAPIA (Misto), Francesco BERTI (M5S), Donatella LEGNAIOLI (LEGA), che esprimono apprezzamento per il lavoro svolto e per la proposta di relazione finale.

Andrea ROMANO, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Andrea ROMANO, *presidente e relatore*, avverte che il testo approvato sarà inviato al Presidente della Camera e pubblicato come Doc. XXII-bis, n. 2.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

(Esame e approvazione).

Andrea ROMANO, *presidente*, illustra la proposta di deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione.

La Commissione approva.

Andrea ROMANO, *presidente*, ringrazia i componenti della Commissione e i consulenti per il lavoro svolto e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Deliberazione sulla pubblicità degli atti
e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.**

La Commissione stabilisce di rendere pubblici i documenti formati o acquisiti dalla Commissione, ad eccezione di:

1. atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2. atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;

3. atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale, classificandoli come segreti o riservati;

4. documenti anonimi o apocrifi;

5. atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6. documenti il cui contenuto non è direttamente connesso all'oggetto dell'inchiesta.

Sono altresì pubblici i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con esclusione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza.

La Commissione stabilisce di mantenere segreti i processi verbali delle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

La Commissione stabilisce che gli atti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o di riservatezza re-

steranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni dieci, decorrenti dalla data di cessazione dell'attività della Commissione (cioè dal giorno antecedente a quello della prima riunione delle Camere della XIX legislatura), salvo che la normativa vigente non preveda limiti ulteriori.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti e di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati, compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data della presente delibera e fino al giorno antecedente quello della prima riunione delle Camere della XIX legislatura. All'Archivio sarà versata altresì la strumentazione tecnica acquisita dalla Commissione per le finalità dell'inchiesta.

La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta oltre tale termine sia restituita al mittente.

Le sopradette attività dovranno essere svolte nel rispetto del regime degli atti entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera collaboreranno con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il maresciallo Michele Pannullo, l'appuntato scelto qualifica speciale Federico Girotti e il finanziere Emanuele Cristiano Scalone.

Tutti gli altri incarichi di collaborazione decadono a far data dall'approvazione della presente delibera.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	169
Esame della proposta di relazione conclusiva (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	169
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (<i>Esame e approvazione</i>)	170
ALLEGATO (<i>Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione</i>)	171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 15 settembre 2022.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione conclusiva.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Simone BALDELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 4 agosto scorso è stata presentata e illustrata una proposta di relazione sui lavori della Commissione e che, in base a quanto concordato in quella seduta, la Commissione procederà oggi all'esame e alla votazione della stessa.

Avverte che nei giorni scorsi è stata inviata ai commissari una proposta di relazione riformulata, nella parte delle conclusioni, sulla base di osservazioni pervenute.

Chiede pertanto se vi siano interventi o ulteriori osservazioni in merito.

Intervengono per brevi osservazioni e per annunciare il loro voto favorevole i deputati Federica ZANELLA (LEGA), Maria Soave ALEMANNI (IV-IC'E'), Carla GIULIANO (M5S), e Marco RIZZONE (MISTOC), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà stampata e pubblicata come Doc. XXII-bis, n. 3.

Simone BALDELLI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

(Esame e approvazione).

Simone BALDELLI, *presidente*, ricorda che alla chiusura dei lavori della Commissione occorre definire quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici o meno, anche al fine del loro riversamento presso l'Archivio storico della Camera, dando mandato in tal senso ad un apposito ufficio stralcio.

Conformemente a quanto convenuto nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone quindi l'adozione del testo in oggetto, predisposto sulla base della prassi costante per le Commissioni di inchiesta.

La Commissione approva all'unanimità la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (*vedi allegato*).

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia i parlamentari per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

« La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza;

b) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) documenti contenenti dati sensibili, ovvero in ordine ai quali sussistano ulteriori ragioni di tutela della riservatezza;

2) documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, ovvero in ordine ai quali permangono ragioni di segretezza;

3) documenti formalmente classificati riservati o segreti dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;

4) documenti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

5) documenti anonimi o apocrifi;

6) documenti il cui contenuto non è direttamente connesso all'oggetto dell'inchiesta.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data della presente delibera, fatte salve le determinazioni adottate,

in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

La pubblicità dei resoconti di cui alla lettera *a)*, nonché degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di governo, sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

Si dà mandato agli uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti, compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera fino al 31 dicembre 2022, e di provvedere, nel rispetto del regime di classificazione, al loro versamento – in forma cartacea e digitale – presso l'Archivio storico della Camera dei deputati. Le sopradette attività dovranno essere svolte entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e la documentazione pervenuta oltre quel termine sarà restituita al mittente.

Collaboreranno con la segreteria della Commissione, a supporto di tali attività, il lgt. Vincenzo Di Rubbo e il fin. Daniele Sanluca, militari della Guardia di finanza addetti all'Archivio della Commissione.

Tutti gli incarichi di collaborazione esterna della Commissione cessano a far data dall'approvazione della presente delibera. ».

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	5
Sul quinto turno di Presidenza del Comitato	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022. Atto n. 411 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	11

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Praga in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (4-5 settembre 2022)	10
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del presidente)</i>	13

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	22
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	30
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	32

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano

gestionale 1. Atto n. 413 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Emendamenti C. 3704-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione della composizione della Commissione	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
Sui lavori della Commissione	43
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	56
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S</i>)	57
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « <i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i> » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (<i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i>) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « <i>Cacciamine di nuova generazione (CNG)</i> », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « <i>Cacciamine di nuova generazione (CNG)</i> » e relativo sostegno	

tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101</i> », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « <i>Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER</i> », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « <i>MCO/MLU Classe DORIA</i> », relativo al mantenimento delle capacità operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	76
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « <i>Ammodernamento del carro ARIETE</i> ». Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « <i>Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo</i> », costituito dal segmento volo <i>Light Utility Helicopter (LUH)</i> – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	80
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « <i>GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture</i> », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di <i>Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)</i> negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « <i>Nuove unità anfibia</i> », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	65
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	84
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « <i>SDR-EVO</i> », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	86
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « <i>Sistema satellitare ottico di III generazione</i> », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	66
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	88
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « <i>Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre</i> », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi	

controcarrò a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 12 (<i>Parere approvato</i>)	89
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 13 (<i>Parere approvato</i>)	90
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « <i>Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)</i> », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 14 (<i>Parere approvato</i>)	91
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « <i>Brigata di manovra multi-dominio (BMMD)</i> », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)</i> dell'Esercito italiano. Atto n. 429 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 15 (<i>Parere approvato</i>)	93
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « <i>famiglia di sistemi d'arma della componente pesante</i> » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell'Esercito italiano. Atto n. 430 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 16 (<i>Parere approvato</i>)	95
Sull'ordine dei lavori	68

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704-A Governo, approvato dal Senato	99
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	99
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 412 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	100
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101</i> », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « <i>Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER</i> », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417.	

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA – <i>Global RPAS Insertion Architecture</i> », relativo all’acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l’integrazione di <i>Remotely Piloted Aircraft Systems</i> (RPAS) negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfobie », relativo all’acquisizione di 3 nuove unità anfobie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all’evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d’arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all’acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell’Esercito italiano. Atto n. 428.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) dell’Esercito italiano. Atto n. 429.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d’arma della componente pesante » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell’Esercito italiano. Atto n. 430 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Tabella di ripartizione degli oneri per gli anni 2022-2028</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Tabella di ripartizione degli oneri per gli anni 2029-2036</i>)	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di	

esecuzione forzata. Atto n. 407 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione– Parere favorevole</i>) ...	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	126
Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	121

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 114 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	147
---	-----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	155
-----------------------------------	-----

Seguito esame della proposta di relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente. (relatori: on. Vignaroli, sen. Lomuti, on. Potenti) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	155
Seguito esame della proposta di relazione finale sulla situazione delle bonifiche e della gestione dei rifiuti presso gli impianti ex ILVA-Taranto e nelle aree contermini (relatori: on. Vignaroli, sen. Nugnes, sen. Trentacoste) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	156
Seguito esame della proposta di relazione finale sul traffico illecito di rifiuti in Tunisia. (relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, sen. Briziarelli, on. Zolezzi) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	156
Seguito esame della proposta di relazione finale sugli aspetti ambientali della gestione di miniere e cave (relatori: on. Vignaroli, sen. Rufa, sen. Trentacoste) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	156
Esame della proposta di relazione conclusiva sull'attività svolta nella XVIII legislatura (relatore: on. Vignaroli) <i>(Esame e conclusione)</i>	157
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione <i>(Esame e approvazione)</i>	157
ALLEGATO	158
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	160
Seguito dell'esame e votazione della proposta di relazione conclusiva <i>(Seguito esame e approvazione)</i>	160
ALLEGATO	162
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	163
Esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività di inchiesta della Commissione (relatore: on. Zanettin) <i>(Esame e approvazione)</i>	163
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione <i>(Esame e approvazione)</i>	164
ALLEGATO <i>(Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione)</i>	165
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	166

Esame e votazione della proposta di relazione finale (Relatore: on. Romano) (<i>Esame e approvazione</i>)	166
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione (<i>Esame e approvazione</i>)	167
<i>ALLEGATO (Deliberazione sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione)</i>	168
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	169
Esame della proposta di relazione conclusiva (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	169
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (<i>Esame e approvazione</i>)	170
<i>ALLEGATO (Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione)</i>	171

PAGINA BIANCA



18SMC0197451